



Comune di Barletta

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”, come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nonché ai Regolamenti Regionali R.R. 28 febbraio 2017 n. 4 - R.R. 10 settembre 2018 n. 11 - R.R. 28 marzo 2019 n. 11

INDICE

Capitolo 1	5
La normativa in materia di commercio	5
1. La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale	5
2. Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia	8
2.1 Le disposizioni generali del “Codice del Commercio” in materia di programmazione comunale delle attività commerciali	8
Articolo 12 “Strumenti comunali di programmazione e incentivazione”	8
Articolo 13 “Sviluppo e promozione del commercio”	9
2.2 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio in sede fissa	11
Articolo 16 “Classificazione delle strutture commerciali”	11
Articolo 18 “Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali”	12
Articolo 19 “Dotazione di aree a parcheggio”	12
Articolo 20 “Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale”	13
2.3 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica	14
Articolo 22 “Esercizio dell’attività”	14
Articolo 23 “Provvedimenti comunali”	14
2.4 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio su aree pubbliche	14
Articolo 27 “Tipologia delle autorizzazioni”	14
Articolo 28 “Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni”	15
Articolo 32 “Criteri generali”	15
Articolo 33 “Istituzione di nuovi mercati e fiere”	15
2.5 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	16
Articolo 38 “Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”	16
Articolo 39 “Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi”	16
Articolo 40 “Attività non soggette ad autorizzazione”	16
2.6 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di rete distributiva dei carburanti	17
Articolo 44 “Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni”	17
Articolo 45 “Tipologie e attività commerciali integrative”	17
3. Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo	19
Capitolo 2	21
Analisi del territorio comunale di Barletta	21
1. Le principali caratteristiche del territorio comunale	21
1.1 La storia	21
1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali	22
1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Barletta	27
2. Le caratteristiche demografiche del Comune di Barletta	31
2.1 L’andamento demografico dell’ultimo decennio	31
2.2 L’andamento della composizione dei nuclei familiari	31
2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile	32
2.4 La popolazione per fasce di età	33
2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Barletta	33
Capitolo 3	36
La programmazione della rete distributiva	36

1. Introduzione	36
2. Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina.....	37
2.1 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Barletta (per tipologia di struttura)	38
2.2 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Barletta (per tipologia merceologica).....	38
2.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Barletta	40
2.3.1 Settore Alimentare e Misto	40
2.3.2 Settore Non Alimentare.....	41
2.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva.....	44
2.5 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nel Comune di Barletta	46
2.6 Pubblici Esercizi	48
2.7 Attività commerciali su aree pubbliche.....	49
2.7.1 Mercati giornalieri	49
2.7.2 Mercato settimanale del Sabato	49
2.7.3 Posteggi fuori mercato giornalieri	50
2.7.4 Posteggi fuori mercato bisettimanali non alimentari (Piante e Sementi - Mercoledì e Venerdì)	50
2.7.5 Posteggi fuori mercato stagionali giornalieri (Melonari - dal 15 giugno al 15 settembre)	50
2.7.6 Posteggi fuori mercato settimanali (Frutta secca - Domeniche e festivi)	51
2.7.7 Fiere, Mostre e Mercatini	51
2.8 Punti Vendita di quotidiani e periodici.....	56
2.9 Distributori di carburante.....	57
3. Analisi della rete distributiva locale: gli indicatori di servizio, distribuzione equilibrio, copertura e densità commerciale	58
3.1 Indicatori di servizio, di dotazione e di equilibrio della rete distributiva del Comune di Barletta	58
3.2 Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo	60

Capitolo 4

Le novità intervenute nella programmazione della rete distributiva e le previsioni di adeguamento commerciale

1. La programmazione generale della rete distributiva	62
1.1 I procedimenti amministrativi in materia di commercio dopo l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.....	62
1.2 La Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio" e il successivo aggiornamento operato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12	62

Capitolo 5

Il Piano delle Medie Strutture di Vendita

1. Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Barletta	68
2. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva	69
2.1 Indicatori di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita nel Comune di Barletta	70
3. Il Piano delle Medie Strutture di vendita	71
3.1 Norme di riferimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura.....	72
3.2 Dotazioni di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Barletta	74
3.3 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande.	75
3.4 Criteri per l'insediamento di nuove strutture di vendita	82

Allegato n. 1	84
Schema di Convenzione per l'utilizzo in concessione, ai sensi del comma 9°, art. 2 del R.R. n. 11/18, delle aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1448/68 ai fini dell'ottemperanza agli standard di parcheggio di cui all'art. 2, commi 1° e 2° del R.R. n. 11/18, necessari all'insediamento delle medie strutture di vendita.	84
Allegato n. 2	88
Schema di Convenzione per la monetizzazione degli standard pertinenziali di parcheggio di Media Struttura di Vendita, in deroga all'art.2, comma 2°, del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1°, del medesimo Regolamento e dalla Delibera di Consiglio Comunale n. del	88
Capitolo 6	92
Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande	92
Capitolo 7	103
Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche	103
7.1 Analisi preliminari e determinazioni dei fabbisogni.....	103
7.2 La dinamica demografica e l'analisi sulla rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche	104
7.3 Ricognizione dei mercati su aree pubbliche esistenti e valutazione delle nuove potenzialità.....	112
7.4 Le Linee Guida di pianificazione nella redazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Barletta.....	117
7.5 Nuova definizione dei Mercati su Aree Pubbliche	119
Capitolo 8	172
Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche	172
Capitolo 9	200
Il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica	200
9.1 Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017	200
9.2 Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici	203
Capitolo 10	205
Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti	205
Capitolo 11	218
Forme speciali di vendita al dettaglio	218
11.1 Gli spacci interni	218
11.2 Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici	218
11.3 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione	218
11.4 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.....	219
Capitolo 12	220
Sanzioni e norme finali	220
12.1 Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori.....	220
12.2 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni	221
12.3 Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia	221

Capitolo 1

La normativa in materia di commercio

1. La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale

In linea generale ogni intervento in materia di regolamentazione dell'attività economica da parte dei soggetti istituzionali competenti dovrebbe essere conforme al principio di tutela della concorrenza, considerata dalla Corte Costituzionale *"una delle leve della politica economica del Paese"* e non costituire ostacolo all'eliminazione di limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

In questa direzione si pongono anche la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, approvata il 12 dicembre 2006, nonché il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regione Puglia n. 3 del 11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato interno dei servizi che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono.

Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto: in particolare, l'art. 14 del Trattato, che considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi; l'art. 43, che assicura la libertà di stabilimento; l'art. 49, che sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che la programmazione urbanistico-commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Da evidenziare che la Direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto *"[...] essa non si applica ai requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti l'uso e lo sviluppo delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie [...]".*

Gli strumenti di programmazione commerciale hanno avuto in Italia una decisa evoluzione a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/1998, la cui comparazione con la precedente normativa (L. 426/1971), definisce una svolta nei principi alla base della pianificazione degli insediamenti commerciali.

Nel capo II della 426/1971 oltre al principio guida:

- *".... La migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore"* (art.11 - principio che si ritrova anche nel Decreto Bersani);

si ritrova anche l'altro principio guida:

- *"..... il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante ..."* (art.11).

Il cambiamento introdotto con il D.Lgs. 114/1998 appare di significativa portata, giacché sancisce l'abbandono di una concezione programmatica che era finalizzata alla definizione degli insediamenti commerciali tutta incentrata sul raffronto tra l'offerta insediata su un territorio dato e la potenziale domanda della popolazione svolta tutta in termini quantitativi.

Con il D.Lgs. 114/1998 viene posto al centro della programmazione il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l'uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza, qualificazione legata ai principi di carattere generale quali:

- *“il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese”* (art.1 comma 3 lett. d);
- *“la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari”* (art. 1 comma 3 lett. e).

In particolare la programmazione commerciale, come disciplinata all'articolo 6 del Decreto Legislativo 114/1998 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell'attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri tra i quali:

1. la qualità dei servizi da rendere al consumatore; la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
2. la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
3. la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
4. il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dall'art. 3 della legge n. 248/2006 che - richiamando le regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione - prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza alcuni limiti e prescrizioni tra cui:

- il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Sulla base della legislazione vigente e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, ***all'interno della programmazione commerciale l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di giornali e riviste, comportano la necessità di mantenere in capo agli Enti pubblici la definizione di modalità di programmazione*** tali da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.

Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.

Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di *“requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori”* (art. 15, comma 2, lett. a) Direttiva).

Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel *“divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite ... e presenza di altri operatori ... ”* (a questo proposito si veda l'art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne *“i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale”*, tra cui fa rientrare esplicitamente la tutela dell'ambiente urbano. Circa poi il concetto di *“verifica di natura economica”* la qualifica *“una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione”*.

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna di esse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata sono da ritenersi conformi al principio di proporzionalità, in quanto forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell'interesse generale che, ai sensi dell'art. 4, punto 8) della Direttiva, si sostanzia nella tutela dei consumatori (che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi), ma anche nella protezione dell'assetto territoriale e dell'ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all'insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell'art. 3 l. 248/2006) *“limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adequazione dell'offerta alla presunta entità della domanda”*. *I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area”*.

La disposizione prevista nella L. 248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.

2. Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia

Il quadro normativo della programmazione commerciale da parte delle Amministrazioni Comunali è stato definito con **Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”** (da ora in avanti indicata sinteticamente come “Codice del Commercio”).

La **Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12**, ha aggiornato normativamente il Codice del Commercio alle seguenti norme:

- a) Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- b) Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- c) Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- d) Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Con l’aggiornamento normativo del Codice del Commercio, l’Amministrazione regionale ha fornito precise indicazioni per l’elaborazione degli strumenti comunali di programmazione delle attività commerciali.

Gli articoli fondamentali della nuova disciplina regionale del commercio, che regolamentano gli aspetti cruciali della programmazione e della disciplina comunale delle attività commerciali sono i seguenti:

2.1 Le disposizioni generali del “Codice del Commercio” in materia di programmazione comunale delle attività commerciali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo III Programmazione della rete distributiva

Articolo 12 “Strumenti comunali di programmazione e incentivazione”

1. *I Comuni per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all’articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del Documento Strategico del Commercio e delle norme previste dal presente articolo.*
2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*
 - a) *un’analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*
 - 1) *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
 - 2) *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*
 - b) *una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del Comune e alle diverse tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;*
 - c) *l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all’articolo 13;*
 - d) *le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.*
3. *Il Documento Strategico del Commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l’autorizzazione sulla base delle finalità di cui all’articolo*

2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.

4. Il Comune definisce:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;
- c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
- d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
 - 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 - 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 - 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
 - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
 - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
- e) i Comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
 - 1) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 - 2) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - 3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 - 4) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
 - 5) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - 6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
- f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).

Capo IV Strumenti di promozione del commercio

Articolo 13 "Sviluppo e promozione del commercio"

1. All'interno del Documento Strategico di cui all'articolo 12, comma 2, i Comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio.
2. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal Comune.
3. In relazione alle problematiche rilevate il Comune può:
 - a) promuovere la creazione di Distretti Urbani del Commercio;

- b) *attivare progetti di valorizzazione commerciale;*
- c) *individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità;*
- 4. *I Distretti Urbani del Commercio prevedono accordi fra Amministrazione Comunale, Associazioni di operatori, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.*
- 5. *I progetti di valorizzazione commerciale sono elaborati d'iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.*
- 6. *Nell'elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.*
- 7. *Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:*
 - a) *interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;*
 - b) *disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;*
 - c) *misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;*
 - d) *la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;*
 - e) *l'attivazione o la modifica di servizi urbani;*
 - f) *il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;*
 - g) *l'attuazione di azioni di promozione dell'area;*
 - h) *l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.*
- 8. *Il Comune, sulla base del progetto, può inoltre:*
 - a) *incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o la ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi;*
 - b) *vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.*
- 9. *Nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, i Comuni possono dotarsi di strumenti di promozione di servizi di prossimità, comprendenti la realizzazione di centri polifunzionali di servizio.*
- 10. *I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite dall'articolo 16, di:*
 - a) *attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;*
 - b) *servizi per la promozione del territorio;*
 - c) *attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e tele- comunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.*
- 11. *I Comuni possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione per l'eventuale erogazione di contributi regionali.*
- 12. *Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 3, la Regione definisce gli adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo e le modalità di finanziamento degli interventi.*
- 13. *La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.*

2.2 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio in sede fissa

TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA

Articolo 16 “Classificazione delle strutture commerciali”

1. *Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali in sede fissa. Nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3, possono essere determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione, nonché fissati i limiti massimi di superficie di vendita articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di sviluppo.*
2. *La programmazione della rete di vendita viene effettuata sulla base della suddivisione dei settori merceologici alimentare e non alimentare.*
3. *Ai fini della definizione dell’impatto urbanistico e dei relativi standard, il settore non alimentare viene suddiviso in:*
 - a) **beni per la persona:** *comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;*
 - b) **altri beni a basso impatto urbanistico:** *comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;*
 - c) **altri beni:** *comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).*
4. *Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all’articolo 4. La disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.*
5. *Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:*
 - a) **esercizi di vicinato** *con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;*
 - b) **medie strutture di vendita** *con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati così articolate:*
 - 1) **M1 Medie Strutture** *di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri quadrati;*
 - 2) **M2 Medie strutture** *intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;*
 - 3) **M3 Medie strutture** *attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;*
 - c) **Grandi strutture di vendita** *con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati così articolate:*
 - 1) **G1 Grandi strutture inferiori** *con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;*
 - 2) **G2 Grandi strutture superiori** *con superficie di vendita maggiore di 4.500 metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati.*
6. *Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:*
 - a) **struttura isolata:** *esercizio che non condivide spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;*
 - b) **centro commerciale:** *costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita;*
 - c) **area commerciale integrata:** *uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può comprendere più esercizi commerciali di diversa tipologia e dimensione, ivi compresi i centri commerciali, e attività diverse da quelle commerciali, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotato di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali. L’area commerciale integrata deve essere collocata in ambito extraurbano e può essere attraversata anche da viabilità pubblica con l’esclusione delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a*

protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):

1) autostrade;

2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;

d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.

7. Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3 devono essere ubicate in aree urbanisticamente idonee e sono così classificate:

a) piccole: ubicate in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;

b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, ubicate in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;

c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.

8. Le aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 7 sono programmate dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

9. Le aree commerciali di cui alle lettere b) e c) del comma 7 devono essere previste nella programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici dei Comuni ed autorizzate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

10. Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3. e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

11. Gli insediamenti di cui ai commi 8 e 10, qualora la superficie di vendita totale superi i metri quadrati 2.500, sono comunque grandi strutture di vendita e vengono autorizzati dal comune con le procedure di cui all'articolo 17, comma 7.

Articolo 18 "Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali"

1. I Comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16.

2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.

Articolo 19 "Dotazione di aree a parcheggio"

1. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio oltre quelli di legge statale.

2. La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita dai provvedimenti di cui all'articolo 3, tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della tipologia insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone urbanizzate.

3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita e del settore merceologico, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.

4. Al fine di promuovere l'insediamento di attività commerciali nei centri storici e nelle zone urbanizzate, i provvedimenti di cui all'articolo 3, dettano disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.

5. Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.

A commento dell'articolo 19 relativo alla dotazione di aree di parcheggio, vi è da sottolineare la possibilità di deroga alle disposizioni sopra riportate, così come previsto dall'art.3 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, che testualmente recita:

1. *Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanisti di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 2, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:*
 - a) *interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della legge. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali;*
 - b) *Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica o ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:*
 - *fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari - miste;*
 - *fino al 100% per le strutture non alimentari.*
 - c) *Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.*
 - d) *Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.*
 - e) *Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone B): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.*
2. *La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.*
3. *Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.*

Si riporta la tabella degli standard a parcheggio, relativi alle medie strutture, previsti dall'art. 2, comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, pubblicato sul BURP n. 119 del 14.09.2018:

Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita:

	Mq. 251-600	Mq. 601-1500	Mq. 1501-2500
Alimentare e misto	0,7 mq.	1,0 mq.	1,5 mq.
Beni persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1,0 mq.
Altri beni e beni a basso impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

Articolo 20 "Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale"

1. *Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.*
2. *Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.*
3. *L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.*

2.3 Le disposizione del “Codice del Commercio” in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica

TITOLO III VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 22 “Esercizio dell’attività”

1. *La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all’articolo 12.*

Articolo 23 “Provvedimenti comunali”

1. *Il Comune, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 12, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il Comune definisce:*
 - a) *i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;*
 - b) *servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i Comuni stessi, nell’ambito dell’accoglienza turistica o dei servizi al territorio.*

2.4 Le disposizione del “Codice del Commercio” in materia di commercio su aree pubbliche

TITOLO IV COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I Norme generali

Articolo 27 “Tipologia delle autorizzazioni”

1. *Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:*
 - a) **aree pubbliche:** *le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;*
 - b) **commercio su aree pubbliche:** *le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;*
 - c) **posteggio:** *la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;*
 - d) **concessione di posteggio:** *l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato o di una fiera;*
 - e) **mercato:** *l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;*
 - f) **mercato straordinario:** *l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;*
 - g) **fiera:** *la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;*
 - h) **fiera straordinaria:** *la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;*
 - i) **presenza in un mercato:** *il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;*
 - j) **presenze effettive in una fiera:** *il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività.*
- j bis) **spunta:** *l’operazione con la quale, prima dell’orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.*
2. *Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:*
 - a) *su posteggi dati in concessione: tipo A;*
 - b) *in forma itinerante: tipo B.*
3. *In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l’esercizio dell’attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l’atto di delega, attestante il rapporto con l’impresa titolare.*

Articolo 28 “Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni”

1. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
2. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 1 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.
3. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla L.R. 24/2013.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminente finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.

Capo II Programmazione del commercio su aree pubbliche

Articolo 32 “Criteri generali”

1. Attraverso il documento di cui all'articolo 12, il Comune può istituire nuovi mercati e fiere ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente valutato:
 - a) il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di mercati e fiere già esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree;
 - b) l'aumento, ove è possibile, della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati, promuovendo, in particolare, anche la creazione di mercati giornalieri.
2. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:
 - a) nei Comuni del tutto privi di mercato;
 - b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato.

Articolo 33 “Istituzione di nuovi mercati e fiere”

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono conto:
 - a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
 - b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
 - c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
 - e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
 - f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;
 - g) degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire la dimensione di metri quadrati 32 per posteggio.
2. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
3. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.
4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati.
5. La Regione nell'ambito dei provvedimenti e con le modalità previste all'articolo 3, definisce i criteri di rilascio delle concessioni per mercati e le fiere di nuova istituzione.

2.5 Le disposizione del “Codice del Commercio” in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO V ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 38 “Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

Articolo 39 “Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi”

1. I Comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.
2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
 - c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
 - d) l'impegno al rispetto del CCNL;
 - e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

Articolo 40 “Attività non soggette ad autorizzazione”

1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
 - a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
 - b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto-stazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;
 - d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

- e) *nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;*
 - f) *le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;*
 - g) *nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;*
 - h) *nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;*
 - i) *al domicilio del consumatore.*
2. *I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.*

2.6 Le disposizione del “Codice del Commercio” in materia di rete distributiva dei carburanti

TITOLO VI RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 44 “Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni”

- 1) *I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio e per l'aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.*
- 2) *Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente. L'avvio dell'attività è inoltre subordinata alla presentazione della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.*
- 3) *I comuni, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.*

Articolo 45 “Tipologie e attività commerciali integrative”

- 1. *I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.*
- 2. *Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.*
- 3. *I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).*
- 4. *I provvedimenti di cui all'articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienicosanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.*

Sulla base della normativa regionale sopra dettagliatamente descritta per le parti che afferiscono alla definizione del quadro programmatico del Documento Strategico del Commercio del Comune di Barletta, possono essere individuate le Linee-Guida del processo di modernizzazione del sistema distributivo locale che dovrà essere finalizzato a:

- a) garantire il rispetto delle esigenze dei consumatori;
- b) assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme distributive in termini dimensionali;
- c) mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di prossimità;
- d) promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse porzioni del territorio comunale;
- e) svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie strutture già esistenti, stante il loro grado di radicamento sul territorio comunale ed il ruolo svolto ai fini di uno sviluppo occupazionale di manodopera locale.

La programmazione della rete distributiva del Comune di Barletta, oltre al rispetto delle previsioni legislative e regolamentari, vuole costituire l'approccio ad una nuova strategia di governo del settore che, innestandosi nel solco della crescente consapevolezza che promuovere il commercio – e più in generale il contenuto di servizio – può attivare risorse pubbliche e private in grado di sostenere la rivitalizzazione della rete esistente e la valorizzazione degli ambiti urbani.

3. Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo

La pianificazione commerciale persegue l'obiettivo di favorire la razionalizzazione della rete commerciale, definendo l'equilibrio distributivo tra le esigenze della domanda e dell'offerta.

Da un lato è necessario soddisfare le tre fondamentali esigenze dei consumatori che corrispondono a:

- a) assicurare la presenza sul mercato di tutti i beni per i quali si ha volontà di consumo;
- b) garantire l'accessibilità del territorio, cioè disporre di una ottimale dislocazione degli esercizi di vendita, assicurando in tal modo un'adeguata dotazione di servizio al consumatore;
- c) definire la flessibilità dell'offerta di beni, ipotizzando immediate trasformazioni dell'offerta quando queste si rendano necessarie o comunque richieste dal consumatore.

La struttura destinata a soddisfare la domanda, ossia la rete del commercio al dettaglio, deve di converso contemperare le esigenze sopra elencate con le proprie, che possono essere così riepilogate:

- economicità dell'impresa, cioè che i ricavi siano superiori ai costi;
- individuazione di un bacino di utenza che configuri un determinato assetto della domanda;
- massima resa del capitale di rischio, come possibilità di ammortamento dell'investimento in un maggiore periodo di tempo.

Un corretto rapporto tra domanda ed offerta implica il conseguimento di un equilibrio tra tutte le diverse, e a volte contrapposte, esigenze. Al contrario, la mancanza di tale equilibrio può indurre disordine nel sistema, producendo diseconomie.

In ogni caso, una rete distributiva di beni di consumo si presenta come un sistema ad alta complessità, con un elevato numero di variabili, in cui è possibile indurre disordine anche con interventi di rilevanza minima.

Per queste ragioni, gli obiettivi che si devono conseguire nella pianificazione della rete distributiva possono essere sintetizzati in:

1. miglioramento della produttività e della funzionalità del servizio di distribuzione di beni di consumo alimentari e non, assicurando il maggior equilibrio possibile tra rete commerciale e domanda dei consumatori. Tale equilibrio può essere identificato dall'indicatore **"Indice di Servizio al consumatore (IS)"**, espresso dal rapporto $Mq./1000$ abitanti per ogni tipologia merceologica e dimensionale degli esercizi commerciali delle varie porzioni di territorio prese in esame (scala sovracomunale; scala cittadina; scala di porzioni di territorio della città, ecc.).
2. miglioramento dell'accessibilità e della prossimità al punto vendita da parte del consumatore, assicurando la maggiore e più equilibrata distribuzione possibile di punti vendita sul territorio. Tale equilibrio è identificato dall'indicatore **"Indice Distribuzione (ID)"**, espresso dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione ($N.PDV/1000$ abitanti).
3. conseguire una razionalizzazione ed un progressivo ammodernamento degli esercizi che compongono la rete distributiva. Tale risultato può essere espresso dall'indicatore **"Indice di Equilibrio commerciale (IE)"** che è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e quella delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, all'interno della scala territoriale presa in considerazione;
4. equilibrare la presenza degli esercizi con l'assetto urbanistico e territoriale previsto dalle normative e dagli strumenti urbanistici, nonché con i flussi di traffico e con le gravitazioni della popolazione non residente. Tale risultato può essere espresso dagli indicatori di **"Indice Copertura Territoriale (ICT)"**, fornito dal rapporto tra metri quadrati di vendita ed estensione territoriale dell'area in esame (MQV/KMQ) e dall'indicatore **"Indice Densità Territoriale (IDT)"**, esplicitato dal rapporto tra il numero di esercizi e l'ampiezza dell'area presa in considerazione ($N.PDV/MQV$).

Per impostare una corretta pianificazione, fondata sui criteri sopra descritti, occorre quindi definire un approfondito studio della realtà esistente, centrando l'indagine sui principali fattori di influenza sulla struttura commerciale:

- a) il territorio, ossia urbanistica e viabilità, flussi di traffico, bacini di utenza, sacche di evasione e possibili gravitazioni;
- b) la popolazione, ossia la componente residente e fluttuante, i trend demografici rilevati nel tempo, le classi di età dei componenti l'universo della domanda;
- c) la consistenza della rete esistente, ossia il numero di esercizi, le tipologie di esercizio attivate, le superficie di vendita;

Sulla base di tali dati si può procedere alla fase di programmazione, determinando tutti i parametri richiesti dal dettato legislativo.

Nella valutazione economica quantitativa e qualitativa dell'attuale rete distributiva presente nel Comune di Barletta viene adottato un modello di analisi della rete commerciale nelle sue complesse relazioni economico-spaziali, che permette di configurare una mappatura del territorio in relazione all'evoluzione del quadro conoscitivo, dell'andamento demografico, delle economie e delle variabili esterne utili ad integrare il quadro conoscitivo delle potenzialità del mercato locale.

Questa valutazione viene peraltro perseguita riordinando gli attuali insediamenti commerciali secondo la nuova classificazione tipologia prevista dalla legislazione regionale, distinguendo gli esercizi del settore alimentare e misto da quelli del settore non alimentare.

Capitolo 2

Analisi del territorio comunale di Barletta

1. Le principali caratteristiche del territorio comunale

Barletta è un comune italiano, capoluogo insieme ad Andria e Trani della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia.

La popolazione rilevata al 31.12.2017 è di 94 477 abitanti, su una superficie territoriale di 149,35 Km^{q.}, con una densità abitativa di 632,57 abitanti per km^{q.}

Il territorio comunale fa parte del bacino della valle dell'Ofanto.

Il Comune di Barletta comprende la frazione di Canne, sito archeologico ricordato per la storica battaglia vinta nel 216 a.C. da Annibale, che è stato riconosciuto come città d'arte dalla Regione Puglia nel 2005 per le sue bellezze archeologiche.

1.1 La storia

Le prime testimonianze su Barletta, citata come *Bardulos* nella Tavola Peutingeriana, risalgono al IV secolo a.C. Tra il IV e il III secolo a.C. fu lo scalo marittimo di Canusium, centro di maggior rilievo perché nell'entroterra, oltre alle risorse naturali, vi era anche un clima salubre determinato dalla lontananza dalle acque stagnanti e paludose dei fiumi che scendevano a valle.

Nel 216 a.C. nei pressi della vicina Canne, durante la seconda guerra punica si tenne l'omonima battaglia che determinò la pesante sconfitta dei Romani da parte dell'esercito di Annibale. Prima di finire nell'orbita di Roma, l'antica *Bardulos* si trovava in un crocevia tra la strada che conduceva nell'entroterra sannitico passando per Canne e Canosa e la via litoranea che, costeggiando l'Adriatico, collegava il Gargano con *Barium* e *Brundisium*.

La città, dopo la distruzione di Canne nel 547, ricevette una prima ondata migratoria di superstiti cannesi. Successivamente, in seguito all'arrivo dei Longobardi nel 586, accolse un secondo esodo di esuli canosini che si stabilirono lungo le principali direttrici di traffico verso i paesi limitrofi.

L'incursione saracena dell'848 e la devastazione dell'875 decretarono la fine della supremazia di Canusium e la definitiva fuga dei suoi abitanti presso la vicina Baroli, che, così, poneva le basi per diventare una vera e propria civitas.

La città fiorì però solo nel Basso Medioevo come fortezza dei Normanni, diventando una delle tappe importanti per i crociati e per tutto il traffico commerciale verso la Terra santa.

Nel 1194 terminò il periodo normanno ed iniziò quello svevo, dominato dalla figura di Federico II. Divenuto imperatore nel 1220, quattro anni dopo avviò la costruzione della sua domus nel castello barlettano, allora costituito unicamente dal fortino costruito precedentemente dai Normanni. L'importanza attribuita alla città dal sovrano svevo è testimoniata dall'annuncio, nel 1228, della sesta crociata durante la Dieta tenutasi proprio nella domus federiciana. Agli svevi succedette, nel 1266, la dinastia angioina. Barletta continuò, con Carlo I, a beneficiare di ricchezza economica e di attenzioni, tanto che tre dei sette membri del Consiglio dell'Imperatore erano barlettani. La dinastia aragonese subentrò nel 1442 a quella angioina e nel 1459 il nuovo re, Ferdinando I, fu incoronato proprio nella cattedrale di Barletta.

All'inizio del XVI secolo, durante la seconda guerra italiana che vide coinvolte Francia e Spagna, la città fu teatro di storiche vicende, quale la celebre Disfida di Barletta. Lo scontro tra cavalieri italiani e francesi, avvenuto a seguito di provocazioni di parte francese, si tenne il 13 febbraio 1503 nell'agro tra Andria e Corato, nel territorio della città di Trani e si concluse con la vittoria della compagine italiana, guidata dal capitano Ettore Fieramosca.

La città divenne roccaforte degli spagnoli, che ne ampliarono le mura ed il castello. Nel 1528, già lacerata da divisioni interne, fu devastata dai francesi, che perpetrarono saccheggi e incendi tali da portare alla distruzione chiese ed edifici conventuali. Da quel momento cominciò il declino di Barletta, favorito dal malgoverno spagnolo e dalle calamità naturali susseguitesesi per tutto il XVII secolo: nel 1656 la peste colpì la città e il numero dei suoi abitanti passò dai ventimila di quell'anno agli ottomila del marzo 1657; nel 1689, 1731, 1743 dei terremoti ridussero in ginocchio la popolazione.

Segnali di rinascita si registrarono soltanto alla fine del XVIII secolo, in particolar modo durante i regni di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat. Proprio durante il periodo murattiano, nel 1809, gli ordini religiosi presenti in città furono soppressi, con la conseguente confisca di tutti i loro beni. Tuttavia Barletta restò un attivo centro culturale e religioso e, nel 1860, fu elevata ad arcidiocesi da Papa Pio IX col nome di arcidiocesi di Barletta. Negli anni del risorgimento innumerevoli furono le gesta del concittadino Angelo Raffaele Lacerenza, tanto che le sue idee e la sua azione politica contribuirono in maniera decisiva alla nascita dei movimenti unitari nel sud Italia e alla formazione dell'esercito meridionale con la Brigata "Barletta".

Il XX secolo si aprì con lotte contadine e scioperi che videro coinvolto il cerignolano Giuseppe Di Vittorio. Il 24 maggio 1915 fu colpita dalla nave austriaca S.M.S. Helgoland, che centrò, con sei colpi di cannone, il fronte settentrionale del castello, la ferrovia marittima ed alcune abitazioni nei pressi della Cattedrale. La città non subì ulteriori colpi grazie all'intervento del cacciatorpediniere Turbine. Alla vigilia della guerra fu ricostituita la Brigata "Barletta" e impiegata dal 1915 al 1918 in varie battaglie, tra cui la nona battaglia dell'Isonzo.

Durante la seconda guerra mondiale, l'8 settembre 1943 e nei giorni successivi la città fu teatro di diversi episodi di Resistenza. Dopo aver ricevuto il fonogramma in cui si chiedeva di considerare le truppe tedesche come nemiche, il colonnello Francesco Grasso, posizionò le truppe del presidio barlettano a difesa delle vie d'accesso alla città, e solo dopo due giorni di attacchi da parte nazista la città fu costretta alla resa per evitare che fosse rasa al suolo. Da quel momento si ebbero numerosi episodi di rappresaglia che produssero trentadue vittime civili, oltre a decine di feriti. L'episodio più grave avvenne il 12 settembre, quando undici vigili urbani e due netturbini furono fucilati per rappresaglia presso il Palazzo delle Poste, erroneamente incolpati dell'uccisione di un tedesco, avvenuta il giorno precedente. Per questi motivi la città di Barletta è stata insignita, unico caso in Italia, con la medaglia d'oro al valor militare ed al merito civile.

Gli anni sessanta rappresentarono per Barletta un periodo florido per la ripresa economica, con l'insediamento di nuove industrie, la costruzione di nuovi plessi scolastici, l'inaugurazione del museo di Canne e il completamento del Palazzo di Città.

Nel secondo dopoguerra, una delle tematiche più sentite dalla popolazione barlettana è stata la costituzione di una provincia autonoma da quella di Bari. Dopo una lunga mobilitazione popolare, con la legge 148/2004 dell'11 giugno 2004 è stata istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani, in seguito identificata tramite Decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 15 febbraio 2006, con la sigla "BT". Le prime elezioni provinciali si sono tenute il 6 e 7 giugno 2009 ed hanno eletto Francesco Ventola primo Presidente della Provincia.

1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali

Architetture religiose

Cattedrale di Santa Maria Maggiore

Situata nei pressi del Castello, a cui volge le absidi gotiche, risulta posta al termine del tracciato direttore originario del primo nucleo cittadino.

Si distingue in una parte sotterranea ed una al livello stradale e risulta essere il frutto di stratificazioni millenarie, che hanno visto il sovrapporsi di tombe "a grotticella" del III secolo a.C., una basilica paleocristiana del VI secolo, una seconda basilica altomedievale risalente al IX-X secolo, e infine l'edificio superiore, composto da due parti nettamente distinte: quella anteriore tipicamente romanica (XII secolo), e quella posteriore realizzata in forme gotiche (XIV secolo). Il campanile risale invece al XII secolo.

La chiesa ha raggiunto il suo massimo splendore durante le crociate, fungendo da punto di transito per i pellegrini che si recavano in Terra Santa.

Disposta secondo un orientamento est-ovest, con absidi rivolte ad oriente, è caratterizzata da un impianto basilicale, divisa in tre navate con cappelle laterali nell'ala meridionale; presenta nell'area presbiterale un ciborio dietro cui si apre il coro. L'edificio è tornato al suo antico fasto dopo i lavori di restauro durati prima dal 1955 al 1981 e in seguito dal 1981 al 1996. Fu elevata a cattedrale metropolitana dal beato Pio IX con bolla del 21 aprile 1860 ed insignita della dignità di Basilica minore da San Giovanni XXIII il 17 marzo 1961.

La Basilica del Santo Sepolcro

Situata in una posizione strategica, nei pressi della quale si leva il Colosso di Barletta, tra due antichi ed importanti assi di comunicazione viaria, la basilica mantiene uno stretto legame con la Terra Santa e il Sepolcro di Gesù. Officiata dai canonici e dai Cavalieri del S. Sepolcro di Gerusalemme, è stata infatti meta di transito per i pellegrini diretti in Terra Santa e per i Crociati in viaggio, dal porto di Barletta, verso Gerusalemme. L'edificio fu eretto in forme gotico-borgognone alla fine del XII secolo. La chiesa presenta un impianto basilicale a tre navate, scandite da sette campate, il braccio trasversale del transetto e un'abside terminante per navata; peculiari sono il nartece sormontato da una tribuna, che precede le tre navate su pilastri, con archi e volte ad ogiva risalenti alla fine del XIV secolo, una cupola all'incrocio dei bracci. Nella cappella sovrastante il nartece è posto il tesoro, che comprende una veneratissima croce patriarcale binata, un tabernacolo con il Cristo in Maestà in mandorla, una colomba eucaristica in rame dorato, un ostensorio risalente al XII secolo nonché degli affreschi del XIII secolo. La chiesa nel 1852 fu elevata a Collegiata da Pio IX e nel 1951 fu decorata del titolo di Basilica Pontificia minore da Papa Pio XII.

La Chiesa di San Gaetano

Fondata nel XVII secolo, dall'Ordine dei chierici regolari teatini, giunti a Barletta nei primi anni del secolo, conserva al suo interno una reliquia della Sacra Spina. Il complesso edilizio su cui si erge la chiesa era già presente al momento della fondazione ed era sede di una piccola chiesa intitolata a San Giuseppe.

Chiesa e convento furono poi trasformati, prendendo la denominazione che ancora conserva, nel 1667. Nella primavera del 1656 iniziarono i lavori per l'edificazione della chiesa dedicata a San Gaetano, sospesi per due anni a causa della peste sopraggiunta e terminati nel 1667. Quando l'ordine dei Teatini fu soppresso la chiesa fu affidata ai confratelli della Santissima Trinità.

Chiesa di San Giacomo

Ubicata lungo Corso Vittorio Emanuele e risalente all'XI secolo, si erge dove in antichità vi sarebbe stato un luogo di culto pagano. Risulta disposta lungo l'asse est-ovest, parallelamente al Corso, con altare ad oriente. L'accesso principale in origine era posto sul fronte occidentale, in seguito però la saturazione degli spazi mediante occupazione del suolo con edifici di carattere residenziale, indusse a spostare l'accesso sul lato nord, dando luogo al portale che prende il nome di "Porta Maggiore". Il fronte principale vede la presenza nel mezzo di un obelisco con orologio.

Nel 2001 la chiesa subì ingenti lavori di restauro, che ne riportarono in luce le linee architettoniche originarie. Furono ripristinate monofore di varie epoche, il soffitto a capriate del XVIII secolo, nonché la cappella del Santissimo Salvatore con la duecentesca volta a crociera. La chiesa possiede un ricco patrimonio di tavole, tele, oggetti liturgici, reliquiari e paramenti sacri risalenti al periodo compreso tra il XIII e il XX secolo.

Chiesa di Sant'Andrea

Le prime testimonianze documentate dell'edificio ecclesiastico risalgono al XII secolo ed individuano nell'area un tempio dedicato al Santo Salvatore. Nel XVI secolo i Della Marra, che erano proprietari dell'edificio religioso (e avevano in feudo anche la cittadina di Barletta), lo donarono ai frati Minori Osservanti, la cui chiesa di Sant'Andrea fuori le Mura era stata distrutta durante il sacco del 1528.

La distruzione portò gli osservanti con il loro complesso conventuale all'interno delle mura.

La chiesa ha subito più fasi di costruzione e successivi ampliamenti, che si susseguirono fino al Novecento, quanto fu realizzata l'apertura di una nuova strada a levante della fabbrica, denominata via Bruno Marino, anticamente detta vicoletto Sant'Andrea.

È stata sottoposta a restauro conservativo e riaperta nel 2010.

Altre Chiese di Barletta

La città di Barletta, dal punto di vista ecclesiastico ha avuto una rilevanza notevole.

Essa oltre ad essere sede, prima del vescovo di Canne e dell'arcivescovo di Nazareth, poi dell'arcidiocesi di Barletta, è stata alimentata da una vita religiosa intensa a causa di tanti ordini religiosi che col clero secolare hanno assicurato un tessuto profondamente religioso alla città. Attualmente in città sono esistenti 45 chiese di cui 21 sono sede di parrocchie.

Architetture civili

Palazzo della Marra

Palazzo della Marra è uno dei più prestigiosi esempi di architettura barocca in Puglia. Sin dalla metà del Cinquecento, è stato dimora d'importanti famiglie aristocratiche. Costruito su tre livelli, l'edificio è caratterizzato, sul fronte principale, da un balcone la cui facciata risulta riccamente ornata, sorretto da cinque mensole ornate da mostri, cani e grifi. La corte centrale presenta un loggiato e colonne che sorreggono archi. È sede al secondo piano, in maniera permanente, della Pinacoteca De Nittis.

Palazzo Santacroce

È ubicato esattamente di fronte alla facciata principale del Duomo, tanto da occuparne un'ampia area del sagrato che in precedenza era di dimensioni maggiori. La facciata principale presenta il piano terra bugnato e quello superiore caratterizzato da una perfetta simmetria delle bucatore. Il portale d'accesso è dotato di un arco a sesto acuto, inquadrato da una cornice. In asse si trovano poi il balcone di rappresentanza e infine un timpano triangolare.

Palazzo de Leone Pandolfelli

Si trova in via Cavour, lungo l'antica "Strada del cambio". Le prime notizie su questo palazzo risalgono al 1418; sono attestati ulteriori rifacimenti durante la metà del XVI secolo. La facciata principale è scandita ai livelli superiori da lesene che intervallano aperture su un balcone che corre lungo l'intero fronte.

Villa Bonelli

Villa Bonelli costituisce un esempio unico nel territorio barlettano di villa *extra-moenia*, circondata da giardini che custodiscono specie arboree tipiche della regione. Villa Bonelli conobbe il suo massimo splendore nei primi decenni del XIX secolo, quando i lavori di restauro e di ampliamento voluti dal conte Raffaele e da suo figlio Giuseppe ne fecero una delle più belle ville di Puglia.

È costituita da un salone delle feste, da una cappella, scuderie e un "giardino eclettico" corredato da fontane, serra e un campo di minigolf.

Ai primi del Novecento l'edificio e il parco cominciarono a conoscere un declino che avrebbe portato alla chiusura del complesso. La villa è stata restituita ai cittadini nel corso del 2008 in seguito a lavori di riqualificazione che ne hanno permesso il ritorno al suo antico splendore.

Tra gli altri palazzi presenti in città si ricordano:

Palazzo Bonelli

Palazzo Bruotschy

Palazzo de Martino

Palazzo degli Arcivescovi Nazareni

Palazzo dell'arco

Palazzo della Corte

Palazzo Esperti

Palazzo Gentile

Palazzo Gran Priore

Palazzo Marulli

Palazzo Cafiero

Teatro Curci

Il teatro comunale di Barletta, intitolato al compositore Giuseppe Curci, è situato nel pieno centro cittadino, di fronte al Palazzo di Città. L'odierno teatro fu progettato nel 1866 e inaugurato nel 1872. Il primo spettacolo vide l'esecuzione della sinfonia *L'Italia redenta*, opera del compositore e direttore d'orchestra barlettano Giuseppe Curci. Nel 1960 il teatro fu chiuso perché in precarie condizioni e fu riaperto solo dopo una lunga serie di restauri terminati nel 1977.

Ossario commemorativo dei caduti slavi

L'Ossario commemorativo dei caduti slavi della seconda guerra mondiale è un monumento funebre eretto all'interno del cimitero di Barletta. La sua costruzione iniziò nel 1968, in occasione del gemellaggio tra Barletta e la città montenegrina di Herceg Novi.

Progettato dallo scultore Dušan Džamonja, il monumentale Sacrario di Barletta venne inaugurato il 4 luglio 1970 e custodisce i resti di 825 morti e di altri 463 combattenti dei quali non erano state reperite le spoglie, per un totale di 1288 caduti.

Architetture militari

Le Mura della Città

Le Mura di Barletta costituiscono l'antico strumento difensivo della città. Le prime mura urbane furono edificate dai Normanni, che occuparono il territorio barlettano tra l'XI ed il XII secolo. Le mura cingevano allora l'originario nucleo di Santa Maria. Durante la dominazione sveva l'imperatore Federico II ampliò il fortino normanno edificando la sua domus, individuabile nell'attuale sede della Biblioteca Comunale.

Con l'arrivo degli Angioini vi furono nuovi lavori sulla cinta muraria, per proteggere l'area più a sud, un ampliamento del castello con la costruzione del *palatium* sul lato nord, abbattuto in seguito dagli Aragonesi, e lo scavo del fossato intorno al Castello.

Il periodo aragonese modificò significativamente il tracciato delle mura, fino a cingere un'ampia parte dell'edificato attualmente appartenente al quartiere San Giacomo-Settefrati. Fu in questo periodo che il Castello assume la definitiva ed attuale conformazione architettonica.

Nel 1860 ebbe inizio l'abbattimento della cinta muraria che ostacolava l'espansione edilizia, il commercio con le città limitrofe e la costruzione della ferrovia con la relativa stazione e degli stabilimenti industriali.

Il Castello

Il Castello di Barletta è una costruzione a forma quadrangolare con, agli spigoli, le caratteristiche torri-bastioni lanceolate. L'edificio è il risultato di una sovrapposizione di edificazioni e demolizioni susseguitesesi nei secoli operate dalle varie dominazioni. Il nucleo originario, risalente all'XI secolo, è normanno, come testimonia la Torre Maggiore inglobata nell'area meridionale dell'attuale edificio. Durante le crociate divenne abituale ricovero per i cavalieri in partenza e in arrivo dalla Terra Santa. Evidente è il lascito di Federico II di Svevia, testimoniato nel lato sud da finestre ogivali che presentano l'aquila imperiale scolpita nelle lunette, motivo ricorrente dell'iconografia sveva.

Il Castello nel suo assetto attuale è stato realizzato a partire dal 1532, per volere del re spagnolo Carlo V. Nel 1867 fu acquistato dal Comune di Barletta, divenendo in seguito un deposito d'armi ed un carcere.

Nel 1973 è stato sottoposto ad un lungo restauro, terminato nel 1988 e nel 2001 sono stati effettuati lavori di riqualificazione, durati circa un anno. È sede della Biblioteca comunale, del Museo civico e Pinacoteca e del Lapidarium. Tra i pezzi più importanti qui conservati vi sono il Sarcofago degli Apostoli, prima testimonianza cristiana a Barletta, e un busto di Federico II del XIII secolo.

Porta Marina

Porta Marina costituisce l'unico esempio rimanente delle antiche porte che cingevano la città di Barletta. È situata nella piazza omonima e verso essa confluiscono via Mura San Cataldo, via Mura del Carmine e via Marina, che porta e prosegue, attraversando la piazza, fino alla Cantina della Disfida.

Porta Marina non è sempre stata situata nel medesimo punto: quella originaria si trovava al termine meridionale di via Sant'Andrea e al suo fianco trovava posto l'antico Palazzo della Dogana. Nel 1751 fu costruita la nuova porta, come testimonia l'iscrizione lapidea presente sulla parte superiore della porta, che si affaccia verso il mare, affiancata dalle armi della città e dallo stemma borbonico. Attualmente nei pressi della porta sono in corso indagini archeologiche al fine di accertare la presenza, sotto il livello stradale attuale, di un pozzo in corrispondenza della rotonda posta al centro della piazza.

Il Colosso di Barletta, chiamato Eraclio

Il Colosso di Barletta è una gigantesca statua in bronzo che si erge in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Basilica del Santo Sepolcro, sopra un basamento alto circa un metro. Restaurata durante il Medioevo, è caratterizzata da un uomo in vesti imperiali tardo-romane e bizantine, come mostrano il diadema e l'indumento circolare tipico dei militari di alto rango, presenti sul capo. La statua, nota a livello cittadino come "Eraclio", in realtà è di incerta identificazione. Le indagini storiche effettuate fanno risalire le sue origini alla prima metà del V secolo.

La cantina della Sfida

Nota anche come Osteria o Casa di Veleno, risalente al periodo compreso tra il XIV e il XV secolo, è il luogo in cui secondo la tradizione cavalleresca, durante un banchetto allestito in onore dei francesi, sconfitti durante uno scontro con gli spagnoli, avvenne lo scontro verbale tra Charles de La Motte e il capitano spagnolo don Diego di Mendoza. Il diverbio sfociò nell'offesa, fatta da quest'ultimo nei confronti del condottiero francese, che paragonava il loro valore a quello degli italiani, suoi alleati e condusse alla battaglia meglio nota come la Disfida di Barletta, fra tredici italiani e altrettanti francesi.

Giardini del Castello

Intitolati ai Fratelli Cervi, si estendono intorno al Castello e fanno da cornice alla fortezza e alla Concattedrale di Santa Maria Maggiore. In seguito ai restauri, conclusi nel 2002 e che hanno visto la riqualificazione dei giardini, trasformati in parco con aree attrezzate, l'intera area è stata restituita alla cittadinanza barlettana, che ne ha fatto un punto nevralgico del centro storico.

Siti di interesse

Menhir di Canne

Nel territorio barlettano è presente il sito archeologico di Canne, ossia il luogo in cui nel 216 a.C. si svolse l'omonima battaglia che vide i cartaginesi di Annibale prevalere sui romani. Il sito archeologico è caratterizzato dalla duplice presenza dell'Antiquarium e del Parco Archeologico con le rovine della cittadella medievale, distrutta definitivamente nel 1083. Nei dintorni della cittadella sono stati ritrovati i resti di un villaggio apulo, quelli di una necropoli ed un menhir alto circa tre metri, scoperto nel 1938.

Tra il 2002 e il 2005 sono state condotte indagini archeologiche nell'area del complesso termale di San Mercurio, che hanno messo in luce una cisterna con il relativo impianto idrico. Nell'estate del 2008 l'Amministrazione comunale, d'intesa con l'Archeoclub, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e la Direzione dell'Antiquarium di Canne della Battaglia, ha promosso un campo di ricerca didattico di scavo archeologico, al fine di recuperare e valorizzare il territorio cannese e in particolar modo il complesso termale.

Il Parco Naturale regionale Fiume Ofanto

Il Parco naturale regionale Fiume Ofanto è un'area naturale protetta istituita nel 2003 dalla Regione Puglia, di cui fa parte la città di Barletta, insieme ai comuni di Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Candela, Ascoli Satriano, Cerignola e Margherita di Savoia.

1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Barletta

Il Comune di Barletta, munito di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n. 4844 del 30/09/71, nonché di Regolamento Edilizio del 1931, con delibera di C.C. n. 31 del 13/03/2000 ha adottato la così denominata "Variante per la conformità alla L.R. n. 56/1980 del vigente P.R.G.", che è stata definitivamente approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2003, n. 564.

Nella vigente normativa urbanistica, il territorio comunale è così articolato:

Zona Omogenea A

A - Centro antico

A1 - Zona di interesse storico

Zona Omogenea B

B1 - Zona edificata a nord della ferrovia, articolata in 4 sottozone

B2 - Zona edificata da ristrutturare o da ricostruire

B3 - Zona già industriale da trasferire

B4 - Zona edificata a sud della ferrovia, articolata in 2 sottozone

B5 - Zona edificata secondo PL, PP, PZ

Zona Omogenea C

C1 - Zona di espansione, articolata in 2 sottozone

C2 - Zona di espansione per edilizia residenziale pubblica

Zona Omogenea D

D1 – Zona destinata ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali

D2 - Zona destinata ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali

Zona Omogenea E

Zone rurali

Zona Omogenea F

Zone destinate a servizi comuni

Rappresentazione cartografica della zonizzazione del territorio di Barletta



Legenda

1. AREE RESIDENZIALI

1.1 ZONA OMOGENEA "A"

 SOTTOZONA "A" (Art. 2.180)

 SOTTOZONA "A1" (Art. 2.17)

1.2 ZONA OMOGENEA "B"

 SOTTOZONA "B1.1" (Art. 2.19)

 SOTTOZONA "B1.2" (Art. 2.19)

 SOTTOZONA "B1.3" (Art. 2.19)

 SOTTOZONA "B1.4" (Art. 2.19)

 SOTTOZONA "B2" (Art. 2.20)

 SOTTOZONA "B3" (Art. 2.21)

 SOTTOZONA "B4.1" (Art. 2.22)

 SOTTOZONA "B4.2" (Art. 2.22)

 SOTTOZONA "B5" (Art. 2.23)

1.3 ZONA OMOGENEA "C"

 SOTTOZONA "C1.1" (Art. 2.27)

 SOTTOZONA "C1.2" (Art. 2.27)

 SOTTOZONA "C2" (Art. 2.28)

1.4 ZONA OMOGENEA "A"-"B"-"C"

 AREE PER URB. SEC. (US)
(Dall'Art. 2.20 all'Art. 2.25)

 AREA A VERDE ATTREZZATO (VA)
(Art. 2.29)

 EDIFICI TUTELATI (ET) (Art. 2.24)

2. AMBITI TERRITORIALI

DISTINTI-TUTELATI (ATD)

 COSTA ZONA LITORANEA (ALP) (Art. 2.12.38)

 COSTA-AREA ANNESSA: TUTELA-PARCO URBANO

 AREA TUTELATA ex lege 1497/39

3. AREE PRODUTTIVE

3.1 ZONA OMOGENEA "D"

 SOTTOZONA "D1" (Art. 2.13.2)

 SOTTOZONA "D2" (Art. 2.13.3)

3.2 ZONA OMOGENEA "E"

 SOTTOZONA "E" NORMALE
(Dall'Art. 2.07 all'Art. 2.09)

 AMBITO TERR. ESTESO "A" (Art. 2.11.2)
(Art. 2.12)

 AMBITO TERR. ESTESO "B" (Art. 2.11.3)
(Art. 2.12)

 AMBITO TERR. ESTESO "C" (Art. 2.11.4)
(Art. 2.12)

 AMBITO TERR. ESTESO "D" (Art. 2.11.5)
(Art. 2.12)

4. AREE PER ATTREZZATURE

E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

4.1 ZONE OMOGENEE "F"

 SOTTOZONA "F" (Art. 2.04.2)

Ⓐ OSPEDALE

Ⓑ ISTRUZIONE SUPERIORE

PARCO URBANO

4.2 AREE PER ATTREZZATURE

 CIMITERO (Art. 2.04.34)

 DEPURATORE (Art. 2.04.35)

 AREE MILITARI (AM)

5. AREE PER URBANIZZAZIONI

PRIMARIE (UP)

 AREE FERROVIARIE (AF)

 VIABILITA' DI PIANO

RISPETTI

— EQUIDISTANZA 300 m DALLA BATTIGLIA

— RISPETTO CIMITERO

— RISPETTO DEPURATORE

— RISPETTO OSPEDALE

— LIMITE AREA DI RISPETTO (Mod.Sterp.)

— PERIMETRO CENTRO ABITATO

2. Le caratteristiche demografiche del Comune di Barletta

2.1 L'andamento demografico dell'ultimo decennio

Al 31 dicembre 2017 il Comune di Barletta contava una popolazione di 94.477 abitanti, distribuita su una superficie di 149,35 kmq., con una densità di popolazione di 632,57 abitanti per kmq. Il trend della popolazione nell'ultimo decennio ha descritto un andamento lentamente stabile. Nell'arco dell'intero decennio la variazione percentuale è risultata essere del + **0,65%**.

Comune di Barletta – Andamento della popolazione residente, anni 2008-2017

Anno	Residenti	Variazione assoluta	Variazione %
2008	93.869	274	0,29%
2009	94.089	220	0,23%
2010	94.459	370	0,39%
2011	94.322	-137	-0,15%
2012	94.681	359	0,38%
2013	94.903	222	0,23%
2014	94.971	68	0,07%
2015	94.814	-157	-0,17%
2016	94.673	-141	-0,15%
2017	94.477	-196	-0,21%

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

A fronte della trascurabile crescita del numero di abitanti, nel decennio in osservazione si nota anche la tendenza ad un lento e costante aumento dei nuclei familiari, accompagnato dalla lenta diminuzione del numero dei componenti medi.

2.2 L'andamento della composizione dei nuclei familiari

Comune di Barletta – Andamento dei nuclei familiari residenti, anni 2008-2017

Anno	Famiglie	Variazione % anno precedente	Componenti medi
2008	31.646	1,59	2,96
2009	32.037	1,24	2,93
2010	32.342	0,95	2,92
2011	32.784	1,37	2,87
2012	32.950	0,51	2,87
2013	33.341	1,19	2,84
2014	33.796	1,36	2,81
2015	34.091	0,87	2,78
2016	33.762	-0,97	2,80
2017	34.046	0,84	2,77

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT

2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile

L'analisi dell'andamento demografico rappresenta il primo elemento su cui fondare l'analisi della rete distributiva: la sua composizione, infatti, costituisce oggetto di analisi ai fini della conoscenza dello stile di vita con cui il reddito disponibile viene impiegato nelle varie tipologie di consumi.

Comune di Barletta - Popolazione per classi di età e stato civile (31.12.2017)

Fasce di età	Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
							Numero	%
0-4	3.971	0	0	0	1.979	1.992	3.971	4,20%
					49,80%	50,20%		
5-9	4.464	0	0	0	2.310	2.154	4.464	4,70%
					51,70%	48,30%		
10-14	5.308	0	0	0	2.763	2.545	5.308	5,60%
					52,10%	47,90%		
15-19	5.848	0	0	0	3.000	2.848	5.848	6,20%
					51,30%	48,70%		
20-24	5.500	116	0	3	2.858	2.761	5.619	5,90%
					50,90%	49,10%		
25-29	4.895	932	0	10	3.043	2.794	5.837	6,20%
					52,10%	47,90%		
30-34	2.897	2.729	3	22	2.966	2.685	5.651	6,00%
					52,50%	47,50%		
35-39	1.807	4.244	18	74	3.006	3.137	6.143	6,50%
					48,90%	51,10%		
40-44	1.400	5.558	32	140	3.559	3.571	7.130	7,50%
					49,90%	50,10%		
45-49	1.017	6.319	95	182	3.754	3.859	7.613	8,10%
					49,30%	50,70%		
50-54	774	6.322	131	193	3.733	3.687	7.420	7,90%
					50,30%	49,70%		
55-59	510	5.482	227	140	3.099	3.260	6.359	6,70%
					48,70%	51,30%		
60-64	331	4.721	359	117	2.677	2.851	5.528	5,90%
					48,40%	51,60%		
65-69	274	4.088	509	107	2.464	2.514	4.978	5,30%
					49,50%	50,50%		
70-74	210	3.375	746	51	2.053	2.329	4.382	4,60%
					46,90%	53,10%		
75-79	181	2.391	908	32	1.645	1.867	3.512	3,70%
					46,80%	53,20%		
80-84	132	1.388	1.022	18	1.155	1.405	2.560	2,70%
					45,10%	54,90%		
85-89	75	519	870	8	549	923	1.472	1,60%
					37,30%	62,70%		
90-94	31	121	406	2	169	391	560	0,60%
					30,20%	69,80%		
95-99	4	8	99	0	28	83	111	0,10%
					25,20%	74,80%		
100+	1	0	10	0	0	11	11	0,00%
					0,00%	100,00%		
Totale	39.630	48.313	5.435	1.099	46.810	47.667	94.477	100,00%
					49,50%	50,50%		

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT

La tabella sopra evidenziata consente di raggruppare le fasce di età, delineando in funzione della stessa il profilo di stile di vita e, conseguentemente, quello di propensione al consumo.

2.4 La popolazione per fasce di età

Comune di Barletta - Popolazione per fasce di età (31.12.2017)

Classi	Maschi		Femmine		Totale	
	(n.)	%	(n.)	%	(n.)	%
0 - 14 anni	7.052	15,07	6.691	13,65	13.743	14,38
15 - 29 anni	8.901	19,02	8.403	15,95	17.304	16,82
30 - 49 anni	13.285	28,38	13.252	28,17	26.537	28,22
50 - 64 anni	9.509	20,31	9.798	21,51	19.307	21,43
65 e più	8.063	17,22	9.523	20,72	17.586	19,15
TOTALE	46.810	100,00	47.667	100,00	94.477	100,00

Fonte: Nostra elaborazione su dati Tuttitalia

2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Barletta

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

Ad esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il Comune di Barletta dice che ci sono 123,5 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).

Ad esempio, teoricamente, a Barletta nel 2017 ci sono 49,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.

Ad esempio, a Barletta nel 2017 l'indice di ricambio è 90,8 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Anno	Indice di Vecchiaia	Indice di Dipendenza strutturale	Indice di Ricambio della popolazione attiva	Indice di Struttura della popolazione attiva	Indice di Carico di figli per donna feconda	Indice di Natalità (x 1.000 ab.)	Indice di Mortalità (x 1.000 ab.)
2008	80,7	47,2	79,8	88,1	26,2	9,6	6,7
2009	84,4	47,6	86,1	91,4	25,8	9,2	6,6
2010	87,7	47,5	89,3	95,2	25,5	9,2	6,7
2011	91,7	47,8	91,9	97,4	25,4	9,3	6,4
2012	96,4	48,3	92,7	100,6	25,1	9,3	7,3
2013	101,4	49,0	92,1	103,6	24,9	8,2	7,3
2014	107,4	49,6	89,7	106,1	25,1	8,8	8,0
2015	111,8	49,5	90,6	109,1	25,5	8,0	8,0
2016	118,0	49,5	89,7	111,5	26,2	8,7	7,1
2017	123,5	49,8	90,8	114,2	26,6	7,8	8,3



Comune di Barletta

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE CITTADINA

Redatto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a)
Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio"
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 3

La programmazione della rete distributiva

1. Introduzione

Il documento di valutazione della rete commerciale del Comune di Barletta risponde alle indicazioni impartite dall'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio" che testualmente recita:

2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*

a. *un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*

- i. *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
- ii. *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*

Il presente Documento di Valutazione della rete commerciale del Comune di Barletta ha valore di carattere generale ed è stato sviluppato allo scopo di rendere possibile la definizione delle azioni di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Barletta e le Associazioni di categoria dei commercianti, nonché per delineare percorsi di *"progettazione partecipata"* sugli importanti strumenti di pianificazione e programmazione redatti, in fase di redazione o di redazione futura.

Con il presente documento si intende sviluppare analisi e contributi sia sullo stato della rete distributiva cittadina e sul redigendo "Documento Strategico del Commercio", che sulle trasformazioni che interesseranno la città e il territorio di Barletta. Si tratta di un percorso all'interno del quale configurare modalità di confronto e lavoro positive per il commercio, i servizi, l'artigianato, il turismo, la cultura: settori che rappresentano risorse imprescindibili per lo sviluppo economico e che meritano assetti e regole che ne possano meglio valorizzare il ruolo.

La grande crisi in atto, che ha modificato gli equilibri dell'intero Paese, ha reso necessaria la rivisitazione degli strumenti di governo del territorio in un'ottica di sviluppo che ormai vede le piccole e medie imprese del settore terziario assumere un ruolo sempre più importante per il territorio comunale.

All'implementazione dei servizi commerciali urbani si deve guardare anche con l'obiettivo di soddisfare un maggior mix merceologico necessario alla vita dei residenti e dei *'city user'* delle diverse parti di città. Porre attenzione all'offerta del sistema commerciale cittadino, all'offerta culturale e turistica del centro storico e ad una attenta riqualificazione di vie e piazze, può contribuire alla crescita economica - ma anche occupazionale - di Barletta, giacché le P.M.I. del nuovo settore terziario potrebbero assorbire la manodopera estromessa da altri settori produttivi. Fatta questa premessa, appare determinante l'indagine preliminare sui sistemi commerciali urbani esistenti, in maniera tale da individuare i punti di forza e quelli di debolezza sui quali fare leva per la rivitalizzazione economica e la riqualificazione urbana.

L'impegno è quello di definire linee di indirizzo strategico e collaborare alla conseguente predisposizione di un documento di azioni integrate, che sia capace di favorire una sintesi tra obiettivi urbanistici e interessi economico-commerciali, finalizzati a fornire contributi allo sviluppo della Città e che preveda la partecipazione di associazioni e parti sociali per condividere i piani di sviluppo economico del territorio e i progetti strategici da realizzare nel prossimo futuro.

2. Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina

Il documento di valutazione del commercio nel Comune di Barletta descrive l'articolazione della rete commerciale cittadina, distinguendo gli esercizi commerciali per settore merceologico (Alimentare e Misto - Non Alimentare Beni per la Persona - Non Alimentare Beni a Basso Impatto urbanistico - Non Alimentare Altri Beni) e per tipologia di classificazione in funzione delle dimensioni (Esercizi di Vicinato; Medie Strutture di Vendita M1 – M2 – M3; Grandi Strutture di Vendita G1 – G2).

La ricognizione è stata effettuata sulla scorta delle risultanze delle autorizzazioni commerciali in essere al 30.04.2019 e prevede la classificazione delle strutture secondo la loro tipologia dimensionale, il settore merceologico, la superficie di vendita autorizzata e la localizzazione della struttura nel contesto urbano.

I dati così organizzati hanno consentito anche la definizione di alcuni indicatori di equilibrio e di dotazione di servizi commerciali ai consumatori, utili alla comprensione delle dinamiche della rete distributiva sia con riferimento al contesto urbano cittadino considerato nella sua interezza e complessità, sia con riferimento alle singole porzioni di territorio identificate.

2.1 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Barletta (per tipologia di struttura)

I dati che sono di seguito illustrati rappresentano la sintesi della consistenza della rete commerciale del Comune di Barletta sviluppata per tipologia di struttura e per tipologia merceologica, ai sensi dell'articolo 16 (classificazione delle strutture commerciali), comma 5 della Legge Regionale 24.04.2015 n. 24.

Totale Esercizi di Vicinato	1.535	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	105.737,08
Totale Medie Strutture M1	21	Totale Mq. Medie Strutture M1	8.280,00
Totale Medie Strutture M2	16	Totale Mq. Medie Strutture M2	16.450,00
Totale Medie Strutture M3	2	Totale Mq. Medie Strutture M3	3.103,00
Totale Grandi Strutture G1	0	Totale Mq. Grandi Strutture G1	0,00
Totale Grandi Strutture G2	1	Totale Mq. Grandi Strutture G2	7.050,00
NUMERO TOTALE PDV (PUNTI DI VENDITA)	1.575	TOTALE METRI QUADRI SUPERFICIE COMMERCIALE	140.620,08

di cui:

Totale Esercizi di Vicinato	1.535	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	105.737,08
Totale Medie e Grandi Strutture di livello cittadino	40	Totale Mq. Medie Strutture di livello cittadino	34.883,00
NUMERO TOTALE PDV (PUNTI DI VENDITA)	1.575	TOTALE METRI QUADRI SUPERFICIE COMMERCIALE	140.620,08

Indicatore di equilibrio commerciale cittadino

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie e Grandi Strutture di livello cittadino) **3,03**

2.2 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Barletta (per tipologia merceologica)

Numero PDV Alimentare e Misto	481	Totale Mq. PDV Alimentare e Misto	44.852,90
Numero PDV Non Alimentare - Beni Persona	344	Totale Mq. PDV Non Alimentare - Beni Persona	30.398,35
Numero PDV Non Alimentare - Beni Basso Impatto	87	Totale Mq. PDV Non Alimentare - Beni B. I.	8.678,14
Numero PDV Non Alimentare - Altri Beni	663	Totale Mq. PDV Non Alimentare - Altri Beni	56.690,69
NUMERO TOTALE PDV (PUNTI DI VENDITA)	1.575	TOTALE METRI QUADRI SUPERFICIE COMMERCIALE	140.620,08

TOTALE GENERALE SUPERFICIE COMMERCIALE AUTORIZZATA MQ. 140.620,08

Con riferimento al comma 6 del su citato articolo 16 della L.R. 24/2015 (modalità insediative degli esercizi commerciali), la consistenza della rete commerciale del Comune di Barletta rileva al suo interno la presenza delle seguenti concentrazioni commerciali:

CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA

AM	COOP. ALLEANZA 3.0	VIA TRANI 19	7.050,00
Totale AM			7.050,00
NA-BP	RUBINO RUGGIERO	VIA TRANI 19	125,00
NA-BP	TATA ITALIA S.P.A.	VIA TRANI 19	410,00
NA-BP	COOP. ALLEANZA 3.0	VIA TRANI 19	1.100,00
NA-BP	HAPPY CASA STORE S.R.L.	VIA TRANI 19	1.460,00
NA-BP	COSMO S.R.L.	VIA TRANI 19	1.600,00
Totale NA-BP			4.695,00
NA-AB	LATTANZIO MICHELE	VIA TRANI 19	9,00
NA-AB	TABACCHERIA SANTACROCE DI SANTACROCE GIACOMO	VIA TRANI 19	36,00
NA-AB	B & M OPTIKAL GROOP S.R.L. DI BARBARO CARLO	VIA TRANI 19	75,00
NA-AB	BARONE 1980 SRL DI CARFAGNA MICHELE	Via TRANI 19	158,00
Totale NA-AB			278,00
		TOTALE CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA	12.023,00

Il numero dei punti vendita insediate in complessi strutturati (Centro commerciale) è pari a n. 10 per una superficie commerciale di mq. 12.023,00, pari al 7,11% dell'intera superficie commerciale autorizzata nel Comune di Barletta.

2.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Barletta

2.3.1 Settore Alimentare e Misto

Dotazione di Servizio di livello cittadino

Numero Esercizi di Vicinato - Alimentari e Misto	462	Totale Mq. Esercizi di Vicinato -Alimentare e Misto	25.672,90
Numero Medie Strutture M1 - Alimentare e Misto	8	Totale Mq. Medie Strutture M1 - Alimentare e Misto	3.517,00
Numero Medie Strutture M2 - Alimentare e Misto	10	Totale Mq. Medie Strutture M2 - Alimentare e Misto	8.613,00
Numero Grandi Strutture G1 - Alimentare e Misto	1	Totale Mq. Medie Strutture M3 - Alimentare e Misto	7.050,00
Numero PDV (Punti di Vendita) Alimentare e Misto	481	Totale Metri Quadri Alimentare e Misto	44.852,90

Riepilogo

Totale Superficie Esercizi di Vicinato Settore – Settore Alimentare e Misto	25.672,90
Totale Superficie Medie e Grandi Strutture di livello cittadino - Settore Alimentare e Misto	19.180,00
Totale Superficie Settore Alimentare e Misto – Settore Alimentare e Misto	44.852,90

Indicatore di equilibrio commerciale cittadino - Settore Alimentare e Misto **1,34**

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)

2.3.2 Settore Non Alimentare

Dotazione di Servizio di livello cittadino

Numero Esercizi di Vicinato - Non Alimentari BP	334	Totale Mq. Esercizi di Vicinato - Alimentare	23.679,35
Numero Esercizi di Vicinato - Non Alimentari BI	86	Totale Mq. Esercizi di Vicinato -Non Alimentare BI	8.422,14
Numero Esercizi di Vicinato - Non Alimentari AB	653	Totale Mq. Esercizi di Vicinato -Non Alimentare AB	47.962,69
Numero Esercizi di Vicinato Settori Non Alimentari	1.073	Metri Quadri Esercizi di Vicinato Settori Non Alimentari	80.064,18

Numero Medie Strutture M1 - Non Alimentari BP	7	Totale Mq. Medie Strutture M1 - Non Alimentare BP	2.559,00
Numero Medie Strutture M1 - Non Alimentari BI	1	Totale Mq. Medie Strutture M1 - Non Alimentare BI	256,00
Numero Medie Strutture M1 - Non Alimentari AB	5	Totale Mq. Medie Strutture M1 - Non Alimentare AB	1.948,00
Numero Medie Strutture M1 Non Alimentari	13	Metri Quadri Medie Strutture M1 Non Alimentari	4.763,00

Numero Medie Strutture M2 - Non Alimentari BP	2	Totale Mq. Medie Strutture M2 - Non Alimentare BP	2.560,00
Numero Medie Strutture M2 - Non Alimentari BI	0	Totale Mq. Medie Strutture M2 - Non Alimentare BI	0,00
Numero Medie Strutture M2 - Non Alimentari AB	4	Totale Mq. Medie Strutture M2 - Non Alimentare AB	5.277,00
Numero Medie Strutture M2 Non Alimentari	6	Metri Quadri Medie Strutture M2 Non Alimentari	7.837,00

Numero Medie Strutture M3 - Non Alimentari BP	1	Totale Mq. Medie Strutture M3 - Non Alimentare BP	1.600,00
Numero Medie Strutture M3 - Non Alimentari BI	0	Totale Mq. Medie Strutture M3 - Non Alimentare BI	0,00
Numero Medie Strutture M3 - Non Alimentari AB	1	Totale Mq. Medie Strutture M3 - Non Alimentare AB	1.503,00
Numero Medie Strutture M3 Non Alimentari	2	Metri Quadri Medie Strutture M3 Non Alimentari	3.103,00

Riepilogo

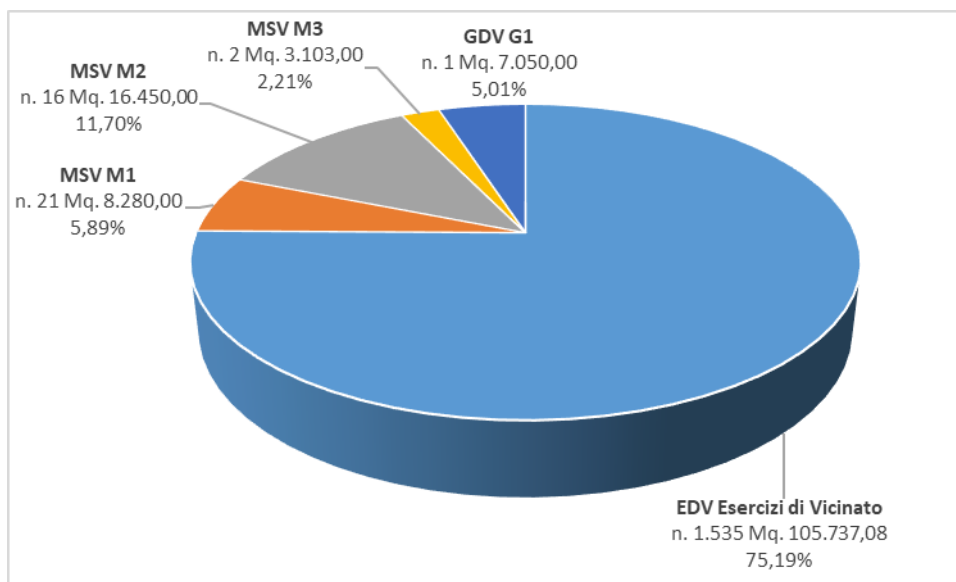
Numero Esercizi di Vicinato Non Alimentari	1.073	Metri Quadri Esercizi di Vicinato Non Alimentari	80.064,18
Numero Medie Strutture M1 Non Alimentari	13	Metri Quadri Medie Strutture M1 Non Alimentare	4.763,00
Numero Medie Strutture M2 Non Alimentari	6	Metri Quadri Medie Strutture M2 Non Alimentari	7.837,00
Numero Medie Strutture M3 Non Alimentari	2	Metri Quadri Medie Strutture M3 Non Alimentari	3.103,00
Numero PDV – Punti di Vendita Non Alimentari	1.094	Metri Quadri PDV – Punti di Vendita Non Alimentari	95.767,18

Totale Superficie Esercizi di Vicinato Settori Non Alimentare	80.064,18
Totale Superficie Medie e Grandi Strutture Settori Non Alimentare	15.703,00
Totale Superficie Settori Non Alimentare	95.767,18

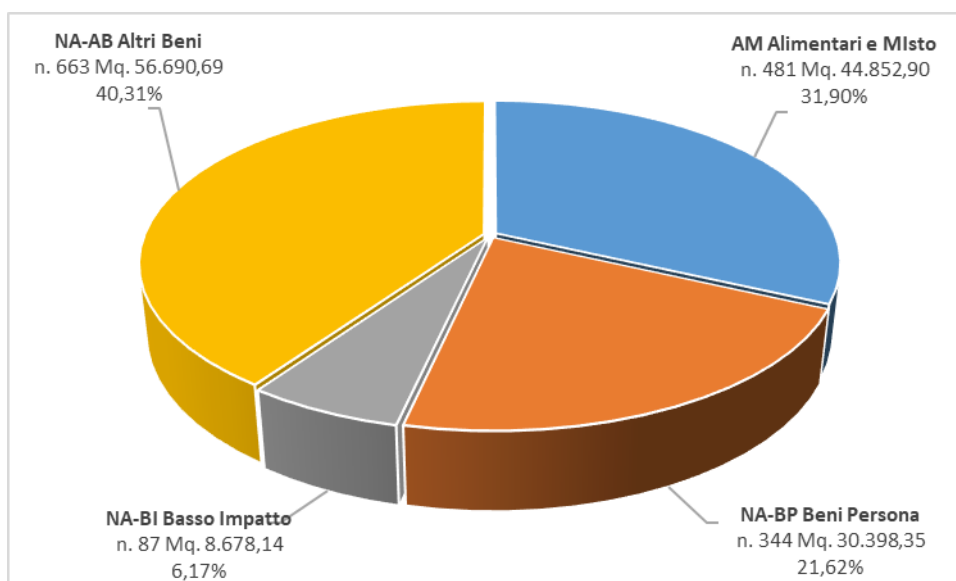
Indicatore di equilibrio commerciale cittadino - Settori Non Alimentare **5,10**

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)

Comune di Barletta
Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia dimensionale



Comune di Barletta
Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia merceologica



2.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva di Barletta, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati cinque indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

1. Indice di Servizio al Consumatore (**IS**);
2. Indice di Distribuzione Territoriale (**ID**);
3. Indice di Equilibrio Commerciale (**IE**);
4. Indice di Copertura Territoriale (**ICT**);
5. Indice di Densità Territoriale (**IDT**);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)**, come definito dall'articolo n.6 comma 5.2 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27 è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$\text{IS} = \frac{\text{MQV}}{\text{Ab.}/1000}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)** è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$\text{ID} = \frac{\text{N.PDV}}{\text{Ab.}/1000}$$

3. L'**Indice di Equilibrio Commerciale (IE)** è dato dal rapporto tra i metri quadri di vendita delle diverse tipologie dei canali distributivi e descrive l'equilibrio tra il servizio offerto al consumatore dai diversi canali distributivi. L'Indice di Equilibrio tra i canali distributivi EDV (Esercizi di Vicinato) e MSV (Medie Strutture di Vendita) viene così calcolato:

$$\text{IE} = \frac{\text{MQV (EDV)}}{\text{MQV (MSV)}}$$

Quando l'Indice di Equilibrio è uguale a 1, il servizio al consumatore è equamente distribuito tra i canali di vendita in esame.

4. L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$\text{ICT} = \frac{\text{MQV}}{\text{KMQ}}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfettibile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei Comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

5. L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$\text{IDT} = \frac{\text{N. PDV}}{\text{KMQ}}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

2.5 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nel Comune di Barletta

Totale popolazione residente nel Comune al 01.01.2018	94.477
Totale estensione territorio comunale Km².	149,35
Densità abitativa per Km². (abitanti per Km².)	632,57

Fonte dati: www.tuttitalia.it

IS - Indice di Servizio (Metri quadri vendita/Popolazione/1000)

Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti	1.488,41
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>474,75</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>1.013,66</i>

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti	1.119,18
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>271,74</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>847,44</i>
Totale Mq. Medie Strutture per 1000 abitanti	294,60
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>128,39</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>166,21</i>
di cui:	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	87,64
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>37,23</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>50,41</i>
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	174,12
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>91,17</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>82,95</i>
Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	32,84
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>32,84</i>
Totale Mq. Grandi Strutture per 1000 abitanti	74,62
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>74,62</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>0,00</i>
di cui:	
Totale Mq. Grandi Strutture G2 per 1000 abitanti	74,62
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>74,62</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>0,00</i>
Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti	369,22
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>203,01</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>166,21</i>

ID - Indice di Distribuzione Territoriale (N. PDV/Popolazione/1000)

Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti	16,67
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>5,09</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>11,58</i>

ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

Metri quadrati di vendita per Kmq.	941,55
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>300,32</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>641,23</i>

IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

Numero Punti Vendita per Kmq.	10,55
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>3,22</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>7,33</i>

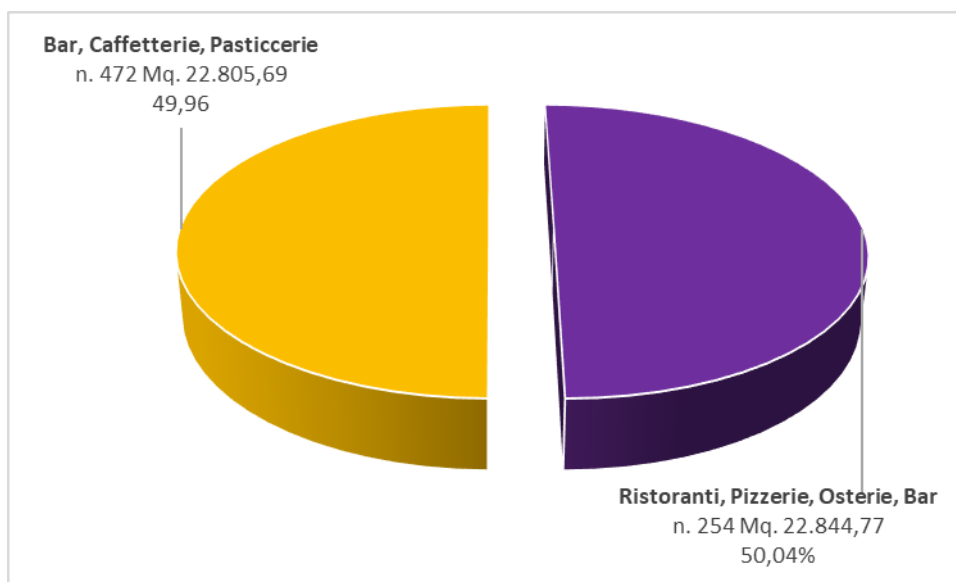
IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV)

Indice generale di Equilibrio Commerciale	3,03
<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	<i>1,34</i>
<i>IE Settori Non Alimentari</i>	<i>5,10</i>

2.6 Pubblici Esercizi

Tipologia Pubblici Esercizi	Numero	Metri Quadri
Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi simili)	254	22.844,77
Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili)	472	22.805,69
Totale	726	45.650,46

Comune di Barletta Riepilogo tipologia di Esercizi Pubblici



2.7 Attività commerciali su aree pubbliche

Le attività commerciali esercitate su aree pubbliche del Comune di Barletta riportano la seguente situazione:

2.7.1 Mercati giornalieri

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercatino di Borgovilla (Via Buonarroti)	16	4	3	8	0	31
Totale	16	4	3	8	0	31

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercatino Medaglie d'Oro (Via Vitrani e Via Chieffi)	12	9	0	9	0	30
Totale	12	9	0	9	0	30

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercato Piazza Di Vittorio (Piazza Giuseppe Di Vittorio)	52	0	0	21	0	73
Totale	52	0	0	21	0	73

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercato Coperto Achille Bruni (Via Achille Bruni e Via G. Calò)	28	0	0	0	0	28
Totale	28	0	0	0	0	28

2.7.2 Mercato settimanale del Sabato

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Alimentari	Alimentari	Alimentari	Alimentari	Alimentari
Via Rossini, Zona tra Via Achille Bruni e Via Canosa	68	0	0	324	0	392
Totale	68	0	0	324	0	392

2.7.3 Posteggi fuori mercato giornalieri

Posteggi fuori mercato giornalieri di Somministrazione Alimenti e Bevande

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Litoranea Pietro Mennea, angolo via San Samuele	1	0	0	0	0	1
Litoranea Pietro Mennea (come da planimetria)	5	0	0	0	0	5
Totale	6	0	0	0	0	6

2.7.4 Posteggi fuori mercato bisettimanali non alimentari (Piante e Sementi - Mercoledì e Venerdì)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Tratto da Piazza Aldo Moro a via Mura Spirito Santo	0	0	0	6	0	6
Zona della città da individuare con apposita ordinanza sindacale	0	0	0	1	0	1
Totale	0	0	0	7	0	7

2.7.5 Posteggi fuori mercato stagionali giornalieri (Melonari - dal 15 giugno al 15 settembre)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Via Regina Margherita angolo via Della Repubblica	1	0	0	0	0	1
Via Cristoforo Colombo nei pressi dell'area di accesso al porto	1	0	0	0	0	1
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)	1	0	0	0	0	1
Via Madonna della Croce angolo via Delle Belle Arti	1	0	0	0	0	1
Via Barberini angolo via Delle Belle Arti	1	0	0	0	0	1
Piazza 13 febbraio 1503 dal civico 8 al civico 10	1	0	0	0	0	1
via Palmitessa nei pressi della Scuola Dibari	1	0	0	0	0	1
Totale	7	0	0	0	0	7

2.7.6 Posteggi fuori mercato settimanali (Frutta secca - Domeniche e festivi)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Piazza Castello all'altezza del civico 1	1	0	0	0	0	1
Piazza Aldo Moro	4	0	0	0	0	4
Via Straniero all'altezza del civico 59	1	0	0	0	0	1
Via delle Belle Arti angolo via Barberini	1	0	0	0	0	1
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)	1	0	0	0	0	1
Via Imbriani all'altezza del civico 20	1	0	0	0	0	1
Totale	9	0	0	0	0	9

2.7.7 Fiere, Mostre e Mercatini

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa Patronale Maria Santissima dello Sterpeto e San Ruggiero Via Ferdinando Cafiero, Piazza Marina, Via Mura San Cataldo, Via Vescovo di Canne, Piazza Castello e Via Cavour	ven/sab/dom. 2^ domenica di luglio	20	0	154	0	174
Totale		20	0	154	0	174

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Santa Lucia Via Carlo V d'Asburgo/Via Cavour o in altra zona centrale individuata con ordinanza sindacale	13 dicembre	22	0	55	0	77
Totale		22	0	55	0	77

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Santa Rita Via Regina Margherita, nei pressi della chiesa di San Benedetto	22 maggio	4	0	9	0	13
Totale		4	0	9	0	13

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di S. Antonio Via Vitrani, nei pressi della chiesa del Buon Pastore	13 giugno	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di S. Francesco Via Milano, nei pressi della chiesa dell'Immacolata	3-4 ottobre	4	0	9	0	13
Totale		4	0	9	0	13

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Ruggiero Piazza Plebiscito e Via Cialdini, nei pressi del Convento di San Ruggiero	30 dicembre	5	0	9	0	14
Totale		5	0	9	0	14

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa dei Santi Medici Via Petrarca, nei pressi della chiesa del S.S. Crocifisso	dal 26 settembre al 1 ottobre	3	0	5	0	8
Totale		3	0	5	0	8

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Filippo Via Mons. Dimiccoli, nei pressi della chiesa di San Filippo Neri	26 maggio	2	0	3	0	5
Totale		2	0	3	0	5

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa Cuore Immacolato Via Barberini, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato	10-12 giugno	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Paolo Apostolo Via Donizetti nei pressi della Chiesa di San Paolo Apostolo	27-28-29 giugno	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa della Sacra Famiglia via Canosa nei pressi della Chiesa delle Sacra Famiglia	ultimo fine settimana di settembre	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa della Madonna del Pozzo Piazza Monte della Pietà nei pressi della Chiesa Santa Maria della Vittoria	12 settembre	4	0	4	0	8
Totale		4	0	4	0	8

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa dell'Esaltazione della Croce C.so Vittorio Emanuele, C.so Garibaldi, Via Nazareth nei pressi della Basilica del Santo Sepolcro	14-15 settembre	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Michele Arcangelo tratto di C.so Vittorio Emanuele che va da via San Vito a via Consalvo da Cordova	28-29 settembre	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa del Carnevale C.so Vittorio Emanuele	domenica, giovedì e martedì grasso	0	0	3	0	3
Totale		0	0	3	0	3

RIEPILOGO MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO, FIERE E FESTE

Denominazione	Posteggi Alimentari	Posteggi Prod. Agricoli	Posteggi Non Aliment.	Totale Posteggi
Mercati giornalieri	111	13	38	162
Mercati settimanali	68	0	324	392
Posteggi fuori mercato giornalieri annuali	6	0	0	6
Posteggi fuori mercato bisettimanali annuali	0	0	7	7
Posteggi fuori mercato settimanali annuali	9	0	0	9
Posteggi fuori mercato giornalieri stagionali	7	0	0	7
Mercatini, Sagre e Feste	94	0	296	390
Totale posteggi nei vari mercati	295	13	665	973
di cui:				
<i>Festa Patronale SS. Maria dello Sterpeto e San Ruggiero</i>	20	0	154	174
<i>Festa di Santa Lucia</i>	22	0	55	77
<i>Festa di Santa Rita</i>	4	0	9	13
<i>Festa di S. Antonio</i>	5	0	10	15
<i>Festa di San Francesco</i>	4	0	9	13
<i>Festa di San Ruggiero</i>	5	0	9	14
<i>Festa dei Santi Medici</i>	3	0	5	8
<i>Festa di San Filippo</i>	2	0	3	5
<i>Festa Cuore Immacolato</i>	5	0	5	10
<i>Festa San Paolo Apostolo</i>	5	0	5	10
<i>Festa della Sacra Famiglia</i>	5	0	5	10
<i>Festa della Madonna del Pozzo</i>	4	0	4	8
<i>Festa dell'Esaltazione della Croce</i>	5	0	10	15
<i>Festa di San Michele Arcangelo</i>	5	0	10	15
<i>Festa del Carnevale</i>	0	0	3	3

2.8 Punti Vendita di quotidiani e periodici

La consistenza delle rivendite di quotidiani e periodici è definita nella seguente tabella:

N.	Denominazione	Ubicazione
1	Dibari Anna	Via Imbriani
2	Cartolibreria Surdi Eugenio	Piazza Conteduca
3	Saracino Savino	Via Zanardelli
4	Piazzolla Giovanni	Via De Nicola
5	Santo Francesco	Corso Vittorio Emanuele
6	Piazzolla Giovanni	Via De Nicola
7	Carbone Giovanni	Via Imbriani
8	Dicorato Lucia	Via Canosa 53
9	Cartolibreria Nero su Bianco S.n.c. di Nicola e Roberto Nero	Viale Dante Alighieri
10	Dicorato Ruggiero	Via Ferdinando D'Aragona
11	Giotta Agata	Via Manfredi
12	Ciannarella Nicola	Via Madonna Della Croce
13	Coop. Alleanza	Via Trani 19
14	Sciacalepore Concetta	Via Delle Querce 1/C
15	Santeramo Michele	Via Filograsso 20/22
16	Filannino Daniele	Via Ponchielli 24
17	Lionetti Paolo	Via Milano 102
18	Vitale Giuseppina	Via Trani 142
19	Cristofaro Antonio Adriano	Vicoletto S. Lucia 24
20	Lanotte Maurizio	Via Foggia 88
21	Passaro Nicoletta	Via Dei Pini 58
22	Roggio Giuseppe	Via R. Musti 27
23	Mininni Massimo	Corso Garibaldi 110
24	Sinisi Raffaele	Via Barberini 26
25	Edicola Spadaro	Via Canosa 102
26	Tupputi Maria Luisa	Via Achille Bruni 109

2.9 Distributori di carburante

La consistenza della rete di distribuzione dei carburanti è riepilogata nella seguente tabella:

N.	Denominazione	Ubicazione
1	LEVANTE PETROLI S.r.l.	Strada Statale 170 Km. 23 + 121
2	CLAM del dott. Manuti Aldo S.r.l.	Via Canosa 84
3	CLAM del dott. Manuti Aldo S.r.l.	Via Parrilli 2-4-6
4	CLAM del dott. Manuti Aldo S.r.l.	Via Violante 1
5	DALVAS S.r.l.	Via Lungomare Pietro Paolo Mennea 30
6	API Anonima Petroli Italiana S.p.A.	Strada Statale 544 km. 44 + 500
7	API Anonima Petroli Italiana S.p.A.	Via Leonardo da Vinci
8	API Anonima Petroli Italiana S.p.A.	Via Andria
9	API Anonima Petroli Italiana S.p.A.	Strada Provinciale 159 km. 43 + 730
10	API Anonima Petroli Italiana S.p.A.	Strada Provinciale 63 per San Ferdinando di Puglia km. 3 + 235
11	API Anonima Petroli Italiana S.p.A.	Via Trani (ex Strada Statale 16) km. 747 + 749
12	API Anonima Petroli Italiana S.p.A.	Strada Statale 170 Km. 27 + 750
13	API Anonima Petroli Italiana S.p.A.	Corso Vittorio Emanuele
14	IP Italiana Petroli S.p.A.	Strada Statale 16 km. 750 + 085
15	IP Italiana Petroli S.p.A.	Via Barberini
16	ENI S.p.A.	Via Canosa (Strada Statale 93) Km. 3
17	ENI S.p.A.	Via Foggia 12
18	ENI S.p.A.	Via Provinciale per Trani
19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Via Foggia
20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Strada Statale 16 Km. 748 + 593
21	BASILE PETROLI S.p.A.	Viale Regina Margherita 240
22	BASILE PETROLI S.p.A.	Piazza 13 febbraio 1503, 7
23	BASILE PETROLI S.p.A.	Strada Statale 170 Km. 25 + 540
24	TAMOIL ITALIA S.p.A.	Via San Samuele 1
25	ITASOIL S.r.l.	Via Trani (ex Strada Statale 16) km. 748 + 808,40

3. Analisi della rete distributiva locale: gli indicatori di servizio, distribuzione equilibrio, copertura e densità commerciale

Sulla scorta della rilevazione dei dati della rete distributiva cittadina, sono stati individuati cinque indicatori, utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito ai consumatori:

1. **“Indice di servizio al consumatore (IS)”**, che testimonia la funzionalità del servizio di distribuzione di beni di consumo alimentari e non, assicurando il maggior equilibrio possibile tra rete commerciale e domanda dei consumatori. Tale equilibrio è identificato dall’indicatore di servizio al consumatore, espresso dal rapporto $Mq/1000$ abitanti per ogni tipologia merceologica e dimensionale degli esercizi commerciali delle varie porzioni di territorio prese in esame (scala sovracomunale; scala cittadina; scala di porzioni di territorio della città, ecc.).
2. **“Indice Distribuzione (ID)”**, che evidenzia il miglioramento dell’accessibilità e della prossimità al punto vendita da parte del consumatore, assicurando la maggiore e più equilibrata distribuzione possibile di punti vendita sul territorio. Tale equilibrio è identificato dall’indicatore di distribuzione dei punti vendita, espresso dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell’area presa in considerazione ($N.PDV/1000$ abitanti).
3. **“Indice di Equilibrio commerciale (IE)”**, utile a pervenire alla razionalizzazione e al progressivo ammodernamento degli esercizi che compongono la rete distributiva. Questo delicato equilibrio è espresso dall’indicatore di equilibrio commerciale che è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e quella delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, all’interno della scala territoriale presa in considerazione;
4. **“Indice Copertura Territoriale (ICT)”**, che mira ad equilibrare la presenza degli esercizi con l’assetto urbanistico e territoriale previsto dalle normative e dagli strumenti urbanistici, nonché con i flussi di traffico e con le gravitazioni della popolazione non residente. Tale risultato è fornito dal rapporto tra metri quadrati di vendita ed estensione territoriale dell’area in esame (MQV/KMQ), ma anche da
5. **“Indice Densità Territoriale (IDT)”**, esplicitato dal rapporto tra il numero di esercizi e l’ampiezza dell’area presa in considerazione ($N.PDV/MQV$).

3.1 Indicatori di servizio, di dotazione e di equilibrio della rete distributiva del Comune di Barletta

Il calcolo degli indicatori di servizio, di dotazione e di equilibrio della rete distributiva viene effettuato sulla base dei dati rivenienti dalla valutazione della consistenza della rete commerciale (di cui al precedente capitolo 2), combinati con i dati rilevati della popolazione e di estensione del territorio comunale, che risultano essere:

Totale popolazione residente nel Comune al 01.01.2018	94.477
Totale estensione territorio comunale Km².	149,35
Densità abitativa per Km². (abitanti per Km².)	632,57

Fonte dati: www.tuttitalia.it

IS - Indice di Servizio (Metri quadri vendita/Popolazione/1000)

Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti	1.488,41
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>474,75</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>1.013,66</i>

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti	1.119,18
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>271,74</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>847,44</i>
Totale Mq. Medie Strutture per 1000 abitanti	294,60
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>128,39</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>166,21</i>
di cui:	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	87,64
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>37,23</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>50,41</i>
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	174,12
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>91,17</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>82,95</i>
Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	32,84
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>32,84</i>
Totale Mq. Grandi Strutture per 1000 abitanti	74,62
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>74,62</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>0,00</i>
di cui:	
Totale Mq. Grandi Strutture G2 per 1000 abitanti	74,62
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>74,62</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>0,00</i>
Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti	369,22
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>203,01</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>166,21</i>

ID - Indice di Distribuzione Territoriale (N. PDV/Popolazione/1000)

Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti	16,67
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>5,09</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>11,58</i>

ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

Metri quadrati di vendita per Kmq.	941,55
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>300,32</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>641,23</i>

IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

Numero Punti Vendita per Kmq.	10,55
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>3,22</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>7,33</i>

IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV)

Indice generale di Equilibrio Commerciale	3,03
<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	<i>1,34</i>
<i>IE Settori Non Alimentari</i>	<i>5,10</i>

3.2 Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo

L'area da sottoporre ad incentivi corrisponde al Centro Antico e alle zone limitrofe di particolare pregio. Essa è perimetrata come segue:

- Via Cristoforo Colombo;
- Lungomare Pietro Paolo Mennea, fino all'incrocio con Via San Samuele;
- Via San Samuele, fino all'incrocio con Via Manfredi;
- Via Manfredi;
- Corso Vittorio Emanuele;
- Via Roma;
- Via Milano;
- Via Montegrappa;
- Via Imbriani;
- Via Carli;
- Piazza Conteduca;
- Via Indipendenza;
- Via Leontina;
- Via De Nittis;
- Via Isidoro Alvisi;
- Via Ferdinando D'Aragona;
- Via Andria;
- Piazza Fratelli Cervi;
- Via Trani;
- Via Della Misericordia;
- Viale Regina Elena;
- Via Ferdinando Cafiero, fino all'incrocio con Via Cristoforo Colombo.

Planimetria delle aree da sottoporre a misure di incentivo



Capitolo 4

Le novità intervenute nella programmazione della rete distributiva e le previsioni di adeguamento commerciale

1. La programmazione generale della rete distributiva

1.1 I procedimenti amministrativi in materia di commercio dopo l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno

I procedimenti amministrativi in materia di commercio sono stati profondamente modificati a seguito dell'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno, prodotta a livello nazionale con il D.Lgs. 59/2010.

1.2 La Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio" e il successivo aggiornamento operato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

A livello regionale pugliese con la pubblicazione della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (d'ora in avanti "Codice del Commercio") e del successivo aggiornamento con la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, si è proceduto ad un'ampia sistematizzazione di tutta la materia afferente alla disciplina delle attività commerciali, abrogando contestualmente una serie di disposizioni legislative regionali rese obsolete dalla nuova disciplina.

Il "Codice del Commercio" ha abrogato le seguenti norme:

- a) Legge Regionale 1° agosto 2003, n. 11 (*Nuova disciplina del commercio*);
- b) Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 (*Disciplina del commercio su aree pubbliche*);
- c) Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (*Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*).

nonché ha adeguato la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio) alle seguenti norme:

- legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Il "Codice del Commercio" ha definito prioritariamente ciò che costituisce attività commerciale:

Articolo 1: Oggetto

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina l'esercizio dell'attività commerciale, in tutte le sue forme.
2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:
 - a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
 - b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - c) il commercio su aree pubbliche;
 - d) la somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) la distribuzione dei carburanti;
 - f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

3. *La presente legge non si applica:*

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche e integrazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modifiche e integrazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;*
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modifiche;*
- c) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);*
- d) agli artigiani iscritti nell'albo di cui alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;*
- e) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al dettaglio, i prodotti provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erbativo, di fungatico e di diritti simili;*
- f) alle attività disciplinate dalla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo) e dalla legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast - B&B);*
- g) alle attività disciplinate dal "regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati", emanato con decreto Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;*
- h) alle attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuita;*
- i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;*
- j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche;*
- k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;*
- l) alla vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni.*

Il "Codice del Commercio" ha precisato all'articolo 2 le finalità dell'intervento legislativo regionale:

Articolo 2: Finalità

1. *La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, persegue le seguenti finalità:*
 - a) *la tutela dei consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e dalla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti) e in particolare:*
 - 1) *la tutela della salute;*
 - 2) *la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;*
 - 3) *una adeguata informazione e una corretta pubblicità;*
 - 4) *l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;*
 - 5) *l'educazione al consumo;*
 - 6) *la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;*
 - 7) *la possibilità di usufruire di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento;*
 - b) *la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;*
 - c) *lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;*
 - d) *tener conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio e al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa, ex articolo 41 della Costituzione;*
 - e) *l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e più in generale alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali;*
 - f) *il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;*
 - g) *il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri storici e alle aree urbane; alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione; alle aree rurali e ai comuni con minore dotazione di servizio;*
 - h) *la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese che vendono al dettaglio e somministrano alimenti e bevande, con particolare riguardo ai titolari d'impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;*
 - i) *la creazione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;*
 - j) *la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra Regione e comuni;*
 - k) *l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;*
 - l) *la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;*
 - m) *favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di*

innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate e/o che siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento della Regione e degli enti locali;

n) favorire l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti garantendo una sufficiente articolazione del servizio, incrementando anche qualitativamente i servizi resi all'utenza e promuovendo la diffusione dei carburanti eco-compatibili;

o) garantire il diritto di informare ed essere informati attraverso una rete di vendita dedicata all'informazione, articolata in maniera omogenea ed equilibrata sull'intero territorio regionale.

o) bis favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio.

Infine, con specifico riferimento alle attività di pianificazione commerciale da parte dei Comuni, il "Codice del Commercio" ha dettato disposizioni estremamente precise che sono state riepilogate nell'articolo 12 della legge regionale.

Art. 12: Strumenti comunali di programmazione e incentivazione

1. I comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo.

2. Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi:

a. un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:

1. una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;

2. la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

b. una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;

c. l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;

d. le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.

3. Il documento strategico del commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base delle finalità di cui all'articolo 2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.

4. Il comune definisce:

a. i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;

b. gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;

c. le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;

d. i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

1. le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
2. le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
3. la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
4. la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
5. le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al D.Lgs. 228/2001, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
6. le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
7. la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
8. le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;

e. i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

1. la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
2. le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
3. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
4. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
5. le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
6. le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;

f. per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).

* * *

Per le ulteriori disposizioni di carattere specifico si rimanda al precedente **Capitolo 1 “La Normativa in materia di Commercio, Paragrafo 2 “Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia”**, nel quale sono stati riportati gli articoli del “Codice del Commercio” che hanno un'influenza diretta nella redazione del presente Documento Strategico del Commercio del Comune di Barletta.



Comune di Barletta

IL PIANO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n. 11

Capitolo 5

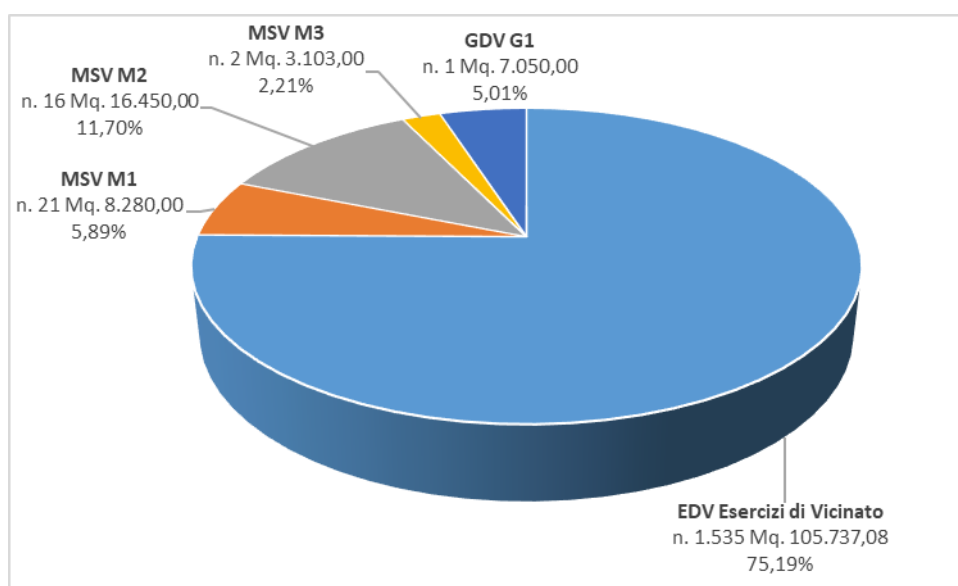
Il Piano delle Medie Strutture di Vendita

1. Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Barletta

La pregressa attività di valutazione del commercio nel Comune di Barletta – svolta ai sensi della L.R. 24/2015, art. 12, comma 2 – ha evidenziato che al 31.03.2019 risultano operativi nel territorio di Barletta n. 480 esercizi commerciali al dettaglio (con esclusione di quelli che svolgono attività prevalente di farmacia, tabacchi, edicole, distributori di carburante, artigianato, ecc.), per un totale di mq. 117.504,30 suddivisi per tipologia dimensionale nel seguente modo:

N.	Tipologia dimensionale	Totale Metri Quadri Vendita	% sul Totale
1.535	Esercizi di Vicinato (EDV)	105.737,08	75,19
21	Media Struttura Vendita M1	8.280,00	5,89
16	Media Struttura Vendita M2	16.450,00	11,70
2	Media Struttura Vendita M3	3.103,00	2,21
0	Grande Struttura Vendita G1	0,00	0,00
1	Grande Struttura Vendita G2	7.050,00	5,01
1.575	Totale	140.620,08	100,00

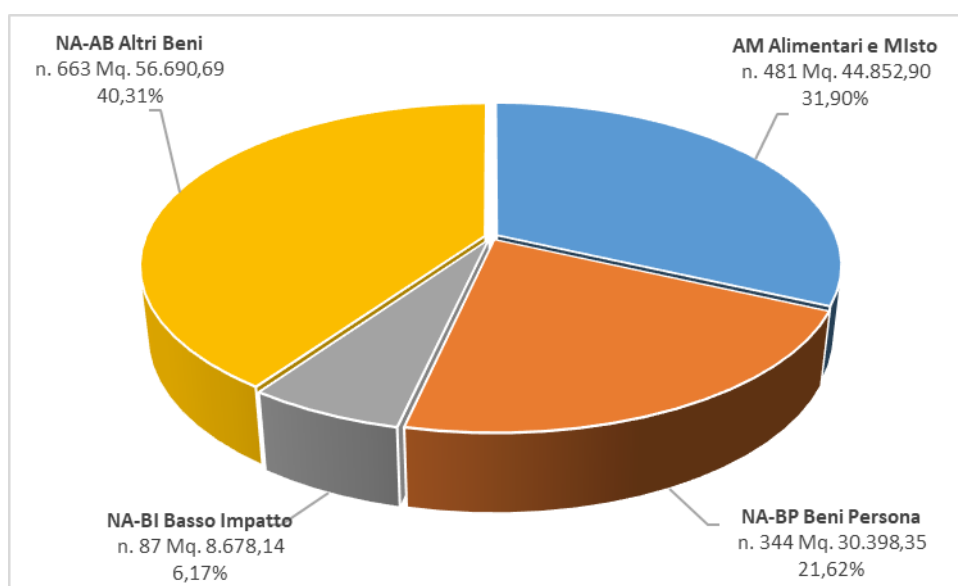
Comune di Barletta
Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia dimensionale



I punti di vendita sopra illustrati, anche graficamente, per tipologia dimensionale sono così classificati per tipologia di settore merceologico:

N.	Tipologia Merceologica	Totale Mq. Vendita	% sul Totale
481	PDV Settore Alimentare e Misto	44.852,90	31,90
344	PDV Settore Non Alimentare - Beni Persona	30.398,35	21,62
87	PDV Settore Non Alimentare - Beni Basso Impatto	8.678,14	6,17
663	PDV Settore Non Alimentare - Altri Beni	56.690,69	40,31
1.575	Totale	140.620,08	100,00

Comune di Barletta
Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia merceologica



2. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva di Barletta, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati quattro indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

- 6. Indice di Servizio al Consumatore (IS);
- 7. Indice di Distribuzione Territoriale (ID);
- 8. Indice di Copertura Territoriale (ICT);
- 9. Indice di Densità Territoriale (IDT);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)** è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$IS = \frac{MQV}{Ab./1000}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)** è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$ID = \frac{N.PDV}{Ab./1000}$$

3. L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$ICT = \frac{MQV}{KMQ}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfezionabile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

4. L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$IDT = \frac{N. PDV}{KMQ}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

2.1 Indicatori di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita nel Comune di Barletta

Gli indicatori di servizio permettono di mettere in relazione il numero dei punti di vendita (PDV) e le superficie di vendita (MQV) delle Medie e Grandi Strutture di Vendita, con i dati territoriali restituendo la dotazione di servizio commerciale in funzione della popolazione e/o dell'estensione dell'ambito urbano.

Il numero di Medie e Grandi Strutture di Vendita presenti nel Comune di Barletta è di **40 unità**, per uno sviluppo di superficie di vendita complessiva pari a **mq. 34.883,00**.

Sulla scorta di questi dati, la dotazione di servizio di Medie e Grandi Strutture di Vendita di Barletta risulta essere determinata in:

IS (Indice di Servizio) = metri quadrati di vendita **369,22** ogni 1000 abitanti;

ID (Indice Distribuzione Territoriale) = n. punti/vendita pari a **0,42** per ogni 1000 abitanti;

ICT (Indice di Copertura Territoriale) = metri quadrati di vendita **233,57** per Kmq.

IDT (Indice di Densità Territoriale) = numero punti vendita **0,27** per Kmq.

3. Il Piano delle Medie Strutture di vendita

Le indicazioni del presente Piano delle Medie Strutture di Vendita del Comune di Barletta sono sviluppate nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento. Esse individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti.

La programmazione delle Medie Strutture di Vendita persegue le seguenti finalità:

- minimizzare l'impatto delle medie strutture di vendita sul territorio in termini ambientali, urbanistici e sociali;
- favorire la trasformazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree all'interno del Comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;
- favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
- tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio all'utente presente e atteso;
- tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;
- favorire gli interventi oggetto di un accordo territoriale, che garantisca il coinvolgimento dell'ente locale, che identifichi l'iniziativa come strategica per lo sviluppo del territorio;
- tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità.

Le norme del presente Piano delle Medie Strutture del Comune di Barletta hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all'approvazione del provvedimento successivo.

Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione, il Comune di Barletta verifica gli effetti del presente piano e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.

La proposta di nuovo regolamento viene predisposta 120 giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dall'Osservatorio Regionale sul Commercio.

Il presente Piano definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. I parametri garantiscono il conseguimento delle finalità di corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contenimento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art. 41 Costituzione, all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

3.1 Norme di riferimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", articolo 17, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, le Medie Strutture di Vendita sono sottoposte alla seguente disciplina:

Comma 2

In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 222/2016:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio;
- b) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un'area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. E' necessario procedere all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni.

Comma 5

Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- c) l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;
- d) l'impegno al rispetto del CCNL.

Comma 6

Il Comune di Barletta adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle Medie Strutture di Vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Comma 8

Le norme sulle procedure di valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla documentazione necessaria alla presentazione, sono contenute nella normativa di cui all'articolo 3 della L.R 24/2015 (lettere a, c) e sono coordinate con quanto previsto dalle norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Comma 9

Le procedure di valutazione sono volte a:

- a) garantire la trasparenza del procedimento e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- b) garantire l'insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale;
- c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento al fine di assicurare la migliore qualità degli insediamenti;
- d) definire il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Comma 14

L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio per le medie strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa per non più di due volte dal Comune di Barletta.

Comma 14 bis

E' concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In ogni caso l'ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni.

Comma 15

Il cambiamento merceologico dell'esercizio o di parte della sua superficie di vendita è subordinato ad autorizzazione, se si tratta di un cambiamento in medie e grandi strutture di vendita da settore alimentare a non alimentare o da non alimentare ad alimentare.

3.2 Dotazioni di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Barletta

Nel Comune di Barletta la dotazione di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita risulta la seguente:

Totale popolazione residente nel Comune al 01.01.2018	94.477
Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti	369,22
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>203,01</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>166,21</i>

Totale Mq. Medie Strutture per 1000 abitanti	294,60
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>128,39</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>166,21</i>
di cui:	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	87,64
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>37,23</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>50,41</i>
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	174,12
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>91,17</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>82,95</i>
Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	32,84
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>32,84</i>
Totale Mq. Grandi Strutture per 1000 abitanti	74,62
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>74,62</i>
di cui:	
Totale Mq. Grandi Strutture G1 per 1000 abitanti	0,00
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>0,00</i>
Totale Mq. Grandi Strutture G2 per 1000 abitanti	74,62
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>74,62</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>0,00</i>

3.3 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande.

Al fine di contemperare l'impatto di eventuali nuove medie strutture di vendita sul territorio urbano del Comune di Barletta, i limiti insediativi nelle aree che consentono l'insediamento e/o il trasferimento di Medie Strutture di Vendita sono così determinati:

Zona Omogenea A

A Centro antico - A1 Zona di interesse storico

Esclusivamente tipologia M1 (251 -600), con possibilità di monetizzazione delle aree a parcheggio;

Nella Zona Omogenea A possono insediarsi solo Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (mq. 251 -600). In detta Zona Omogenea A è possibile, previa convenzione da stipulare con l'Amministrazione Comunale, applicare le seguenti deroghe agli standard pertinenziali, ai sensi del Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 1, lettera b):

- fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari e miste;
- fino al 100% per le strutture non alimentari.

In detta Zona Omogenea A è inoltre possibile prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali della superficie di parcheggi dovuti, secondo i seguenti criteri di monetizzazione per metro quadro di parcheggio dovuto (R.R. 11/2018, articolo 3, comma 1, lettera a):

Tipologia Merceologica	M1 (mq. 251-600)	M2 (mq. 601-1.500)
AM - Alimentare e misto	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.

La convenzione con l'Amministrazione Comunale dovrà essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano (Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 2).

Le somme dovute in forza della Convenzione a stipularsi con l'Amministrazione Comunale sono da considerare "una tantum". Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto le precedenti convenzioni a cadenza annuale per la monetizzazione di parcheggi.

Zona Omogenea B

B1 - Zona edificata a nord della ferrovia, articolata in 4 sottozone

B2 - Zona edificata da ristrutturare o da ricostruire

B3 - Zona già industriale da trasferire

B4 - Zona edificata a sud della ferrovia, articolata in 2 sottozone

B5 - Zona edificata secondo PL, PP, PZ

Nella Zona Omogenea B possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (mq. 251 - 600) e di tipologia M2 (mq. 601 - 1500).

In tali aree - in presenza di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della L.R. 24/2015 e previa convenzione a stipularsi con l'Amministrazione Comunale - è possibile prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali della superficie di parcheggi dovuti, secondo i seguenti criteri di monetizzazione per metro quadro di parcheggio dovuto (R.R. 11/2018, articolo 3, comma 1, lettera a):

Tipologia Merceologica	M1 (mq. 251-600)	M2 (mq. 601-1.500)
AM - Alimentare e misto	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.

La convenzione con l'Amministrazione Comunale dovrà essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano (Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 2).

Le somme dovute in forza della Convenzione a stipularsi con l'Amministrazione Comunale sono da considerare "una tantum". Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto le precedenti convenzioni a cadenza annuale per la monetizzazione di parcheggi.

Zona Omogenea C

C1 - Zona di espansione, articolata in 2 sottozone

C2 - Zona di espansione per edilizia residenziale pubblica

Tipologia M1 (251-600) - Tipologia M2 (601 - 1500) – Tipologia M3 (1501 – 2500), solo con disponibilità effettiva delle aree a parcheggio. Non è consentita l'alternativa della monetizzazione delle aree a parcheggio.

Nelle Zone Omogenee C possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (251-600) - Tipologia M2 (601 - 1500) – Tipologia M3 (1501 – 2500), solo con disponibilità effettiva delle aree destinate a parcheggi pertinenziali.

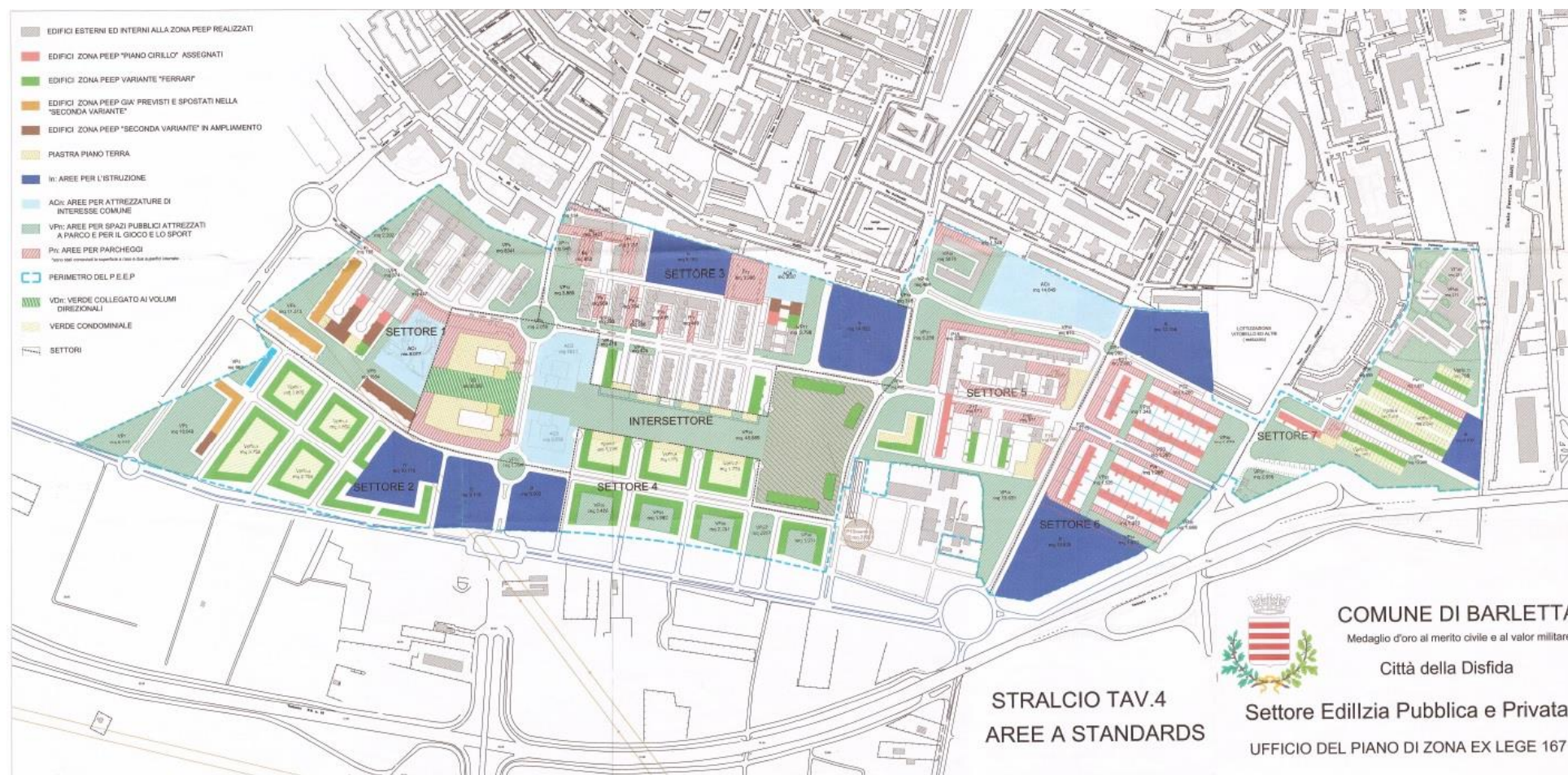
Non è consentita l'alternativa della monetizzazione delle aree a parcheggio.

L'insediamento di medie strutture di tipologia M3 devono obbligatoriamente rispettare i seguenti requisiti di accessibilità: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura (R.R. 11/2018, articolo 5, comma 1, lettera c).

In prima fase e in via sperimentale, nel periodo di vigenza del presente documento e comunque non oltre tre anni dalla data di approvazione, allo scopo di favorire il tessuto urbano nelle zone di nuova urbanizzazione in Zona Omogenea C di cui all'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018 e della Delibera C.C. n. 39 del 20.07.2016, al fine dell'ottemperanza degli standard previsti dal precedente comma 2, fermo restando le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento, sino al limite dimensionale di superficie M2, le aree destinate a standard pertinenziali di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione dal parte del concessionario. La convenzione che disciplinerà l'utilizzo di tali aree dovrà prevedere il pagamento, da parte del concessionario, di un canone annuo a metro quadrato così come definito dalla delibera di C. C. n. 39 del 20/07/2016 (€ 7,5 annui per ogni metro quadro di superficie oggetto della convenzione).

Le aree per parcheggi da affidare in concessione, rinvenienti dagli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, sono individuate nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente documento, in colore rosso rigato. Non sarà possibile affidare in concessione aree non ricomprese nell'allegata planimetria identificativa.

Planimetria delle aree da affidare in concessione per l'assolvimento degli standard pertinenziali



Ai fini della concessione e quindi del rilascio della licenza d'esercizio, il concessionario dovrà dimostrare la sussistenza degli standard urbanistici di cui all'art. 2, comma 1 del R.R. n. 11/2018, nella misura del 40% della superficie lorda dell'insediamento commerciale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1444/1968, in aggiunta alla superficie oggetto della convenzione.

Le aree oggetto di concessione dovranno essere pubbliche e come tale essere fruibili, senza alcun vincolo, da parte chiunque, e pertanto non dovrà essere consentito circoscrivere tali aree con cancelli, recinzioni, transenne, o simili. Qualsiasi tipo di intervento a tali aree dovrà essere preventivamente autorizzato dai competenti uffici comunali.

L'area da assegnare in concessione dovrà essere ben evidenziata in apposita planimetria da allegare alla concessione e dovrà essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore "verde prato".

Il rilascio della concessione sarà soggetto al preventivo parere dell'Ufficio Tecnico del Traffico in ordine alla viabilità.

In caso di violazione delle predette disposizioni, si provvederà ad emanare apposita diffida. In caso di reiterata violazione per più di due volte, si procederà alla risoluzione della convenzione, senza che vi sia la possibilità per il concessionario di richiedere al Comune una nuova convenzione per la medesima area o per altra area limitrofa.

La convenzione s'intende risolta in caso di cessazione dell'attività della media struttura di vendita.

La convenzione s'intende risolta, altresì, in caso di mancato pagamento del canone annuale entro i termini che saranno stabiliti dalla stessa convenzione, e in caso di revoca dell'autorizzazione amministrativa della Media Struttura di Vendita.

Le aree che si renderanno libere per effetto, di cessazione dell'attività, di revoca etc., potranno essere riaffidate in concessione secondo le stesse modalità.

In caso di trasferimento di titolarità dell'esercizio, a seguito di cessione di ramo d'azienda, al subentrante dovranno essere ceduti i diritti e gli obblighi della convenzione.

Le convenzioni di cui al presente paragrafo sono consentite anche in caso di trasformazione dell'insediamento (ampliamento, trasferimento, qualsiasi altra tipologia di modifica), al fine di ottemperare agli standard minimi previsti dall'art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018.

In caso di fitto di ramo d'azienda, per tutta la durata del fitto, il versamento del canone dovrà essere effettuato dall'affittuario nel rispetto delle condizioni previste dalla convenzione sottoscritta dall'affittante.

In caso di istanze concorrenti per la concessione della medesima area, si procederà secondo l'ordine di arrivo delle domande (data e numero di protocollo).

Resta facoltà del Comune non procedere al rilascio della convenzione in caso di motivate esigenze di interesse pubblico e/o dell'ente comunale stesso, senza che il richiedente la concessione possa pretendere alcunché.

E' facoltà del Comune sospendere o revocare la sperimentazione, mediante apposito provvedimento motivato (di Giunta Comunale, sindacale o dirigenziale), in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del periodo massimo triennale stabilito, in caso di sopraggiunte esigenze di interesse pubblico e/o dell'ente comunale stesso, o per esiti della sperimentazione non confacenti ai risultati attesi.

Zone Omogenee D

D1 – Zona destinata ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali

D2 - Zona destinata ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali

Tipologia M1 (251-600) - Tipologia M2 (601 - 1500) – Tipologia M3 (1501 – 2500), solo con disponibilità effettiva delle aree a parcheggio. Non è consentita l’alternativa della monetizzazione delle aree a parcheggio.

Nelle zone produttive di tipo D, articolate nel PRG in zone “D1” e zone D2, sono possibili insediamenti di medie strutture di vendita, a condizione che i locali da adibire all’esercizio dell’attività abbiano già destinazione d’uso “commerciale”.

Nelle stesse zone sono possibili anche insediamenti di medie strutture di vendita nei limiti di quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 18.07.2005. Gli insediamenti di medie strutture di vendita autorizzati nelle zone produttive di tipo D, articolate nel PRG in zone “D1” e zone D2, sono concessi nel rispetto degli standard di parcheggio previsti Regolamento Regionale n. 11 del 10/09/2018 nonché quelli previsti dal presente Regolamento.

Zona Omogenea E

Zone agricole

Non è consentita alcuna autorizzazione per l’apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

Zona Omogenea F

Zone per attrezzature di interesse pubblico generale o di uso pubblico

Non è consentita alcuna autorizzazione per l’apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

I parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita M1 e M2, calcolati per la via pedonale più breve, possono essere resi disponibili entro un raggio di 400 metri dalla struttura.

Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica sono subordinati all’impegno assunto dal proponente a concorrere alla mitigazione degli impatti generati, attraverso il versamento di un contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

L’importo del contributo alla mitigazione degli impatti generati è da considerare “una tantum” ed è definito in funzione della tipologia merceologica e della tipologia dimensionale della media struttura a realizzarsi secondo il seguente prospetto:

Tipologia Merceologica	M1 (mq. 251-600)	M2 (mq. 601-1.500)	M3 (mq. 1.501-2.500)
AM - Alimentare e misto	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 30,00/mq.	€ 25,00/mq.	€ 20,00/mq.

Gli importi rivenienti dai contributi per le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica delle Medie Strutture di Vendita sono vincolati all’utilizzazione nella definizione e realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva per l’area individuata al precedente Capitolo 3 - La programmazione della rete distributiva, Paragrafo 3.2 - Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo.

Di seguito l’illustrazione grafica delle zone della Città di Barletta, con relativa legenda di destinazione urbanistica.

Grafico dello strumento urbanistico vigente a Barletta e relative tavole di zonizzazione



Legenda

1. AREE RESIDENZIALI

1.1 ZONA OMOGENEA "A"

 SOTTOZONA "A" (Art. 2.190)

 SOTTOZONA "A1" (Art. 2.17)

1.2 ZONA OMOGENEA "B"

 SOTTOZONA "B1.1" (Art. 2.191)

 SOTTOZONA "B1.2" (Art. 2.192)

 SOTTOZONA "B1.3" (Art. 2.193)

 SOTTOZONA "B1.4" (Art. 2.194)

 SOTTOZONA "B2" (Art. 2.200)

 SOTTOZONA "B3" (Art. 2.21)

 SOTTOZONA "B4.1" (Art. 2.22)

 SOTTOZONA "B4.2" (Art. 2.222)

 SOTTOZONA "B5" (Art. 2.23)

1.3 ZONA OMOGENEA "C"

 SOTTOZONA "C1.1" (Art. 2.27)

 SOTTOZONA "C1.2" (Art. 2.27)

 SOTTOZONA "C2" (Art. 2.28)

1.4 ZONA OMOGENEA "A"-"B"-"C"

 AREE PER URB. SEC. (US)
(Dall'Art. 2.20 all'Art. 2.25)

 AREA A VERDE ATTREZZATO (VA)
(Art. 2.29)

 EDIFICI TUTELATI (ET) (Art. 2.24)

2. AMBITI TERRITORIALI

DISTINTI-TUTELATI (ATD) (Art. 2.05)

 COSTA ZONA LITORANEA (AL) (Art. 2.12.38)

 COSTA-AREA ANNESSA: TUTELA-PARCO URBANO

 AREA TUTELATA ex lege 1497/39

3. AREE PRODUTTIVE

3.1 ZONA OMOGENEA "D"

 SOTTOZONA "D1" (Art. 2.13.2)

 SOTTOZONA "D2" (Art. 2.13.3)

3.2 ZONA OMOGENEA "E"

 SOTTOZONA "E" NORMALE
(Dall'Art. 2.07 all'Art. 2.09)

 AMBITO TERR. ESTESO "A" (Art. 2.11.2)
(Art. 2.12)

 AMBITO TERR. ESTESO "B" (Art. 2.11.3)
(Art. 2.12)

 AMBITO TERR. ESTESO "C" (Art. 2.11.4)
(Art. 2.12)

 AMBITO TERR. ESTESO "D" (Art. 2.11.5)
(Art. 2.12)

4. AREE PER ATTREZZATURE

4.1 IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

4.1 ZONE OMOGENEE "F"

 SOTTOZONA "F" (Art. 2.04.2)

Ⓐ OSPEDALE

Ⓑ ISTRUZIONE SUPERIORE

PARCO URBANO

4.2 AREE PER ATTREZZATURE

 Ⓐ CIMITERO (Art. 2.04.34)

Ⓑ DEPURATORE (Art. 2.04.35)

 AREE MILITARI (AM)

5. AREE PER URBANIZZAZIONI

PRIMARIE (UP) (Art. 2.00)

 AREE FERROVIARIE (AF)

 VIABILITA' DI PIANO

RISPETTI

— EQUIDISTANZA 300 m DALLA BATTIGLIA

— RISPETTO CIMITERO

— RISPETTO DEPURATORE

— RISPETTO OSPEDALE

— LIMITE AREA DI RISPETTO (Mod.Sterp.)

— PERIMETRO CENTRO ABITATO

3.4 Criteri per l'insediamento di nuove strutture di vendita

Il rilascio delle autorizzazioni per nuove Medie Strutture di Vendita potrà avvenire a condizione che l'impatto della struttura sul territorio sia considerato compatibile dal punto di vista socio-economico, nonché da quelli infrastrutturale, urbanistico, ambientale e paesaggistico.

L'intervento commerciale dovrà essere realizzato nelle aree dichiarate urbanisticamente idonee dal vigente strumento urbanistico e potrà essere considerato compatibile se risulterà consono ai seguenti criteri di insediamento suggeriti dall'art. 11 del Regolamento Regionale 11/2018:

PARAMETRO 1 COMPATIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE		
N.	CRITERIO	PUNTI
1	Dotazione di servizio al consumatore di medie strutture nella zona oggetto di insediamento	
a	Dotazione di servizio al consumatore superiore alla media cittadina	0
b	Dotazione di servizio al consumatore non superiore al 50% della media cittadina	2
c	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 20% della media cittadina	5
d	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 50% della media cittadina	8
e	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 80% della media cittadina	10

Lo studio sulla dotazione di servizio delle medie strutture nella zona interessata all'insediamento ed il calcolo del rapporto tra superficie commerciale delle medie strutture esistenti e popolazione residente sarà a cura del proponente.

2	Ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita <i>Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l'esclusione dell'indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità lavorativa/anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.</i>	
a	Impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, punti 1 ogni 3 ULA, con un massimo di punti	5
b	Impegno al riassorbimento di mano d'opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL punti 1 ogni 3 ULA, con un massimo di punti	5
c	Intervento proposto all'interno di un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 15 (ULA) nuovi occupati nel rispetto del CCNL, fino ad un massimo di punti	10

I punteggi di cui ai punti a) e b) sono alternativi e non cumulabili con quelli del punto c).

3	Impatto sulla rete distributiva esistente e integrazione con la stessa <i>(presenza di strutture commerciali impattanti nella zona di insediamento)</i>	
a	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M3	0
b	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M2	3
c	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M1	5
d	Nessuna presenza nella zona di insediamento di medie strutture	10

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 1		30
---	--	-----------

PARAMETRO 2 COMPATIBILITÀ INFRASTRUTTURALE, URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA		
N.	CRITERIO	PUNTI
1	Condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale	
a	Fermata di mezzi pubblici di trasporto collettivo su gomma, pubblico o privato, con fermata collocata a meno di 100 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5
b	Presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino la struttura commerciale con le eventuali fermate di mezzi pubblici di trasporto in modo rapido, comodo e sicuro a meno di 200 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5

I punteggi previsti per le condizioni di accessibilità non sono cumulabili fra loro.

2	Presenza di spazi pubblici	
a	Presenza di spazi destinati alla fruizione pubblica all'interno del perimetro della struttura (biblioteca, auditorium, aree espositive a fruizione gratuita da parte di artisti locali, ecc.), in misura non inferiore al 10% della superficie commerciale da autorizzare	5

3	Integrazione funzionale con il sistema dei servizi comunali con l'assetto urbano	
a	Intervento previsto all'interno di una qualsiasi porzione dell'area urbana	5
b	Intervento previsto all'interno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio	10

4	Rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ambientali dell'ambito territoriale interessato dall'intervento	
a	Presenza di criticità paesaggistiche ed ambientali non completamente risolubili quali presenza o vicinanza di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico, ovvero sensibilità dell'area all'incremento di inquinamento (atmosferico o acustico) derivante dall'insediamento della struttura	0
b	Assenza di criticità rilevanti, ovvero risolte con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a)	5

5	Impatto acustico <i>Progetto che preveda l'obiettivo di garantire la mitigazione dell'impatto acustico:</i>	
a	Esternamente all'area (sorgenti interne/esterne, ricettori esterni), fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento acustico	1
b	All'interno dell'area (sorgenti interne, ricettori interni)	4
c	All'interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti	5

6	Aumento di traffico generato dal nuovo insediamento Valutazione del grado di criticità della rete stradale già esistente o prevista a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica, ecc.)	
a	Realizzazione di nuove arterie e/o innesti sulla rete pubblica preesistente	0
b	Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino la struttura commerciale con le eventuali fermate di mezzi pubblici di trasporto in modo rapido, comodo e sicuro a meno di 200 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5
c	Nessun nuovo intervento sulla rete stradale	10

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 2		45
---	--	-----------

PARAMETRO 3		
IMPATTO DELLE STRUTTURE DI VENDITA AI FINE DEL CONTENIMENTO DELL'USO DEL TERRITORIO		
N.	CRITERIO	PUNTI
1	Realizzazione di parcheggi	
a	Realizzazione di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli	2
b	Realizzazione di parcheggi multipiano (almeno 50% dei posteggi dovuti)	5
c	Realizzazione di parcheggi interrati (almeno 50% dei posteggi dovuti)	10
2	Insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana	
a	Intervento che preveda un progetto di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione di territorio già urbanizzato, specificatamente in ambiti di riqualificazione urbana. <i>(Il progetto deve essere incluso in un accordo fra Comune e soggetto privato attuatore, che definisca la rilevanza pubblica dell'iniziativa che può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in ambiti di rigenerazione urbana, che siano in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere, oppure da caratteristiche di particolare innovatività ed interesse della formula distributiva per il territorio comunale, in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di vendita, ecc.)</i>	15

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 3		25
---	--	-----------

L'intervento commerciale potrà essere considerato compatibile, e quindi autorizzabile, se riporterà un **punteggio minimo di 55 punti sui 100** complessivamente disponibili.

Allegato n. 1

Schema di Convenzione per l'utilizzo in concessione, ai sensi del comma 9°, art. 2 del R.R. n. 11/18, delle aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1448/68 ai fini dell'ottemperanza agli standard di parcheggio di cui all'art. 2, commi 1° e 2° del R.R. n. 11/18, necessari all'insediamento delle medie strutture di vendita.

L'anno duemila....., il giorno..... del mese di.....in Barletta, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni da..... a ciò abilitato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., in esecuzione della determinazione dirigenziale n..... del..... (all. A) esecutiva.

TRA

Il Comune di Barletta (di seguito per brevità indicato come "Comune"), cod. fisc. 00741610729, in rappresentanza del quale interviene il Dirigente del Settore

E

la ditta (di seguito per brevità indicata) con sede legale in, via P.I., nella persona di nato a il, in qualità di,

PREMESSO CHE

- a) con Delibera di Consiglio Comunale n..... del..... avente ad oggetto"....." sono state individuate le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1448/1968, da affidare in concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 9°, del R.R. n. 11/2018, i fini dell'ottemperanza degli standard di parcheggio di cui all'art. 2°, commi 1 ° e 2° del R.R. n. 11/2018, necessari all'insediamento delle Medie Strutture di Vendita, sino al limite dimensionale M2;
- b) il documento allegato alla suddetta delibera consiliare, in ottemperanza all'art. 2, comma 9° del R.R. n. 11/2018, ha previsto che:

"In prima fase e in via sperimentale, nel periodo di vigenza del presente documento e comunque non oltre tre anni dalla data di approvazione, allo scopo di favorire il tessuto urbano nelle zone di nuova urbanizzazione in Zona Omogenea C di cui all'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018 e della Delibera C.C. n. 39 del 20.07.2016, al fine dell'ottemperanza degli standard previsti dal precedente comma 2, fermo restando le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento, sino al limite dimensionale di superficie M2, le aree destinate a standard pertinenziali di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione dal parte del concessionario. La convenzione che disciplinerà l'utilizzo di tali aree dovrà prevedere il pagamento, da parte del concessionario, di un canone annuo a metro quadrato così come definito dalla delibera di C. C. n. 39 del 20/07/2016 (€ 7,5 annui per ogni metro quadro di superficie oggetto della convenzione)."

Tutto ciò premesso;

considerato che:

- la ditta..... con prot. n..... del....., ha presentato istanza per l'utilizzo in concessione dell'area di mq....., così come identificata nell'allegata planimetria, rientrante nelle aree individuate dalla delibera di C.C. n..... del....., al fine di poterla destinare a parcheggio

pertinenziale della Media Struttura di Vendita di....., da ubicare in via....., zona omogenea "C";

- la ditta..... ha comprovato, altresì, la sussistenza degli standard urbanistici di cui all'art. 2, comma 1 del R.R. n. 11/2018, nella misura del 40% della superficie lorda dell'insediamento commerciale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1444/1968, in aggiunta alla suddetta superficie, così come si evince dall'allegata planimetria ;
- l'area da convenzionare è posta a m..... (non superiore a 400 m. dal regolamento regionale) di distanza dall'esercizio commerciale

constatato che l'importo annuale che la ditta..... dovrà versare per la concessione dell'area è di €..... (mq.....X € 7,50);

dato atto che dall'istruttoria è emerso che sussistono i requisiti di legge necessari per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla L.R. n. 24/15 per l'esercizio dell'attività di media struttura di vendita, fermo restando la stipula della predetta convenzione;

visto il parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Traffico in ordine alla viabilità;

dato atto, pertanto, che occorre provvedere alla stipula della convenzione sopra specificata con la ditta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 9, del R.R. n. 11/2018 e dalla D.C.C. n..... del.....

visti gli atti e le norme citati in premessa ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento in concessione dell'area di mq....., così come identificata nell'allegata planimetria, rientrante nelle aree destinate a standard urbanistici ex D.M. 1444/68, di cui alla delibera di C.C. n..... del....., al fine di poterla destinare a parcheggio pertinenziale della Media Struttura di Vendita di....., da ubicare in via....., zona omogenea "C".

Art. 2 – Canone della Concessione

Il canone annuale della concessione è di €.....

Art. 3 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata permanente e s'intenderà automaticamente risolta in caso di cessazione dell'attività dell'insediamento specificato in premessa.

Art. 4 – Termini di pagamento

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro e non oltre il (data sottoscrizione convenzione) di ogni anno. Il versamento della somma dovuta dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Barletta presso la Tesoreria Comunale (cod. IBAN:). L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto pagamento.

Art. 5 Penali

Qualora si verifichi un ritardo rispetto ai termini di pagamento di cui al precedente articolo 3, si applicheranno le seguenti penali da calcolare in percentuale sulla somma dovuta:

- fino a 15 giorni di ritardo:
- da 16 a 45 giorni di ritardo:
- da 46 a 75 giorni di ritardo:
- da 76 a 90 giorni di ritardo:

Art. 6 – Trasferimento di titolarità dell'esercizio

In caso di trasferimento di titolarità dell'esercizio, a seguito di cessione di ramo d'azienda, al subentrante dovranno essere ceduti i diritti e gli obblighi della presente convenzione e della intervenuta cessione dovrà essere data espressa comunicazione all'Ente Comunale.

Art. 7 – Fitto di ramo d'azienda

In caso di fitto di ramo d'azienda, per tutta la durata del fitto, il versamento canone potrà essere effettuato dall'affittuario nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione. L'affittuario dovrà rispettare i diritti e gli obblighi della presente convenzione, fermo restando la responsabilità del locatore in caso di abuso.

Art. 8 – Risoluzione

La presente convenzione s'intenderà automaticamente risolta nei seguenti casi:

- cessazione definitiva dell'attività della media struttura;
- mancato pagamento del contributo entro 90 giorni dal termine indicato all'art. 4;
- revoca dell'autorizzazione amministrativa della Media Struttura di Vendita;
- su specifica richiesta da parte della ditta..... in caso di adeguamento agli standard di parcheggio pertinenziale di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 11/2018;

Art. 9 – Utilizzo dell'area

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione e alla sistemazione dell'area fermo restando che gli interventi dovranno essere preventivamente valutati e autorizzati dai competenti uffici comunali.

L'area oggetto della concessione dovrà essere pubblica e come tale essere fruibile, senza alcun vincolo, da parte chiunque, e pertanto non è consentito circoscrivere tale area con cancelli, recinzioni, transenne, o simili.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvederà ad emanare apposita diffida a cura del SUAP. In caso di reiterata violazione per più di due volte, si procederà alla risoluzione della convenzione, senza che vi sia la possibilità per il concessionario di richiedere una nuova convenzione per la medesima area o altra area limitrofa.

Art. 10 – Utilizzo degli introiti

Gli introiti derivanti dalla presente convenzione dovranno essere utilizzati per migliorare la dotazione dei parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché la realizzazione di opere di arredo urbano.

Art. 11 – Registrazione

La presente Convenzione è da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12 - Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed a trattare, nel rispetto di tale normativa, le informazioni che si comunicheranno predisponendo le misure idonee a scongiurare qualsiasi trattamento lesivo delle stesse.

Art. 13 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Trani.

Art. 14 – Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Per il Comune di Barletta
Il Dirigente del Settore

firma.....

Per la ditta

Firma.....

Per autentica delle sottoscrizioni
Il Segretario Generale

Firma.....

Allegato n. 2

Schema di Convenzione per la monetizzazione degli standard pertinenziali di parcheggio di Media Struttura di Vendita, in deroga all'art.2, comma 2°, del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1°, del medesimo Regolamento e dalla Delibera di Consiglio Comunale n. del

L'anno duemila....., il giorno..... del mese di.....in Barletta, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni da..... a ciò abilitato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., in esecuzione della determinazione dirigenziale n..... del..... (all. A) esecutiva.

TRA

Il Comune di Barletta (di seguito per brevità indicato come "Comune"), cod. fisc. 00741610729, in rappresentanza del quale interviene il Dirigente del Settore

E

La ditta (di seguito per brevità indicata) con sede legale in, via P.I., nella persona di nato a il, in qualità di

PREMESSO CHE

con Delibera del Consiglio Comunale n..... del..... avente ad oggetto"....." si provvedeva, ad introdurre il contributo "*una tantum*" per carenza di parcheggio di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018, nella fattispecie, nella misura di €., per metro quadro di area a parcheggio non disponibile, in caso di presentazione di istanza di apertura, ampliamento, trasferimento, trasformazione di esercizio comportante la disponibilità di aree a parcheggio nelle zone urbanisticamente contrassegnate dalle lettere "A" fino a 600 mq. di superficie di vendita (M1) e "B" fino a 1500 mq di superficie di vendita (M1 e M2);

Tutto ciò premesso

considerato che la ditta..... con prot. n..... del....., ha presentato istanza per l'apertura, a seguito di ampliamento di un esercizio di vicinato, di una Media Struttura di Vendita M... in via....., attestando contestualmente di non avere la necessaria superficie di parcheggio pertinenziale di mq.....ai sensi del R.R. n.11/2018, e richiedendo quindi di avvalersi della monetizzazione per la carenza di parcheggio di cui in premessa;

constatato che, nella fattispecie, l'importo "*una tantum*" che la ditta..... dovrà versare per la carenza di parcheggio è di €..... (mq.....X €);

dato atto che dall'istruttoria è emerso che sussistono i requisiti di legge necessari per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla L.R. n. 24/15 e s.m.i. e del R.R. n. 11/2018, per l'esercizio dell'attività di media struttura di vendita, fermo restando la stipula della predetta convenzione;

dato atto, pertanto, che occorre provvedere alla stipula della convenzione sopra specificata con la ditta, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 11/18 nonché dalla Delibera di C.C. n. 39 del 20/07/2016;

vista la determinazione dirigenziale n..... del.....

Visti gli atti e le norme citati in premessa ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la monetizzazione da parte della ditta, della carenza di parcheggio pertinenziale, ammontante a €.

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata permanente e s'intenderà automaticamente risolta in caso di cessazione dell'attività dell'insediamento specificato in premessa.

Art. 3 – Termini di pagamento

Il versamento della somma dovuta dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Barletta presso la Tesoreria Comunale (cod. IBAN:). L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto pagamento.

Art. 4 – Trasferimento di titolarità dell'esercizio

In caso di trasferimento di titolarità dell'esercizio, a seguito di cessione di ramo d'azienda, al subentrante dovranno essere ceduti i diritti e gli obblighi della presente convenzione e della intervenuta cessione dovrà essere data espressa comunicazione all'Ente Comunale.

Art. 5 – Fitto di ramo d'azienda

In caso di fitto di ramo d'azienda, per tutta la durata del fitto, il versamento del contributo per la carenza di parcheggio potrà essere effettuato dall'affittuario nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione.

Al locatario saranno trasferiti i diritti e gli obblighi della presente convenzione

Art. 6 – Risoluzione

La presente convenzione s'intenderà automaticamente risolta nei seguenti casi:

- cessazione definitiva dell'attività della media struttura;
- su specifica richiesta da parte della ditta..... in caso di adeguamento agli standard di parcheggio pertinenziale di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018 e/o di altri specifici Regolamenti Regionali;

Art. 7 – Utilizzo degli introiti

Gli introiti derivanti dalla presente convenzione dovranno essere utilizzati per migliorare la dotazione dei parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché la realizzazione di opere di arredo urbano.

Art. 8 – Registrazione

La presente Convenzione è da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed a trattare, nel rispetto di tale normativa, le informazioni che si comunicheranno predisponendo le misure idonee a scongiurare qualsiasi trattamento lesivo delle stesse.

Art. 110 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Trani.

Art. 12 – Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Per il Comune di Barletta
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive

firma.....

Per la ditta

Firma.....

Per autentica delle sottoscrizioni
Il Segretario Generale

Firma.....



Comune di Barletta

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 6

Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sia il D.Lgs. N. 59 del 23.04 2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che la Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio (articolo 39, comma 1) e la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel confermare la liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Tale facoltà è garantita al fine di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Il nuovo contesto di riferimento per la programmazione dei pubblici esercizi introduce, quindi, un concetto di servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando la vecchia impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione, concorrenza e di 'utilità sociale', da rendere al consumatore e, più in generale, all'intero sistema dell'economia urbana.

Appare di tutta evidenza la constatazione che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità della città e delle aree in cui sono inseriti, in considerazione della loro specifica funzione di aggregazione sociale.

In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi, a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana, nonché in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni di territorio.

Definire quindi un'evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di generare conflitti di interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la straordinaria funzione relazionale ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei principi di tutela e rispetto della convivenza civile. Di converso, una insufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.

Date queste premesse, appare opportuno definire i criteri di una nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che assicuri:

- a) indirizzi finalizzati al divieto o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi, sulla base di parametri oggettivi quali la sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza;
- b) nuovi criteri qualitativi, a valere su tutto il territorio comunale, che perseguano l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione con fattori di qualità dei locali, delle strutture e della gestione.

Articolo 1

Principi generali

Il presente Regolamento del Comune di Barletta disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, che disciplina la materia con i seguenti articoli:

Art. 38: Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.*
2. *Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.*

Art. 39: Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

1. *I Comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.*
2. *È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.*
3. *In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.*
4. *Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:*
 - a. *di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;*
 - b. *il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;*
 - c. *l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;*
 - d. *l'impegno al rispetto del CCNL;*
 - e. *la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.*

Art. 40: Attività non soggette ad autorizzazione

1. *Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:*
 - a. *negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;*
 - b. *negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;*
 - c. *negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto- stazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;*

- d. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
- e. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
- f. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- g. nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;
- h. nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;
- i. al domicilio del consumatore.

2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.

Art. 41: Attività di somministrazione stagionale e temporanea

1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Art. 42: Esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

Articolo 2

Oggetto e finalità dei criteri di programmazione

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- d) la tutela dei cittadini/consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica;
- e) la tutela della sicurezza stradale;
- f) la tutela dei cittadini/consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dell'origine e provenienza dei prodotti;
- g) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
- h) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 3

Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni

I criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono adottati nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) divieto o limitazioni all'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza pubblica rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nelle zone urbane designate, giacché incidono in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo del consumo di alcolici e ledono il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
- b) necessità di evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica e alla sicurezza, soprattutto in zone urbane caratterizzate da un forte grado di criticità;
- c) esigenza di tutelare e salvaguardare zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Articolo 4

Zone di programmazione

- 1. Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è considerato come un'unica zona commerciale.
- 2. L'Amministrazione Comunale di Barletta intende sviluppare progetti di valorizzazione commerciale e di attrattività turistica all'interno del perimetro del Centro Storico della città, coincidente con le aree da sottoporre a misure di incentivo di cui al precedente Capitolo 3, Paragrafo 3.2.

Articolo 5

Criteri qualitativi

1. La nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è altresì finalizzata ad introdurre nuovi criteri qualitativi su tutto il territorio comunale, con l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione garantendo la qualità dei locali, delle strutture e della gestione. In questo quadro, dovrà essere garantita – nel rispetto della libertà imprenditoriale – una coerente sostenibilità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla tutela dei residenti e della qualità urbana.
2. I criteri qualitativi di programmazione consistono in:
 - Criteri strutturali dei locali;
 - Criteri gestionali dell'attività.
3. I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento in vita dell'autorizzazione.
4. Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 7, del D.Lgs. n. 59/2010 e dall'articolo 40 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", ossia quelle attività effettuate:
 - a. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
 - b. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - c. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (*ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto- stazioni*) e sui mezzi di trasporto pubblico;
 - d. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
 - e. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
 - f. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - g. nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;
 - h. nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;
 - i. al domicilio del consumatore.

5. Criteri strutturali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
1. Equilibrio tra superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'attività	Nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti, la superficie destinata alla somministrazione, a cui i clienti hanno libero accesso, non potrà essere inferiore alla quota di mq. 1,20 di spazio/persona per il totale dei posti destinati alla fruizione dalla clientela.	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri
2. Funzionalità e adeguatezza dei locali e qualità delle strutture	a) I locali destinati alla somministrazione, alla preparazione, produzione e conservazione di alimenti e bevande, compresi quelli destinati ai dipendenti, nonché i servizi igienici dovranno essere conformi alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente; b) I locali destinati alla somministrazione ed i relativi servizi igienici dovranno essere accessibili ai diversamente abili; c) Obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 di autocertificazione e/o della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi di legge	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande.

6. Criteri gestionali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
1. Qualificazione dell'offerta di servizio	Obbligo di presentare una relazione di progetto dell'attività che contenga, tra l'altro: a) La tipologia del servizio che si intende offrire; b) L'attività di intrattenimento che si intende eventualmente proporre.	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale	Obbligo di installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso di rubinetti.	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Articolo 6

Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. N. 59/2010 .
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

Articolo 7

Impatto acustico

1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.

Articolo 8

Attività temporanee

1. L'attività di somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., da presentare all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi. Essa non è comunque soggetta ai criteri di programmazione di cui al presente Regolamento.
2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.
4. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.
5. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Articolo 9

Autorizzazioni stagionali

1. E' consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare.
2. Alla scadenza del periodo concesso, le autorizzazioni decadono e vanno restituite al Comune.

Articolo 10

Esercizio attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette autorizzazioni abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni.
3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:
 - a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
 - b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
 - c) gli stessi possono essere svolti in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, ove la clientela acceda per la consumazione.
 - d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.
 - e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione.
 - f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione.
 - g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità.
 - h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
 - i) la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e cessare alle ore 24:00.
 - j) è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa, radio e altri sistemi di comunicazione.
 - k) è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente all'ingresso del locale.

Articolo 11

Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale – mediante l'adozione di apposita ordinanza – può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
3. E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private.

Articolo 12

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Barletta e resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento.



Comune di Barletta

IL PIANO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12"

Capitolo 7

Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche

7.1 Analisi preliminari e determinazioni dei fabbisogni

Il presente documento rappresenta il “Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Barletta, ai sensi di quanto previsto da:

- a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- c) L.R. Puglia 24/2015, art. 12, lettera d) che richiede la definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
 - 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 - 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 - 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all’articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
 - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l’individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
 - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l’occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Nel presente documento sono riportate le previsioni di Piano per il periodo di validità del Piano stesso, previsto in tre anni. Tali previsioni riguardano in particolare la situazione dei mercati e delle fiere esistenti, l’istituzione di nuovi mercati o fiere, lo spostamento, la riduzione o la soppressione di mercati o fiere esistenti, l’individuazione di aree compatibili o incompatibili con il commercio su aree pubbliche su posteggio o itinerante e, infine, la individuazione di posteggi fuori mercato.

Tali previsioni sono precedute dai principali risultati dell’analisi sulla rete distributiva del Comune di Barletta. Tale analisi è finalizzata a focalizzare la situazione del commercio su aree pubbliche, soprattutto in relazione ai bisogni di acquisto espressi dalla popolazione residente e turistica e alla presenza della distribuzione in sede fissa.

L’analisi è stata svolta allo scopo di verificare le interrelazioni nel settore della distribuzione commerciale, nonché i vincoli e gli indirizzi normativi allo sviluppo del commercio su aree pubbliche.

7.2 La dinamica demografica e l'analisi sulla rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche

Al 31 dicembre 2017 il Comune di Barletta registrava una popolazione di 94.477 abitanti, distribuita su una superficie di 149,35 kmq., con una densità di 632,57 abitanti per kmq.

Il trend della popolazione nell'ultimo decennio ha descritto un andamento sostanzialmente stabile, tanto che - nell'arco dell'intero decennio - la variazione percentuale è risultata essere del + 0,65%.

A fronte di questa dinamica demografica, il Comune di Barletta può contare su una rete distributiva in sede fissa che definisce i seguenti parametri complessivi di dotazione di servizio al consumatore:

Numero Punti di Vendita	1.575
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	481
<i>di cui Non Alimentare</i>	1.094

Metri quadrati di superficie di vendita	140.620,08
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	44.852,90
<i>di cui Non Alimentare</i>	95.767,18

Dai dati generali appena rappresentati discendono i seguenti indicatori di servizio della rete distributiva del Comune di Barletta:

Totale popolazione residente nel Comune al 01.01.2018	94.477
<i>Totale estensione territoriale del Comune: kmq.</i>	149,35
<i>Densità di popolazione: abitanti/Kmq.</i>	632,57

Fonte dati: www.tuttitalia.it

IS - Indice di Servizio (Metri quadri vendita/Popolazione/1000)

Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti	1.488,41
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	474,75
<i>di cui Non Alimentare</i>	1.013,66

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti	1.119,18
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	271,74
<i>di cui Non Alimentare</i>	847,44
Totale Mq. Medie Strutture per 1000 abitanti	294,60
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	128,39
<i>di cui Non Alimentare</i>	166,21
di cui:	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	87,64
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	37,23
<i>di cui Non Alimentare</i>	50,41
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	174,12
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	91,17
<i>di cui Non Alimentare</i>	82,95

Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	32,84
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>32,84</i>
Totale Mq. Grandi Strutture per 1000 abitanti	74,62
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>74,62</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>0,00</i>
di cui:	
Totale Mq. Grandi Strutture G2 per 1000 abitanti	74,62
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>74,62</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>0,00</i>
Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti	369,22
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>203,01</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>166,21</i>

ID - Indice di Distribuzione Territoriale (N. PDV/Popolazione/1000)

Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti	16,67
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>5,09</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>11,58</i>

ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

Metri quadrati di vendita per Kmq.	941,55
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>300,32</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>641,23</i>

IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

Numero Punti Vendita per Kmq.	10,55
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>3,22</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>7,33</i>

IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV)

Indice generale di Equilibrio Commerciale	3,03
<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	<i>1,34</i>
<i>IE Settori Non Alimentari</i>	<i>5,10</i>

Con specifico riferimento al commercio su aree pubbliche, i mercati istituiti su aree pubbliche sono di seguito elencati per ubicazione, numero e tipologia merceologica dei posteggi:

MERCATI GIORNALIERI

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercatino di Borgovilla (Via Buonarroti)	16	4	3	8	0	31
Totale	16	4	3	8	0	31

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercatino Medaglie d'Oro (Via Vitrani e Via Chieffi)	12	9	0	9	0	30
Totale	12	9	0	9	0	30

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercato Piazza Di Vittorio (Piazza Giuseppe Di Vittorio)	52	0	0	21	0	73
Totale	52	0	0	21	0	73

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercato Coperto Achille Bruni (Via Achille Bruni e Via G. Calò)	28	0	0	0	0	28
Totale	28	0	0	0	0	28

MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Via Rossini, Zona tra Via Achille Bruni e Via Canosa	68	0	0	324	0	392
Totale	68	0	0	324	0	392

POSTEGGI FUORI MERCATO

POSTEGGI FUORI MERCATO GIORNALIERI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Litoranea Pietro Paolo Mennea, angolo via San Samuele	1	0	0	0	0	1
Litoranea Pietro Paolo Mennea (come da planimetria)	5	0	0	0	0	5
Totale	6	0	0	0	0	6

POSTEGGI FUORI MERCATO NON ALIMENTARI BISETTIMANALI (Piante e Sementi Mercoledì e Venerdì)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Tratto da Piazza Aldo Moro a via Mura Spirito Santo	0	0	0	6	0	6
Zona della città da individuare con apposita ordinanza sindacale	0	0	0	1	0	1
Totale	0	0	0	7	0	7

POSTEGGI FUORI MERCATO STAGIONALI GIORNALIERI (Melonari - dal 15 Giugno al 15 Settembre)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Via Regina Margherita angolo via Della Repubblica	1	0	0	0	0	1
Via Cristoforo Colombo nei pressi dell'area di accesso al porto	1	0	0	0	0	1
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)	1	0	0	0	0	1
Via Madonna della Croce angolo via Delle Belle Arti	1	0	0	0	0	1
Via Barberini angolo via Delle Belle Arti	1	0	0	0	0	1
Piazza 13 febbraio 1503 dal civico 8 al civico 10	1	0	0	0	0	1
via Palmitessa nei pressi della Scuola Dibari	1	0	0	0	0	1
Totale	7	0	0	0	0	7

POSTEGGI FUORI MERCATO SETTIMANALI (Frutta secca - Domeniche e festivi)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Piazza Castello all'altezza del civico 1	1	0	0	0	0	1
Piazza Aldo Moro	4	0	0	0	0	4
Via Straniero all'altezza del civico 59	1	0	0	0	0	1
Via delle Belle Arti angolo via Barberini	1	0	0	0	0	1
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)	1	0	0	0	0	1
Via Imbriani all'altezza del civico 20	1	0	0	0	0	1
Totale	9	0	0	0	0	9

FIERE, MOSTRE E MERCATINI

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa Patronale Maria Santissima dello Sterpeto e San Ruggiero Via Ferdinando Cafiero, Piazza Marina, Via Mura San Cataldo, Via Vescovo di Canne, Piazza Castello e Via Cavour	ven/sab/dom. 2^ domenica di luglio	20	0	154	0	174
Totale		20	0	154	0	174

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Santa Lucia Via Carlo V d'Asburgo/Via Cavour o in altra zona centrale individuata con ordinanza sindacale	13 dicembre	22	0	55	0	77
Totale		22	0	55	0	77

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Santa Rita Via Regina Margherita, nei pressi della chiesa di San Benedetto	22 maggio	4	0	9	0	13
Totale		4	0	9	0	13

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di S. Antonio Via Vitrani, nei pressi della chiesa del Buon Pastore	13 giugno	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di S. Francesco Via Milano, nei pressi della chiesa dell'Immacolata	3-4 ottobre	4	0	9	0	13
Totale		4	0	9	0	13

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Ruggiero Piazza Plebiscito e Via Cialdini, nei pressi del Convento di San Ruggiero	30 dicembre	5	0	9	0	14
Totale		5	0	9	0	14

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa dei Santi Medici Via Petrarca, nei pressi della chiesa del S.S. Crocifisso	dal 26 settembre al 1 ottobre	3	0	5	0	8
Totale		3	0	5	0	8

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Filippo Via Mons. Dimiccoli, nei pressi della chiesa di San Filippo Neri	26 maggio	2	0	3	0	5
Totale		2	0	3	0	5

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa Cuore Immacolato Via Barberini, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato	10-12 giugno	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Paolo Apostolo Via Donizetti nei pressi della Chiesa di San Paolo Apostolo	27-28-29 giugno	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa della Sacra Famiglia via Canosa nei pressi della Chiesa delle Sacra Famiglia	ultimo fine settimana di settembre	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa della Madonna del Pozzo Piazza Monte della Pietà nei pressi della Chiesa Santa Maria della Vittoria	12 settembre	4	0	4	0	8
Totale		4	0	4	0	8

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa dell'Esaltazione della Croce C.so Vittorio Emanuele, C.so Garibaldi, Via Nazareth nei pressi della Basilica del Santo Sepolcro	14-15 settembre	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Michele Arcangelo tratto di C.so Vittorio Emanuele che va da via San Vito a via Consalvo da Cordova	28-29 settembre	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa del Carnevale C.so Vittorio Emanuele	domenica, giovedì e martedì grasso	0	0	3	0	3
Totale		0	0	3	0	3

7.3 Ricognizione dei mercati su aree pubbliche esistenti e valutazione delle nuove potenzialità

Sulla base dei dati rilevati dall'esame dei mercati su aree pubbliche è possibile calcolare il totale complessivo dei posteggi/giorno operativi nel territorio comunale di Barletta, all'interno dei seguenti mercati e per i posteggi autorizzati:

Tipologia Mercato	Numero Posteggi
Mercati giornalieri	162
Mercati settimanali	392
Posteggi fuori mercato giornalieri annuali	6
Posteggi fuori mercato bisettimanali annuali	7
Posteggi fuori mercato settimanali annuali	9
Posteggi fuori mercato giornalieri stagionali	7
Mercatini, Sagre e Feste	390
Totale posteggi nei vari mercati	973

La valutazione della rete del commercio su aree pubbliche rende necessario l'inserimento del tempo come fondamentale variabile di peso statistico, considerando che i posteggi sono diversamente funzionali in base allo svolgimento temporale dell'attività.

In questo modo, calcolando il numero dei posteggi esistenti per il numero di giorni effettivi nel corso dell'anno in cui essi sono operativi, si potrà ottenere il corretto ammontare dei posteggi/giorno.

In questo senso, i tipi di mercato ed i relativi posteggi sopra indicati possono essere riclassificati in base al tempo in cui sono operativi, moltiplicando i posteggi per il coefficiente temporale:

Tipo Mercato	Sviluppo Coefficiente Tempo	Coefficiente Tempo
Mercato di tipo giornaliero	(365/365) in quanto attività giornaliera	1,00000
Mercato di tipo settimanale	(52/365), in quanto attività settimanale	0,14247
Posteggi isolati di tipo giornaliero (annuali)	(365/365) in quanto attività giornaliera	1,00000
Posteggi isolati di tipo giornaliero (stagionali)	(92/365) attività giornaliera stagionale	0,25205
Posteggi isolati settimanali	(52/365), in quanto attività settimanale	0,14247
Mercati di tipo occasionale	(1/365), per ogni giorno di attività occasionale giornaliera nelle fiere e mercati programmati	0,00274

Lo sviluppo del calcolo del peso statistico del tempo – effettuato attraverso l'applicazione del coefficiente temporale – ritorna come risultato i seguenti posteggi/giorno per singolo mercato:

Mercati giornalieri

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Mercatino di Borgovilla (Via Buonarroti)	Giornaliero (365/365)	31	1,00000	31,00
Mercatino Medaglie d'Oro (Via Vitrani e Via Chieffi)	Giornaliero (365/365)	30	1,00000	30,00
Mercatino Piazza Di Vittorio (Piazza G. Di Vittorio)	Giornaliero (365/365)	73	1,00000	73,00
Mercato Coperto Achille Bruni (Via Achille Bruni e Via G. Calò)	Giornaliero (365/365)	28	1,00000	28,00
Totale posteggi giorno		162		162,00

Mercato settimanale del Sabato

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Via Giovanni XXIII, Via Achille Bruni e Via Canosa	Settimanale (52/365)	392	0,14247	55,85
Totale posteggi giorno		392		55,85

Posteggi fuori mercato giornalieri di somministrazione alimenti a mezzo automarket

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Litoranea Pietro Paolo Mennea, angolo via San Samuele	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Litoranea Pietro Paolo Mennea (come da planimetria)	Annuale Giornaliero. (365/365)	5	1.00000	5.00
Totale posteggi giorno		6		6,00

Posteggi fuori mercato non alimentari bisettimanali (mercoledì – venerdì)

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Tratto da Piazza Aldo Moro a via Mura Spirito Santo	Annuale Bisettimanale. (104/365)	6	0,28493	1,71
Zona della città da individuare con apposita ordinanza sindacale	Annuale Bisettimanale. (104/365)	1	0,28493	0,28
Totale posteggi giorno		7		1,99

Posteggi fuori mercato stagionali giornalieri (dal 15 giugno al 15 settembre)

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Via Regina Margherita angolo via Della Repubblica	Giorn. Stag (92/365)	1	0,25205	0,25
Via Cristoforo Colombo nei pressi dell'area di accesso al porto	Giorn. Stag (92/365)	1	0,25205	0,25
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)	Giorn. Stag (92/365)	1	0,25205	0,25
Via Madonna della Croce angolo via Delle Belle Arti	Giorn. Stag (92/365)	1	0,25205	0,25
Via Barberini angolo via Delle Belle Arti	Giorn. Stag (92/365)	1	0,25205	0,25
Piazza 13 febbraio 1503 dal civico 8 al civico 10	Giorn. Stag (92/365)	1	0,25205	0,25
via Palmitessa nei pressi della Scuola Dibari	Giorn. Stag (92/365)	1	0,25205	0,25
Totale posteggi giorno		7		1,75

Posteggi fuori mercato settimanali

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Piazza Castello all'altezza del civico 1	Ann. Settim. (52/365)	1	0,14247	0,14
Piazza Aldo Moro	Ann. Settim. (52/365)	4	0,14247	0,57
Via Straniero all'altezza del civico 59	Ann. Settim. (52/365)	1	0,14247	0,14
Via delle Belle Arti angolo via Barberini	Ann. Settim. (52/365)	1	0,14247	0,14
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)	Ann. Settim. (52/365)	1	0,14247	0,14
Via Imbriani all'altezza del civico 20	Ann. Settim. (52/365)	1	0,14247	0,14
Totale posteggi giorno		9		1,27

Fiere, Mostre e Mercatini

Denominazione Mercato	Cadenza	Coefficiente	N.Posteggi	Posteggi /gg.
Festa Patronale Maria SS. Sterpeto e San Ruggiero	3 gg. Luglio	0,00822	174	1,43
Festa di Santa Lucia	13 dicembre	0,00274	77	0,21
Festa di Santa Rita	22 maggio	0,00274	13	0,04
Festa di S. Antonio	13 giugno	0,00274	15	0,04
Festa di San Francesco	3-4 ottobre	0,00548	13	0,07
Festa di San Ruggiero	30 dicembre	0,00274	14	0,04
Festa dei Santi Medici	26 set -1 ott	0,01644	8	0,13
Festa di San Filippo	26 maggio	0,00274	5	0,01
Festa Cuore Immacolato	10-12 giugno	0,00822	10	0,08
Festa San Paolo Apostolo	27-28-29 giugno	0,00822	10	0,08
Festa della Sacra Famiglia	2 gg. sett.	0,00548	10	0,05
Festa della Madonna del Pozzo	12 settembre	0,00274	8	0,02
Festa dell'Esaltazione della Croce	14-15 sett.	0,00548	15	0,08
Festa di San Michele Arcangelo	28-29 sett.	0,00548	15	0,08
Festa del Carnevale	3 gg. Febbraio	0,00822	3	0,02
Totale			382	2,40

Riepilogo Mercati, Posteggi, Fiere e Mostre

Denominazione	Posteggi AM	Posteggi giorno AM	Posteggi NA	Posteggi giorno NA	Totale Posteggi	Posteggi giorno totali
Mercati giornalieri	124	124,00	38	38,00	162	162,00
Mercati settimanali	68	9,69	324	46,16	392	55,85
Posteggi giornalieri annuali	6	6,00	0	0,00	6	6,00
Posteggi bisettimanali annuali	0	0,00	7	1,99	7	1,99
Posteggi settimanali annuali	9	1,27	0	0,00	9	1,27
Posteggi giornalieri stagionali	7	1,75	0	0,00	7	1,75
Mercatini, Sagre e Feste	94	0,52	296	1,89	390	2,41
Totale posteggi nei vari mercati	304	143,23	665	88,04	969	231,27

Una volta determinato il calcolo dei posteggi/giorno operativi nel territorio comunale, si può definire la superficie totale della rete distributiva insediata nelle aree pubbliche municipali. Infatti, assumendo come superficie quadrata media di un posteggio il dato ottimale fissato in 32 mq., potremo determinare la superficie totale dei posteggi attraverso la seguente formula:

$$\text{Sommatoria posteggi/giorno} \times \text{Superficie media posteggio} = \text{Superficie totale posteggi}$$

a cui corrispondono i seguenti valori numerici:

$$\text{Posteggi/giorno (231,27)} \times \text{Superficie media posteggio mq. (32)} = \text{Superficie totale Mq. 7.400,64}$$

La superficie metrica quadrata coperta dai posteggi istituiti nel Comune di Barletta nell'unità di tempo annuale risulta quindi essere di mq. **7.400,64**.

Il dettaglio della ricognizione dei mercati insistenti su aree pubbliche consente altresì la distinzione dei posteggi/giorno e della relativa superficie sopra determinati per tipologia merceologica: Come già effettuato per il calcolo della superficie totale dei posteggi istituiti nel territorio comunale di Barletta, ora è possibile eseguire lo stesso calcolo distinguendo le tipologie merceologiche alimentari da quelle non alimentari.

Per il settore alimentare, i posteggi/giorno su base annuale risultano essere 143,23 che, moltiplicati per la superficie media di mq. 32, sviluppano un totale di superficie metrica quadrata nell'unità di tempo annuale pari a mq. 4.583,36.

Per il settore non alimentare, i posteggi/giorno su base annuale risultano essere 88,04 che, moltiplicati per la superficie media di mq. 32, sviluppano un totale di superficie metrica quadrata nell'unità di tempo annuale pari a mq. 2.817,28

Nel Comune di Barletta la ricognizione dei mercati insistenti su aree pubbliche ha definito le seguenti superficie totali di posteggi per il commercio su aree pubbliche:

Tipologia posteggi istituiti	Mq. Vendita
Superficie totale posteggi istituiti	7.400,64
di cui:	
<i>Superficie totale posteggi di tipo alimentare</i>	<i>4.583,36</i>
<i>Superficie totale posteggi di tipo non alimentare</i>	<i>2.817,28</i>

Una volta determinata la superficie complessiva dei posteggi nell'unità di tempo annuale (posteggi anno), è possibile pervenire alla definizione del rapporto tra rete distributiva in sede fissa e quella su aree pubbliche.

Tipologia merceologica	Superficie di vendita in sede fissa (mq.)	Superficie di vendita su aree pubbliche (mq.)	Rapporto Commercio area pubblica/fisso (%)
Alimentare e Misto	44.852,90	4.583,36	10,22
Non Alimentare	95.767,18	2.817,28	2,94
Totale	140.620,08	7.400,64	5,26

Nello specifico del Comune di Barletta il rapporto tra la superficie complessiva di vendita della rete distributiva in sede fissa (mq. 140.620,08) e quella calcolata insistente sulle aree pubbliche (mq. 7.400,64) definisce un rapporto pari al **5,26%**.

Più nel dettaglio, il rapporto tra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa sale al 10,22% per quanto attiene al settore alimentare e misto, mentre risulta del 2,94% per il settore non alimentare.

Infine, con riferimento alla dotazione di servizio per 1000 abitanti, la ricognizione dei mercati su aree pubbliche ha restituito le seguenti dotazioni di servizio:

Tipologia posteggi istituiti	Mq. Vendita	Dotazione per 1000 ab.i
Superficie totale posteggi istituiti	7.272,64	78,33
di cui:		
<i>Superficie totale posteggi di tipo alimentare</i>	<i>4.455,36</i>	<i>48,51</i>
<i>Superficie totale posteggi di tipo non alimentare</i>	<i>2.817,28</i>	<i>29,82</i>

Il confronto tra le dotazioni di servizio del commercio in sede fissa e quelle del commercio su aree pubbliche definiscono la seguente tabella

Confronto tra le dotazioni di servizio commercio in sede fissa e commercio su aree pubbliche (per 1000 ab.)

Commercio fisso AM	Commercio fisso NA	Totale commercio fisso	Commercio aree pubbliche AM	Commercio aree pubbliche NA	Totale commercio aree pubbliche
474,75	1.013,66	1.488,41	48,51	29,82	78,33

Le riflessioni conclusive derivanti dall'analisi della situazione attuale del commercio su aree pubbliche nel Comune di Barletta portano alle seguenti considerazioni finali:

1. la dotazione commerciale relativa ai mercati su aree pubbliche appare nel complesso insufficiente rispetto alle esigenze potenziali della popolazione;
2. i posteggi fuori mercato rappresentano una valida formula di servizio più vicino al consumatore, raggiungendo spesso zone poche servite da strutture a posto fisso.
3. esiste una ulteriore possibilità di espansione del commercio su aree pubbliche, atteso che il rapporto con la dotazione di servizio del commercio in sede fisso è del 5,26%, atteso che il 10% è indicato unanimemente come rapporto ottimale tra commercio in sede fissa e aree pubbliche.
4. le fiere e i mercatini rappresentano eventi molto importanti in grado di attrarre visitatori da fuori Comune. La dotazione appare più che strutturata e in grado di soddisfare le esigenze della popolazione residente e di quella dei Comuni confinanti e limitrofi.

7.4 Le Linee Guida di pianificazione nella redazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Barletta

Come già anticipato in sede introduttiva, la Legge Regionale 16 aprile 2015 n.24, art. 12, lettera d) richiede la definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

- 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
- 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
- 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
- 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
- 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Il Piano del Commercio su Aree pubbliche del Comune di Barletta definisce i contenuti minimi previsti dall'articolo 12, comma 4, lettere d), e) ed f) della legge tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;
- b) assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica, in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie.

In ragione di questi obiettivi, le Linee Guida del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Barletta sono orientate a:

1. razionalizzazione dei mercati, fiere e sagre esistenti con il riordino dei posteggi esistenti con le dovute previsioni di dotazioni infrastrutturali e di servizi;
2. conferma in termini qualitativi e quantitativi dei posteggi laddove risulterà possibile con le previsioni urbanistiche vigenti e con le limitazioni e divieti di polizia stradale e polizia urbana, igienico sanitarie e comunque in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante e delle vigenti leggi;

3. conferma dei mercati e fiere comunali annuali, stagionali e rionali con le dovute previsioni di dotazioni infrastrutturali e di servizi per compensare e completare la rete commerciale distributiva esistente in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
4. conferma dei posteggi isolati fuori mercato distribuiti su tutto il territorio comunale per compensare e completare la rete commerciale distributiva esistente in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
5. previsione all'interno delle manifestazioni mercatali e fieristiche di posteggi riservati a disabili, a produttori agricoli e per la vendita di prodotti tipici regionali;
6. definizione del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;
7. definizione della cartografia e delle schede analitiche di individuazione e definizione dei posteggi entro mercati e fiere e di quelli isolati fuori mercato.

7.5 Nuova definizione dei Mercati su Aree Pubbliche

La nuova definizione dei mercati su aree pubbliche è così determinata:

MERCATI GIORNALIERI

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercatino di Borgovilla (Via Buonarroti)	16	4	3	8	0	31
Totale	16	4	3	8	0	31

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercatino Medaglie d'Oro (Via Vitrani e Via Chieffi)	12	9	0	9		30
Totale	12	9	0	9	0	30

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercato Piazza Di Vittorio (Piazza Giuseppe Di Vittorio)	52	0	0	21	0	73
Totale	52	0	0	21	0	73

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercato Coperto Achille Bruni (Via Achille Bruni e Via G. Calò)	28	0	0	0	0	28
Totale	28	0	0	0	0	28

MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Via Rossini, Zona tra Via Achille Bruni e Via Canosa	68	0	0	324	0	392
Totale	68	0	0	324	0	392

POSTEGGI FUORI MERCATO

POSTEGGI FUORI MERCATO GIORNALIERI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Litoranea Pietro Mennea, angolo via San Samuele	1	0	0	0	0	1
Litoranea Pietro Mennea (come da planimetria)	5	0	0	0	0	5
Totale	6	0	0	0	0	6

POSTEGGI FUORI MERCATO NON ALIMENTARI BISETTIMANALI (Piante e Sementi - Mercoledì e Venerdì)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Tratto da Piazza Aldo Moro a via Mura Spirito Santo	0	0	0	6	0	6
Zona della città da individuare con apposita ordinanza sindacale	0	0	0	1	0	1
Totale	0	0	0	7	0	7

POSTEGGI FUORI MERCATO STAGIONALI GIORNALIERI (Melonari - dal 15 Giugno Al 15 Settembre)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Slargo Via Della Repubblica 15-16, ang. Via Regina Margherita (Bus)	1	0	0	0	0	1
Via Traetta, area parcheggio esterno (lato destro direz. Ospedale)	1	0	0	0	0	1
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato settimanale)	1	0	0	0	0	1
Via Traversa dei Pini (parcheggio di fronte scuola 7° Circolo)	1	0	0	0	0	1
Via Barberini angolo via Delle Belle Arti	1	0	0	0	0	1
Piazza 13 febbraio 1503 dal civico 8 al civico 10	1	0	0	0	0	1
Slargo delle Querce (Chiesa San Giovanni) verso Via Barberini	1	0	0	0	0	1
Totale	7	0	0	0	0	7

POSTEGGI FUORI MERCATO SETTIMANALI (Frutta secca - Domeniche e festivi)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Piazza Castello all'altezza del civico 1	1	0	0	0	0	1
Piazza Aldo Moro	4	0	0	0	0	4
Via Straniero all'altezza del civico 59	1	0	0	0	0	1
Via delle Belle Arti angolo via Barberini	1	0	0	0	0	1
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)	1	0	0	0	0	1
Via Imbriani all'altezza del civico 20	1	0	0	0	0	1
Totale	9	0	0	0	0	9

FIERE, MOSTRE E MERCATINI

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa Patronale Maria Santissima dello Sterpeto e San Ruggiero Via Ferdinando Cafiero, Piazza Marina, Via Mura San Cataldo, Via Vescovo di Canne, Piazza Castello e Via Cavour	ven/sab/dom. 2^ domenica di luglio	20	0	154	0	174
Totale		20	0	154	0	174

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Santa Lucia Via Carlo V d'Asburgo/Via Cavour o in altra zona centrale individuata con ordinanza sindacale	13 dicembre	22	0	55	0	77
Totale		22	0	55	0	77

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Santa Rita Via Regina Margherita, nei pressi della chiesa di San Benedetto	22 maggio	4	0	9	0	13
Totale		4	0	9	0	13

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Sant'Antonio Via Vitrani, nei pressi della chiesa del Buon Pastore	13 giugno	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Francesco Via Milano, nei pressi della chiesa dell'Immacolata	3-4 ottobre	4	0	9	0	13
Totale		4	0	9	0	13

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Ruggiero Piazza Plebiscito e Via Cialdini, nei pressi del Convento di San Ruggiero	30 dicembre	5	0	9	0	14
Totale		5	0	9	0	14

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa dei Santi Medici Via Petrarca, nei pressi della chiesa del S.S. Crocifisso	dal 26 settembre al 1 ottobre	3	0	5	0	8
Totale		3	0	5	0	8

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Filippo Via Mons. Dimiccoli, nei pressi della chiesa di San Filippo Neri	26 maggio	2	0	3	0	5
Totale		2	0	3	0	5

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa Cuore Immacolato Via Barberini, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato	10-12 giugno	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Paolo Apostolo Via Donizetti nei pressi della Chiesa di San Paolo Apostolo	27-28-29 giugno	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa della Sacra Famiglia via Canosa nei pressi della Chiesa delle Sacra Famiglia	ultimo fine settimana di settembre	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa della Madonna del Pozzo Piazza Monte di Pietà, nei pressi della Chiesa Santa Maria della Vittoria	12 settembre	4	0	4	0	8
Totale		4	0	4	0	8

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa dell'Esaltazione della Croce C.so Vittorio Emanuele, C.so Garibaldi, Via Nazareth nei pressi della Basilica del Santo Sepolcro	14-15 settembre	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

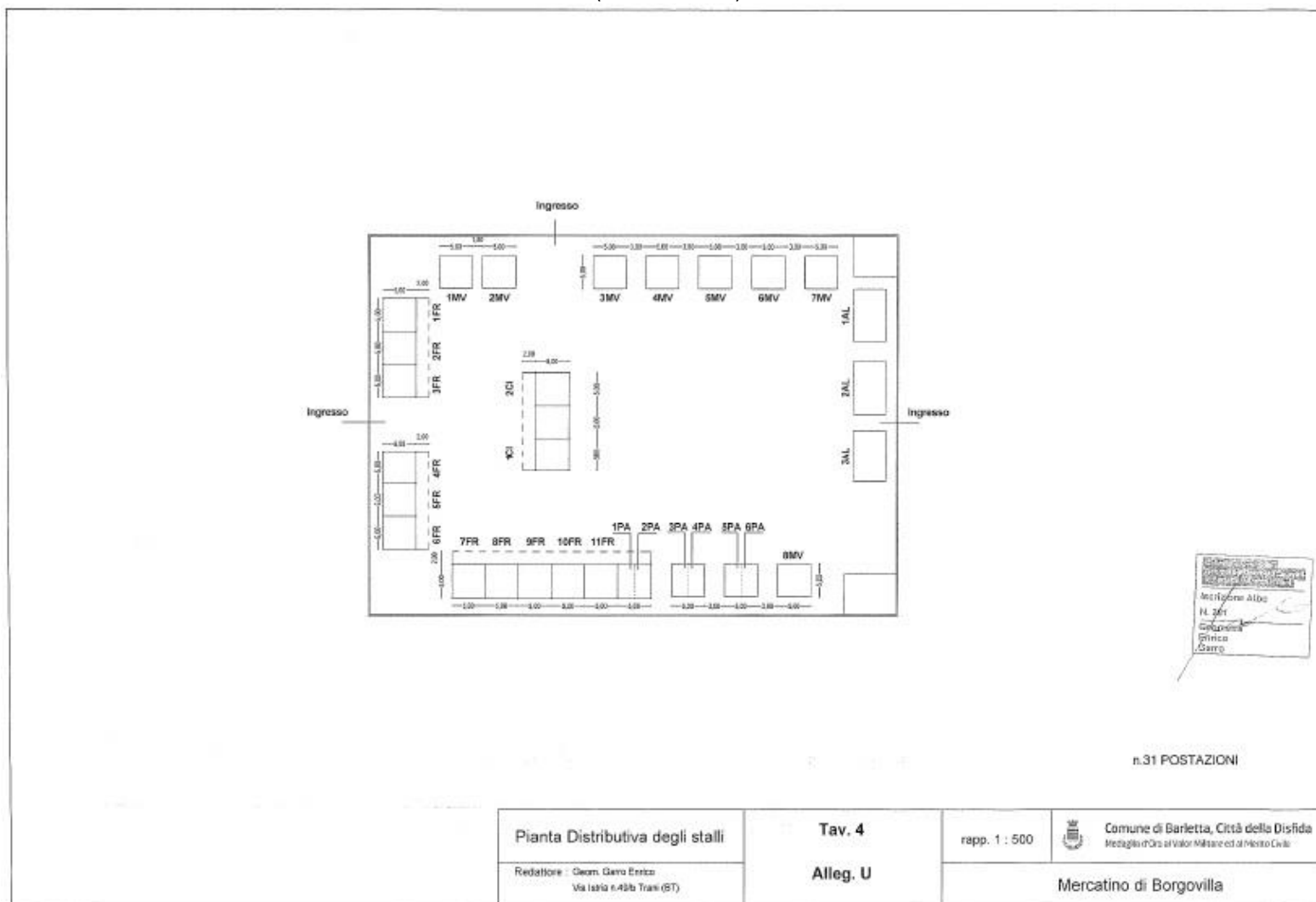
Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Michele Arcangelo tratto di C.so Vittorio Emanuele che va da via San Vito a via Consalvo da Cordova	28-29 settembre	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa del Carnevale C.so Vittorio Emanuele	domenica, giovedì e martedì grasso	0	0	3	0	3
Totale		0	0	3	0	3

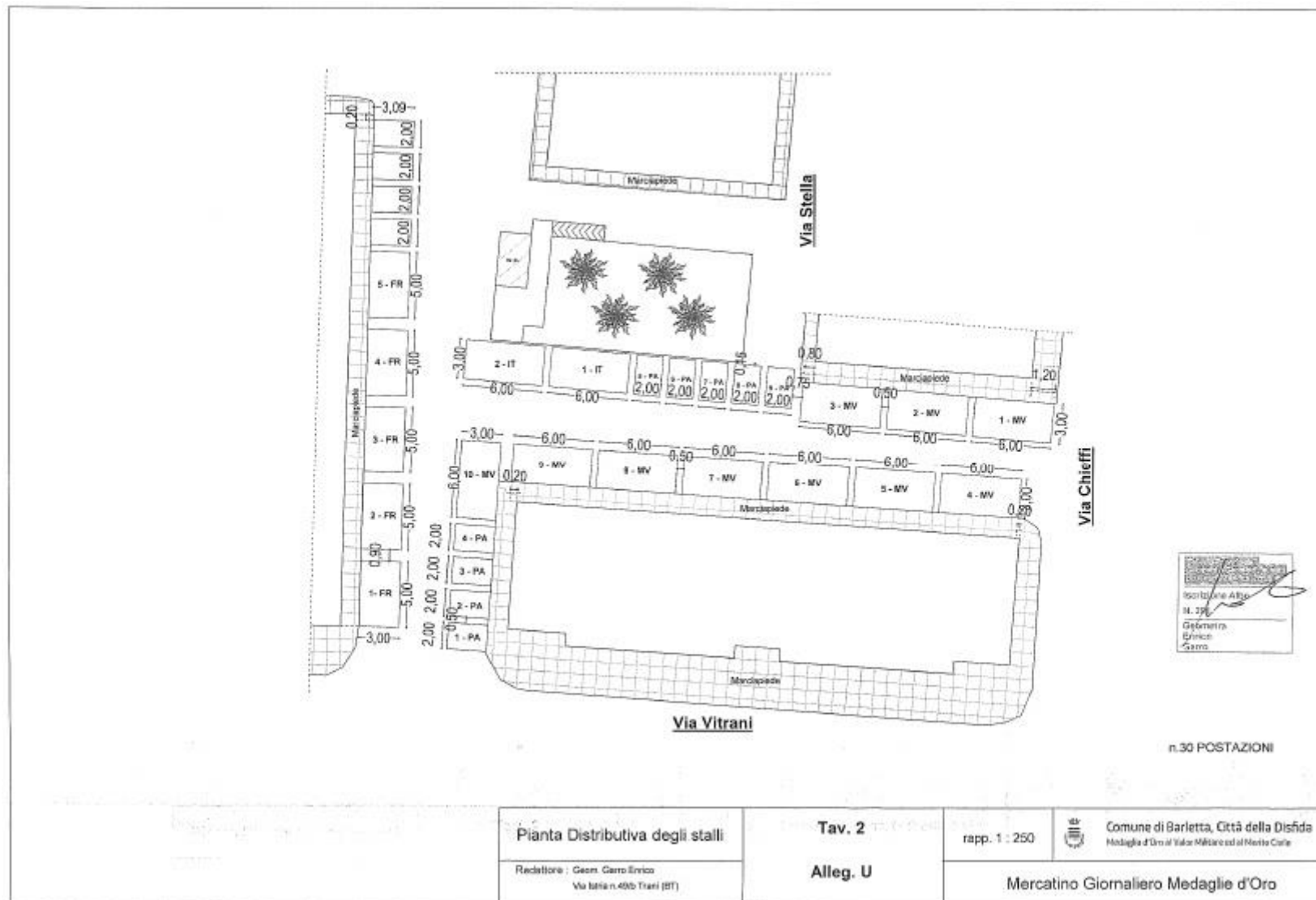
Al presente Piano del Commercio su Aree Pubbliche si allegano le cartografie di individuazione e definizione dei posteggi entro i mercati e fiere e di quelli isolati fuori mercato.

Planimetrie Mercati Giornalieri

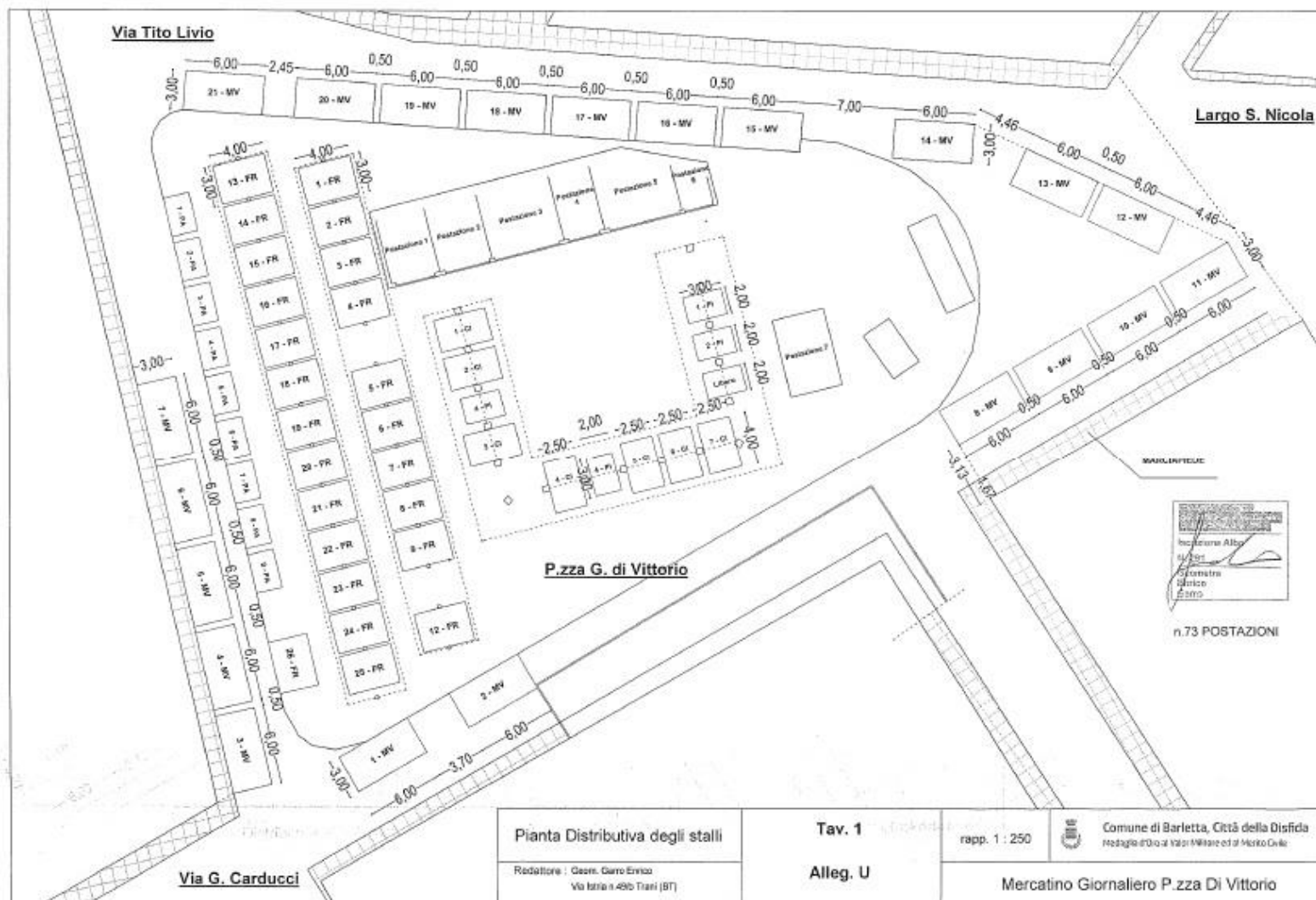
Mercatino Giornaliero di Borgovilla (Via Buonarroti)



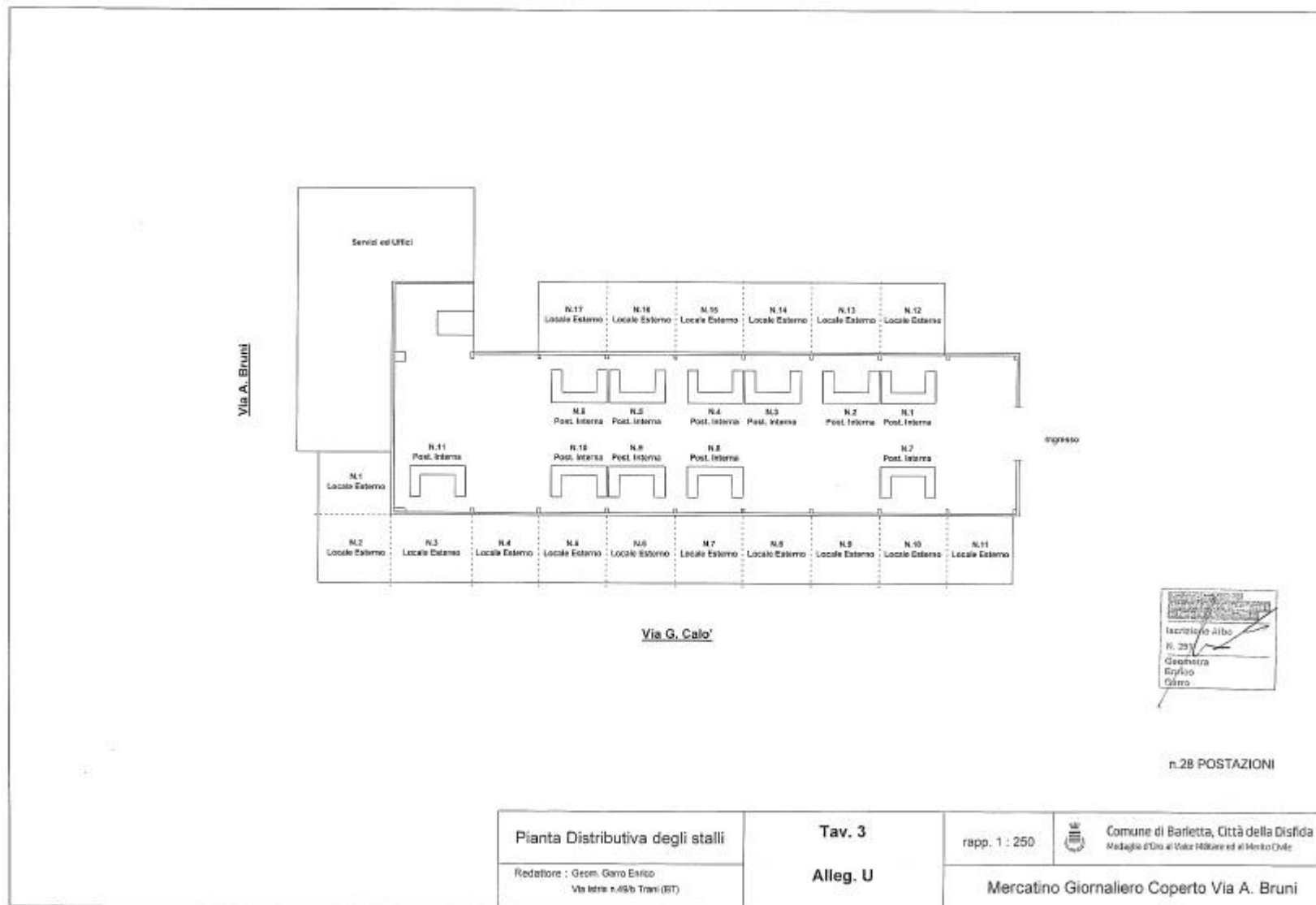
Mercatino Giornaliero Medaglie d'Oro
(Via Vitrani e Via Chieffi)



Mercatino Giornaliero di Piazza Di Vittorio
(Piazza Giuseppe Di Vittorio)

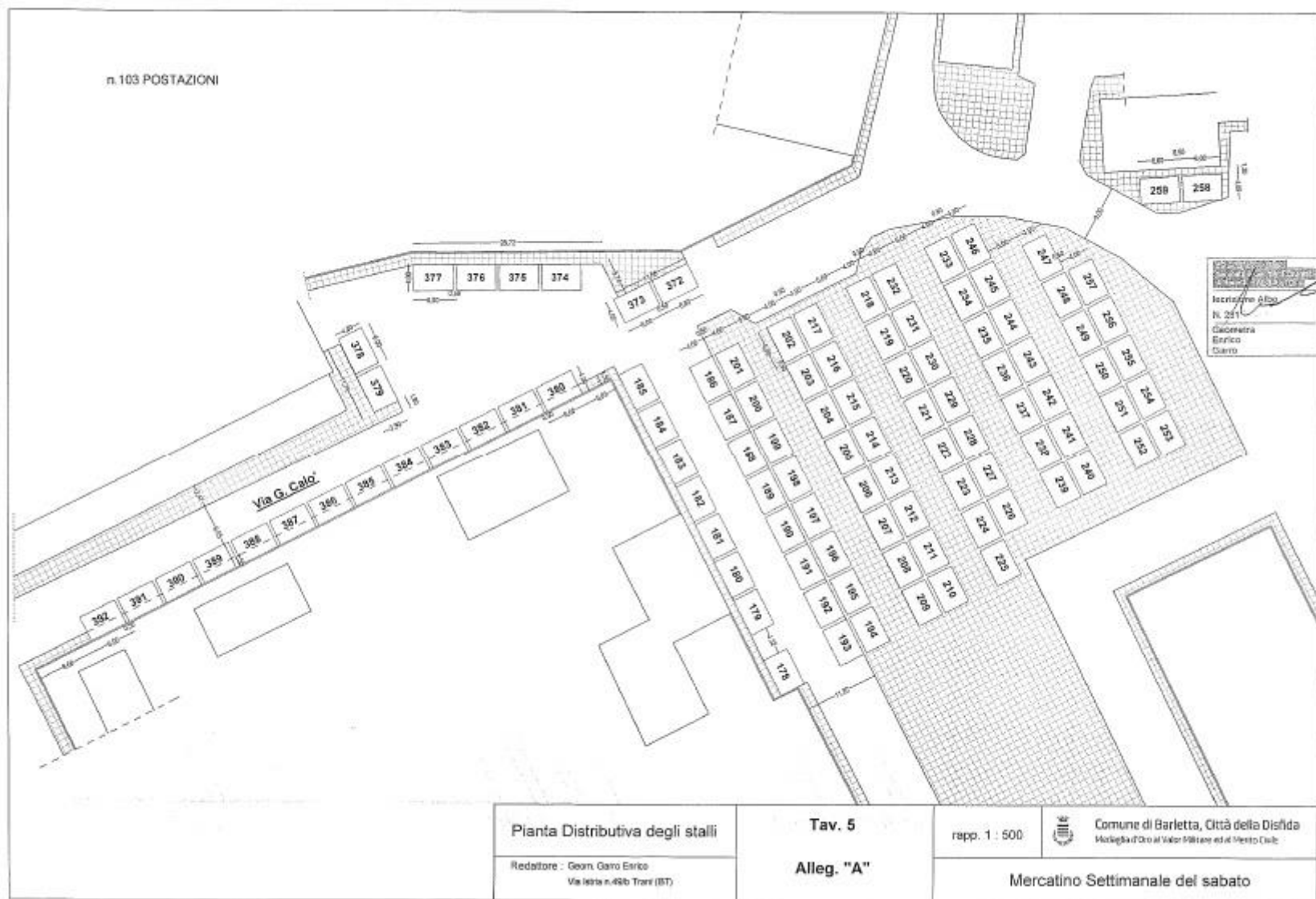


Mercato Coperto Achille Bruni
(Via Achille Bruni e Via G. Calò)

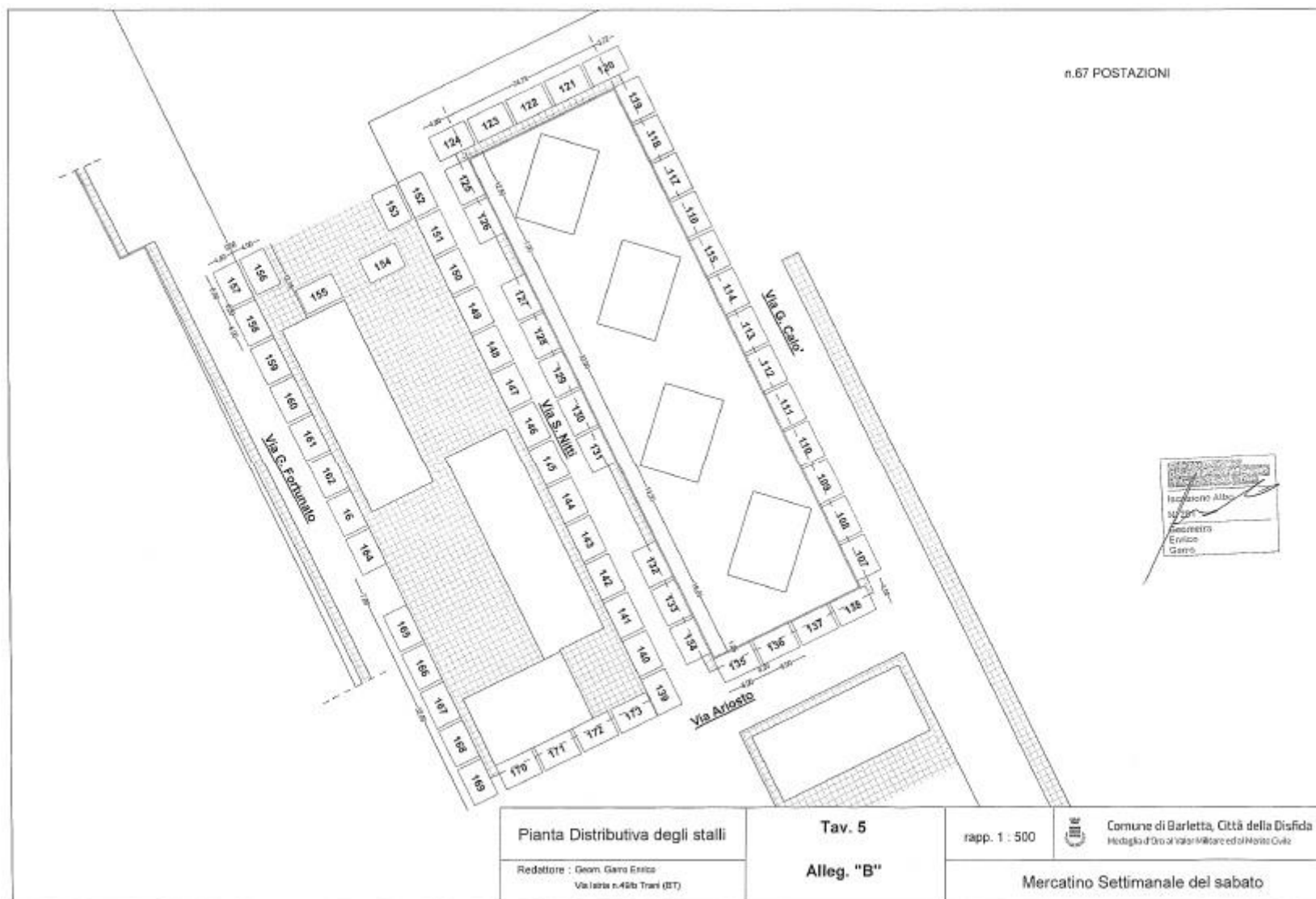


Planimetria Mercato Settimanale del Sabato

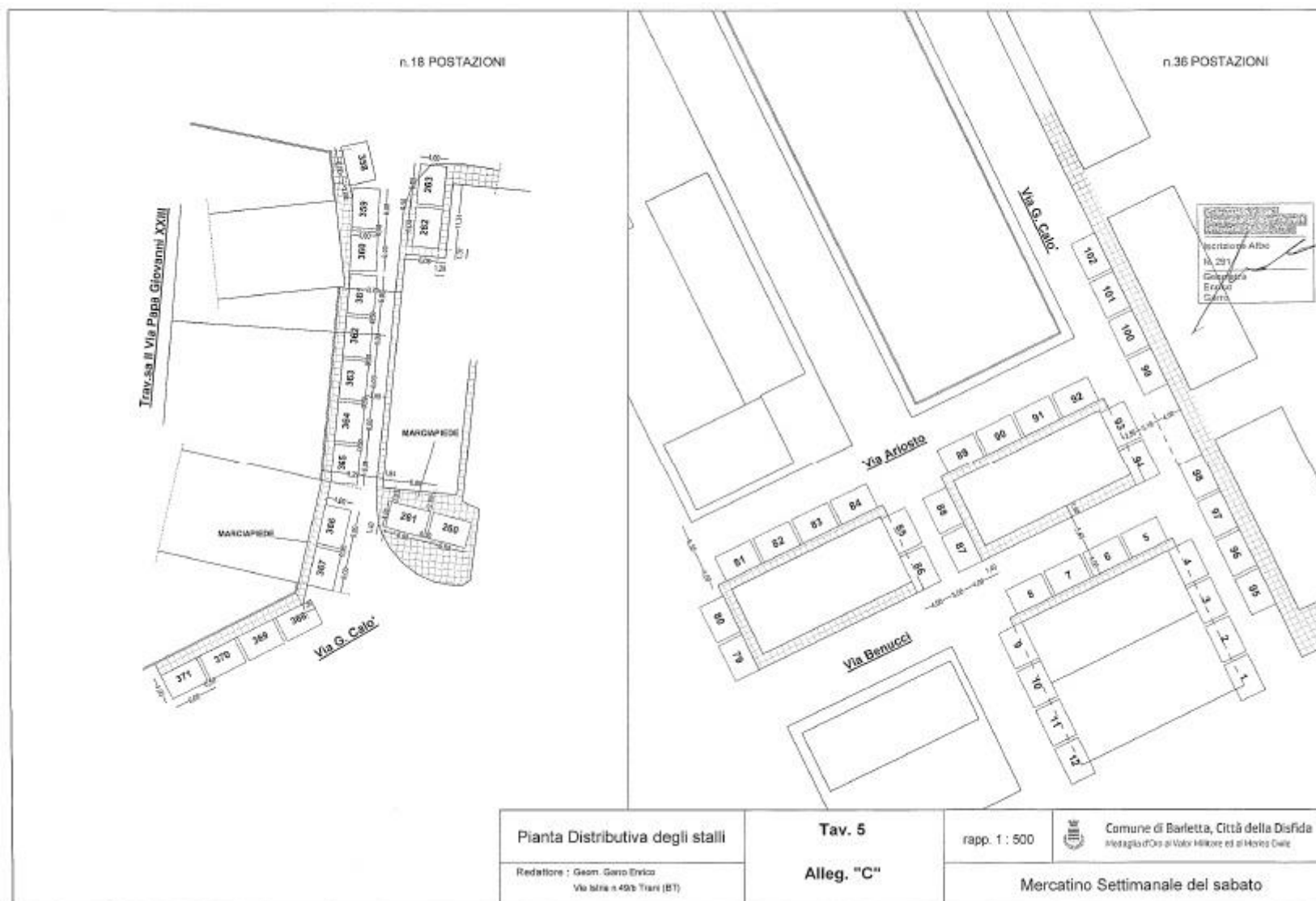
Area A



Area B



Area C



Pianta Distributiva degli stalli

Tav. 5

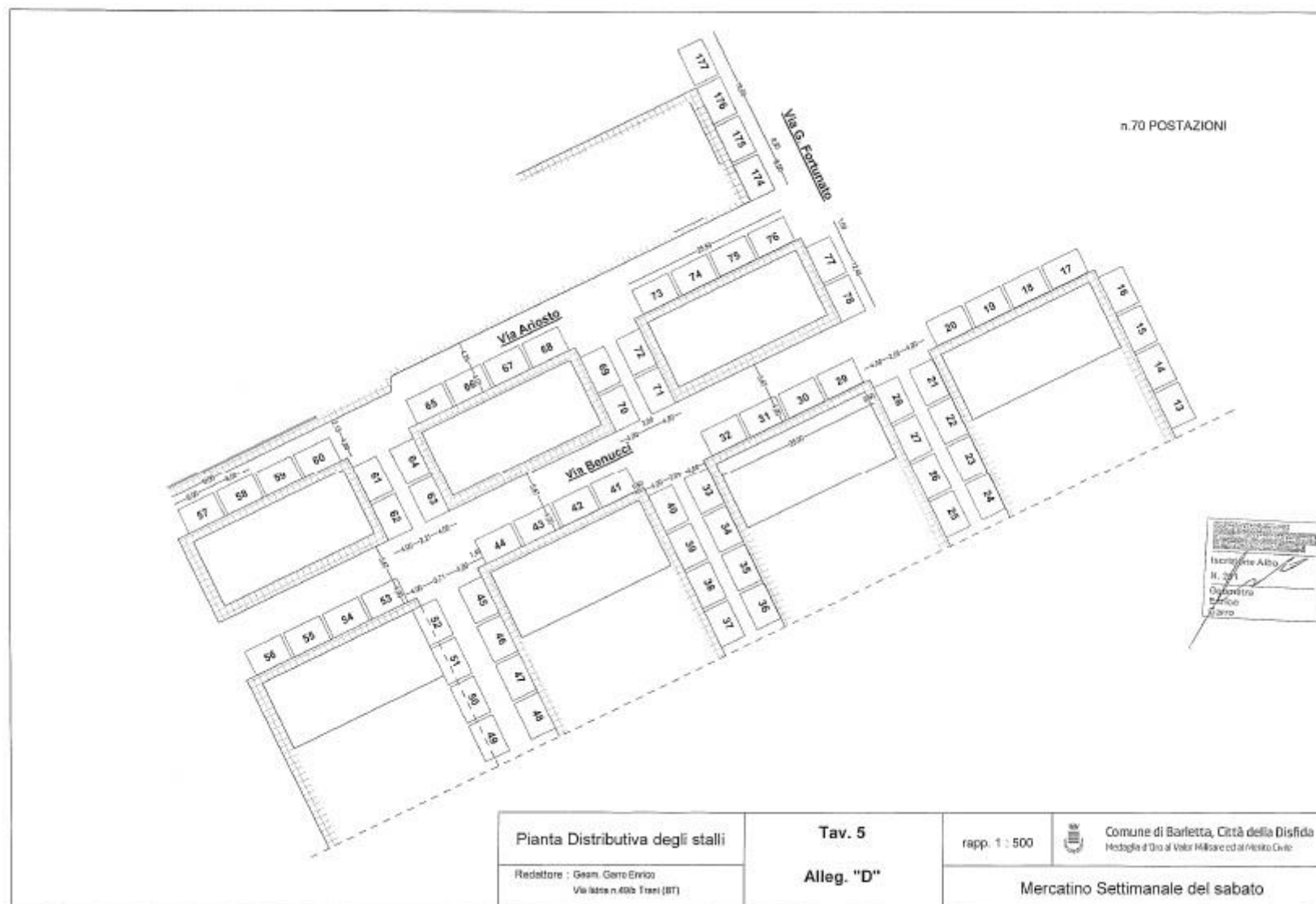
rapp. 1 : 500

Redazione : Geom. Gino Enrico
Via Italia n. 49/b Trani (BT)

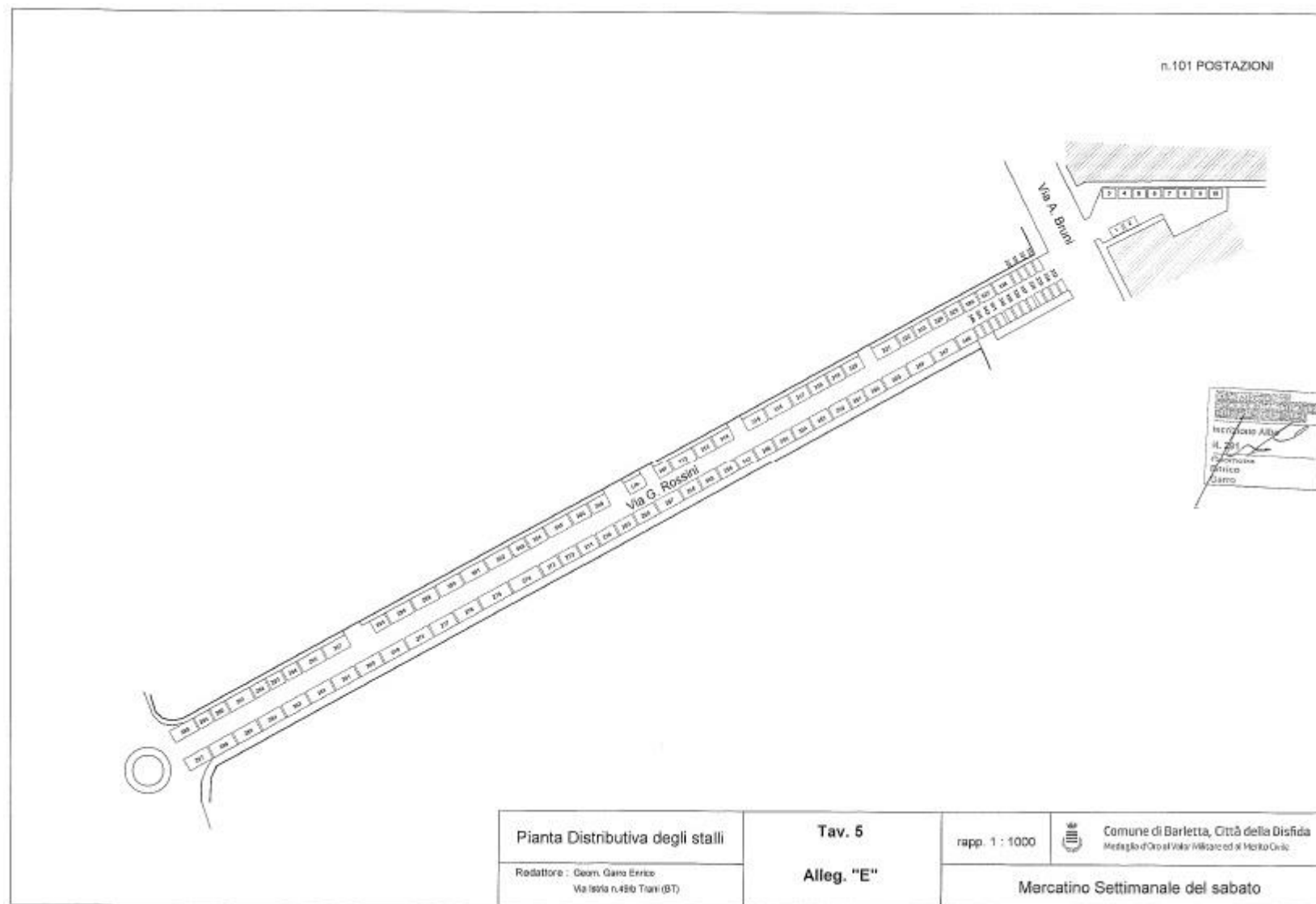
Alleg. "C"

Mercatino Settimanale del sabato

Area D

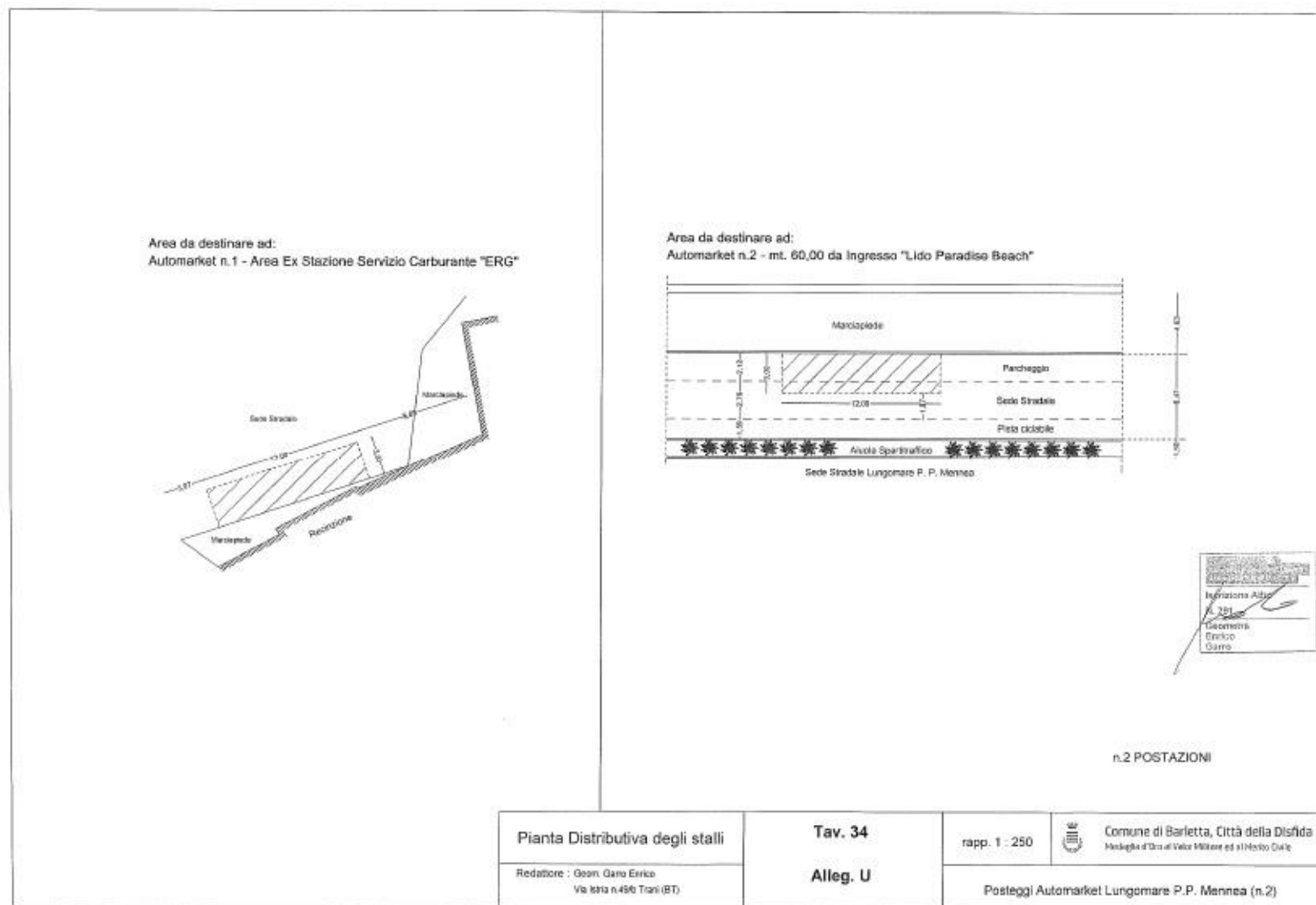


Area E

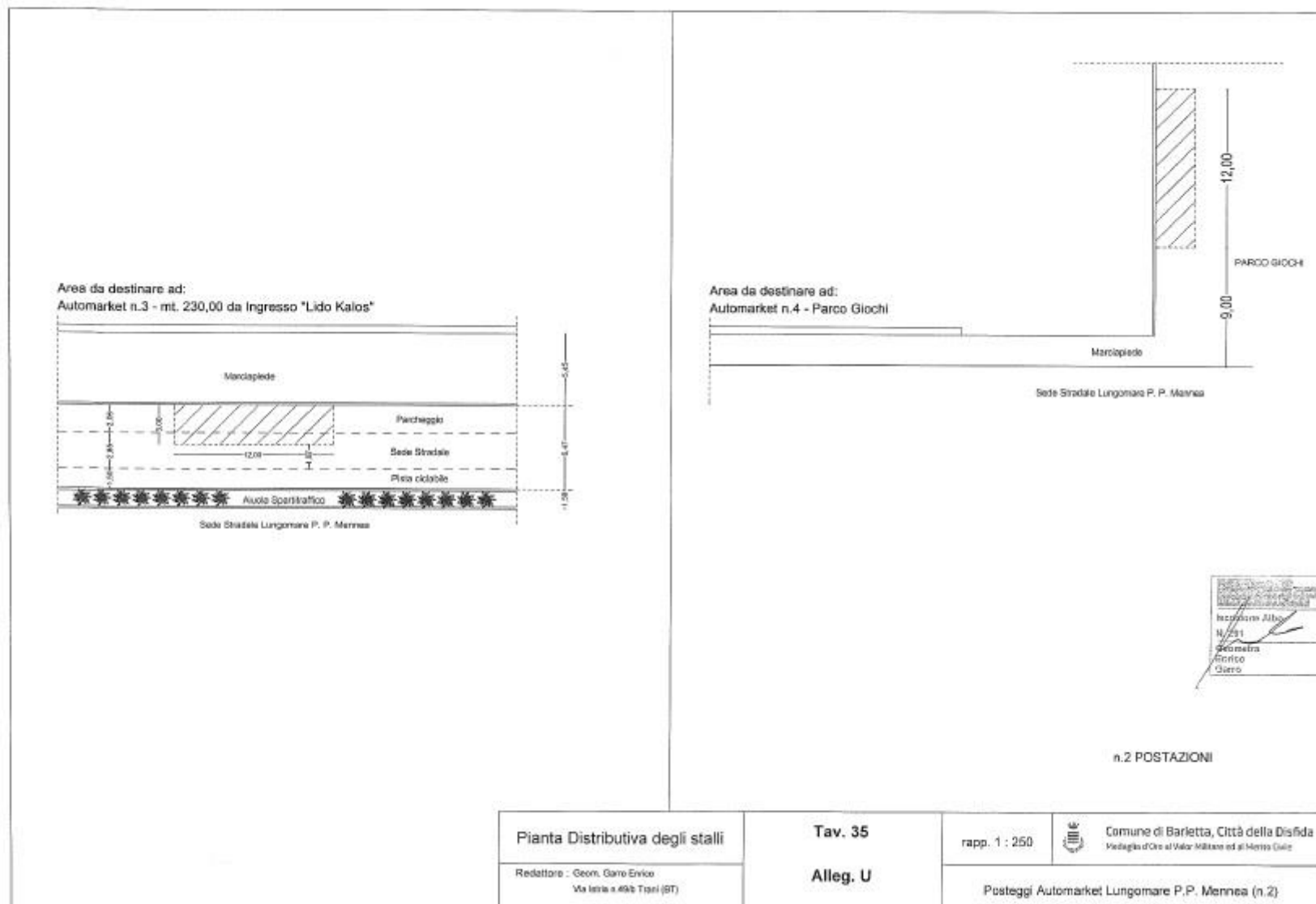


Planimetrie Posteggi fuori mercato giornalieri somministrazione alimenti e bevande

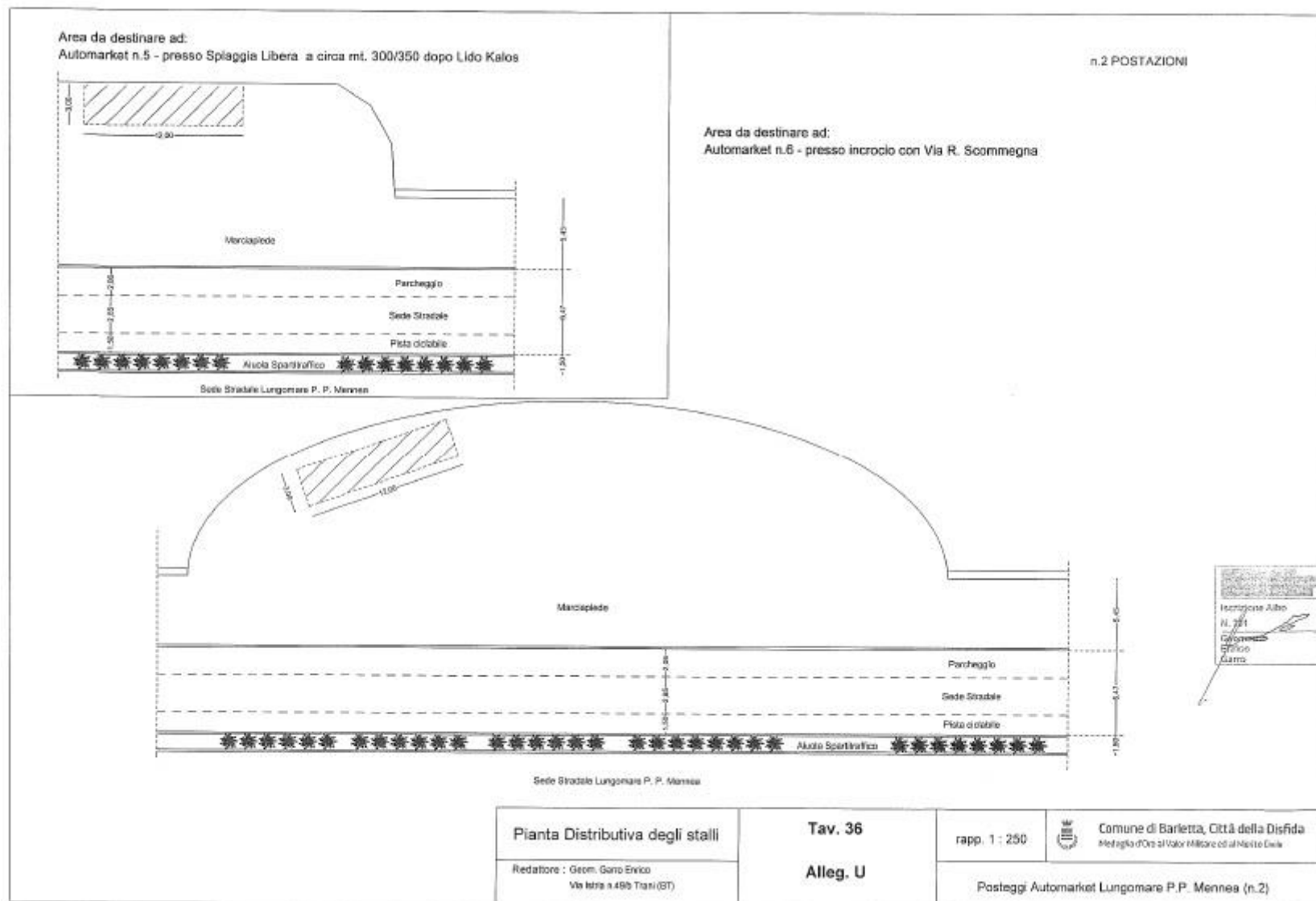
Litoranea Pietro Mennea, angolo via San Samuele



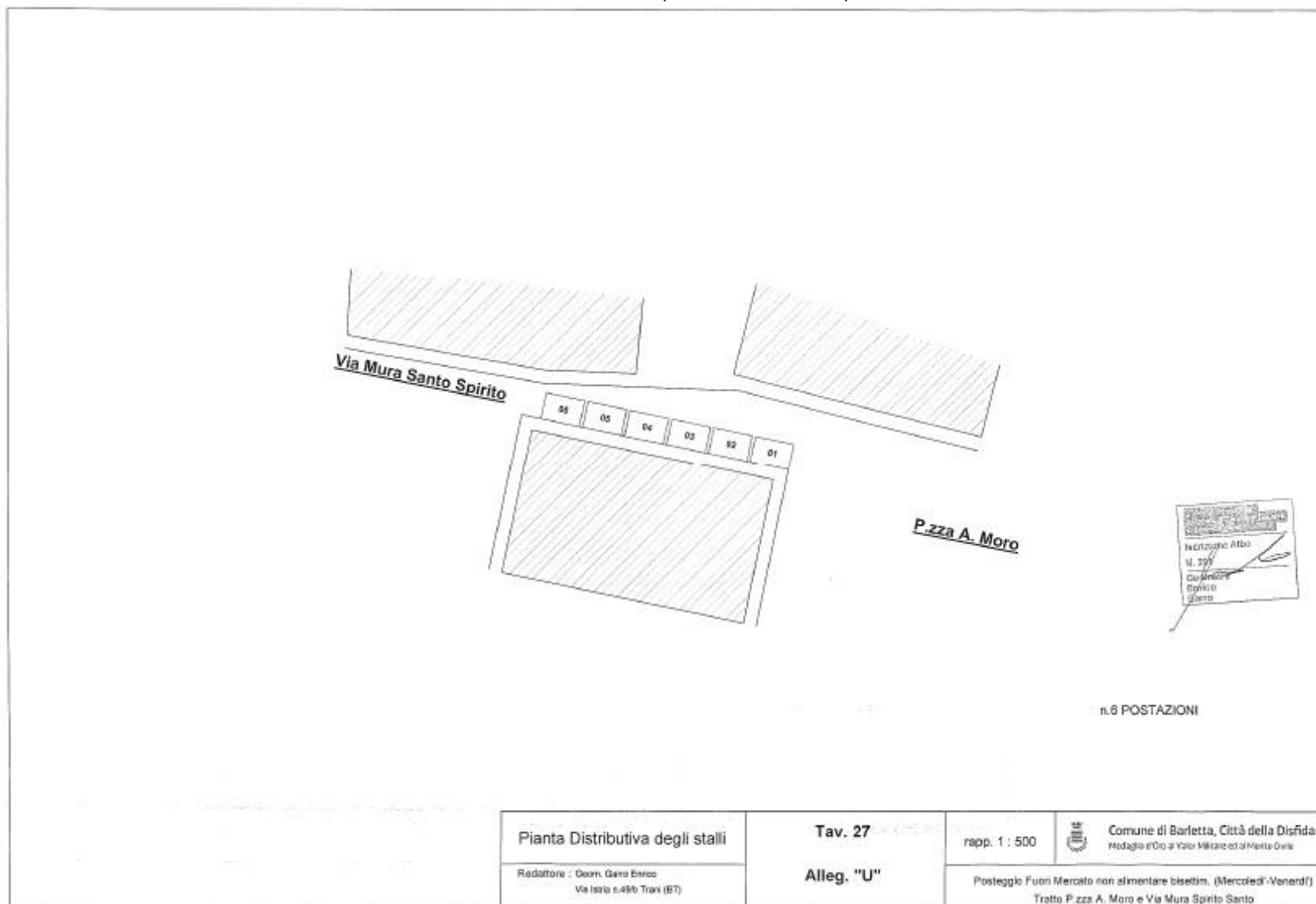
Litoranea Pietro Mennea



Litoranea Pietro Mennea

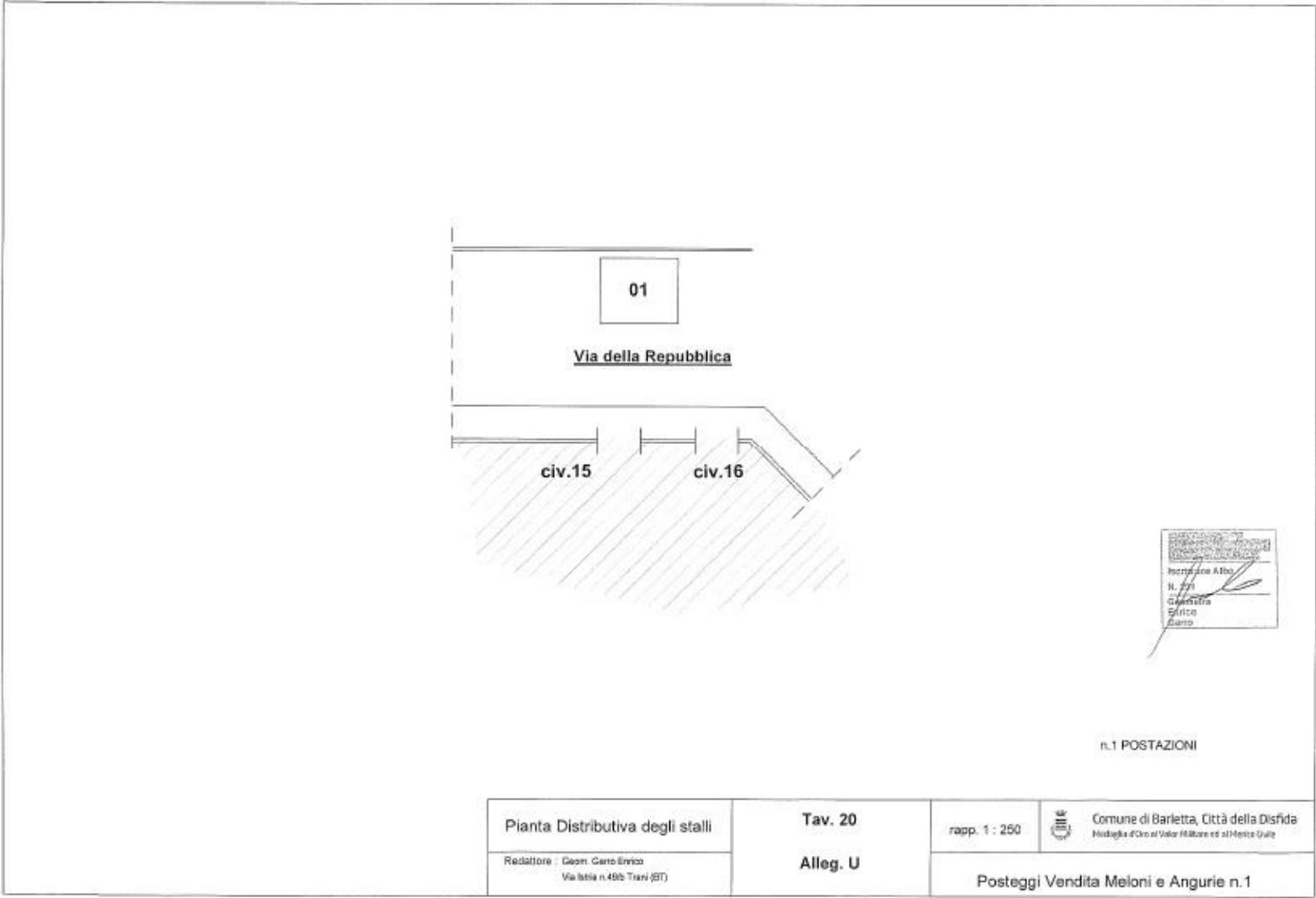


Planimetrie Posteggi fuori mercato non alimentari bisettimanali
Piante e sementi – (mercoledì e venerdì)

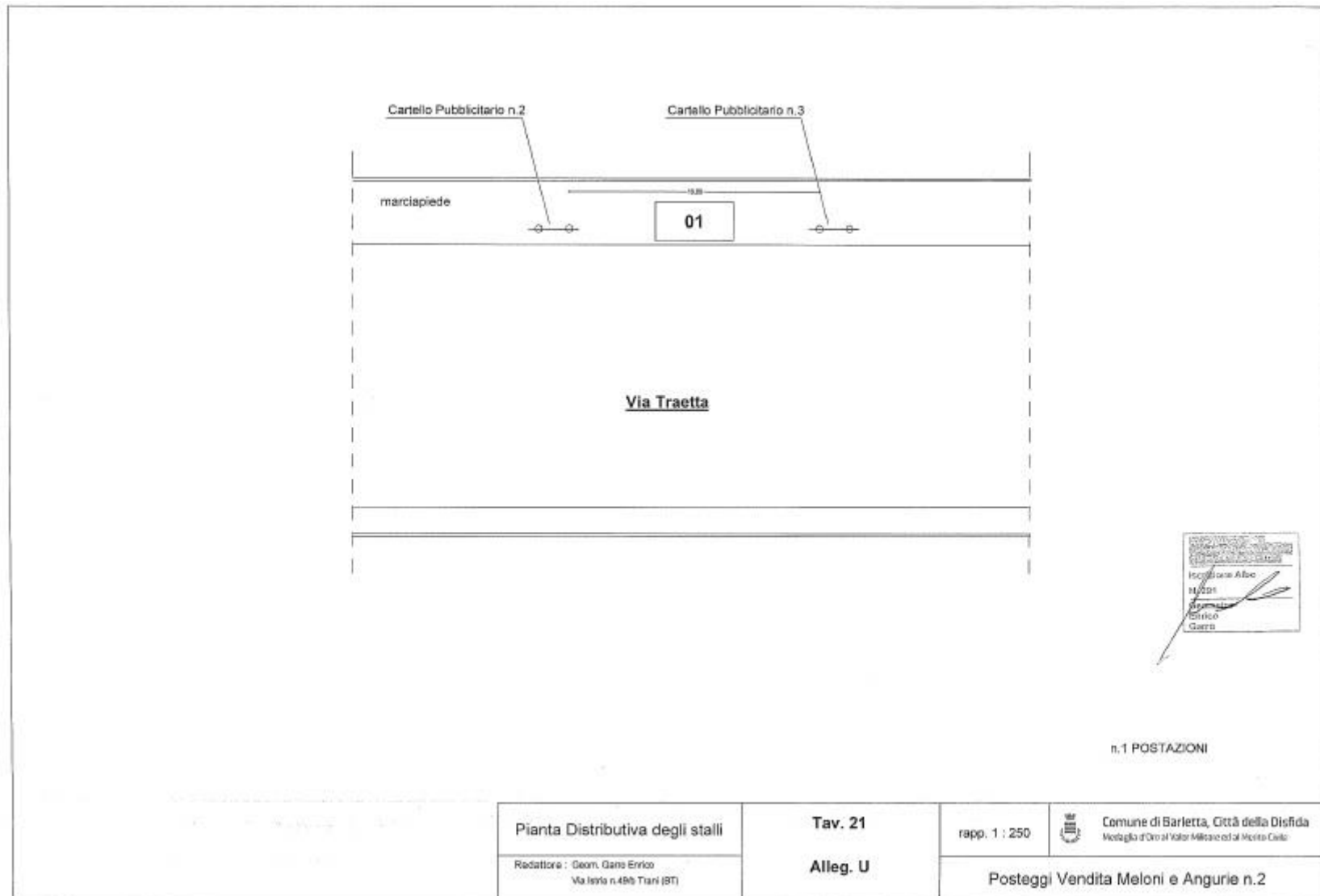


Posteggi fuori mercato stagionali giornalieri (Melonari - dal 15 giugno al 15 settembre)

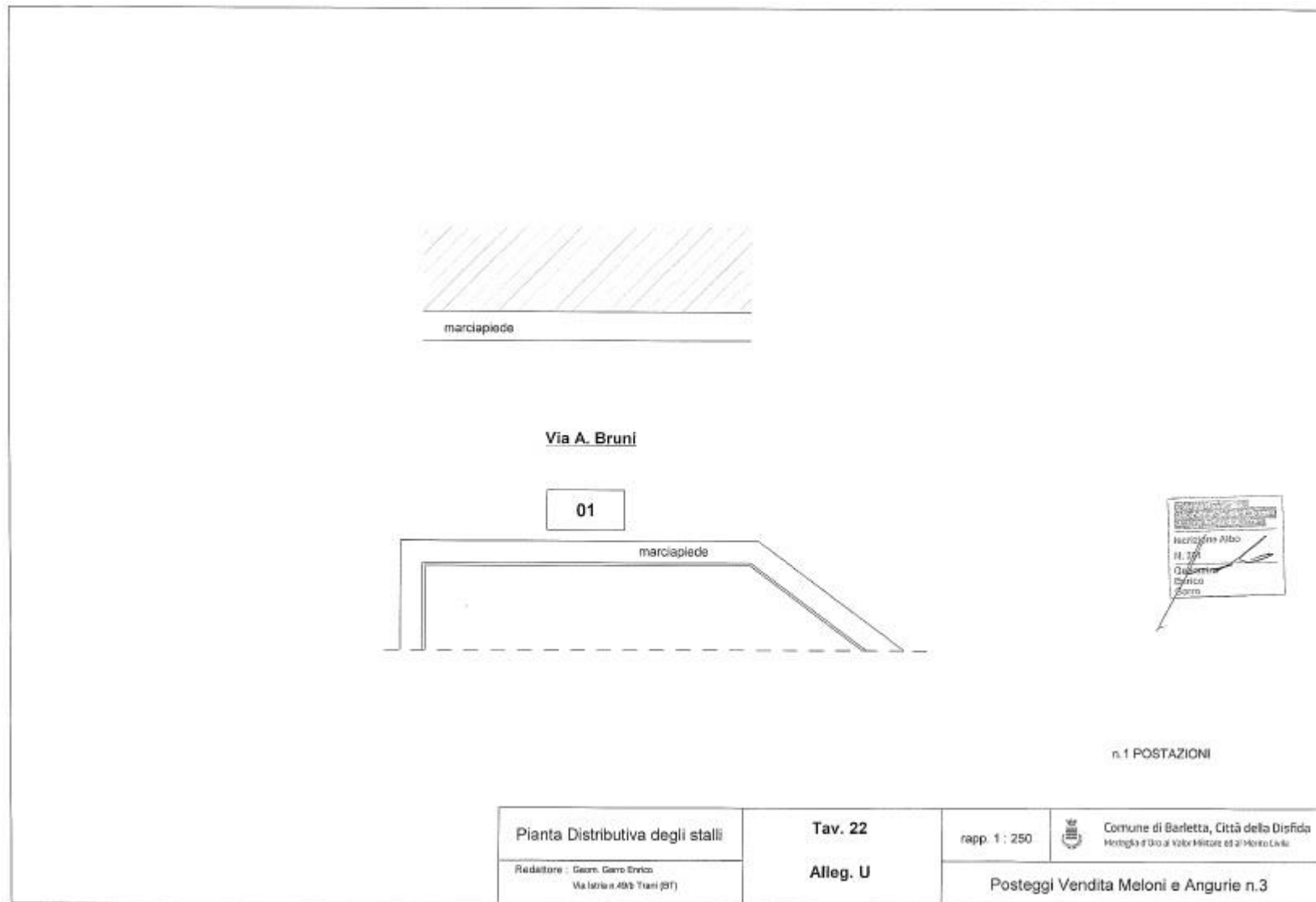
Via della Repubblica



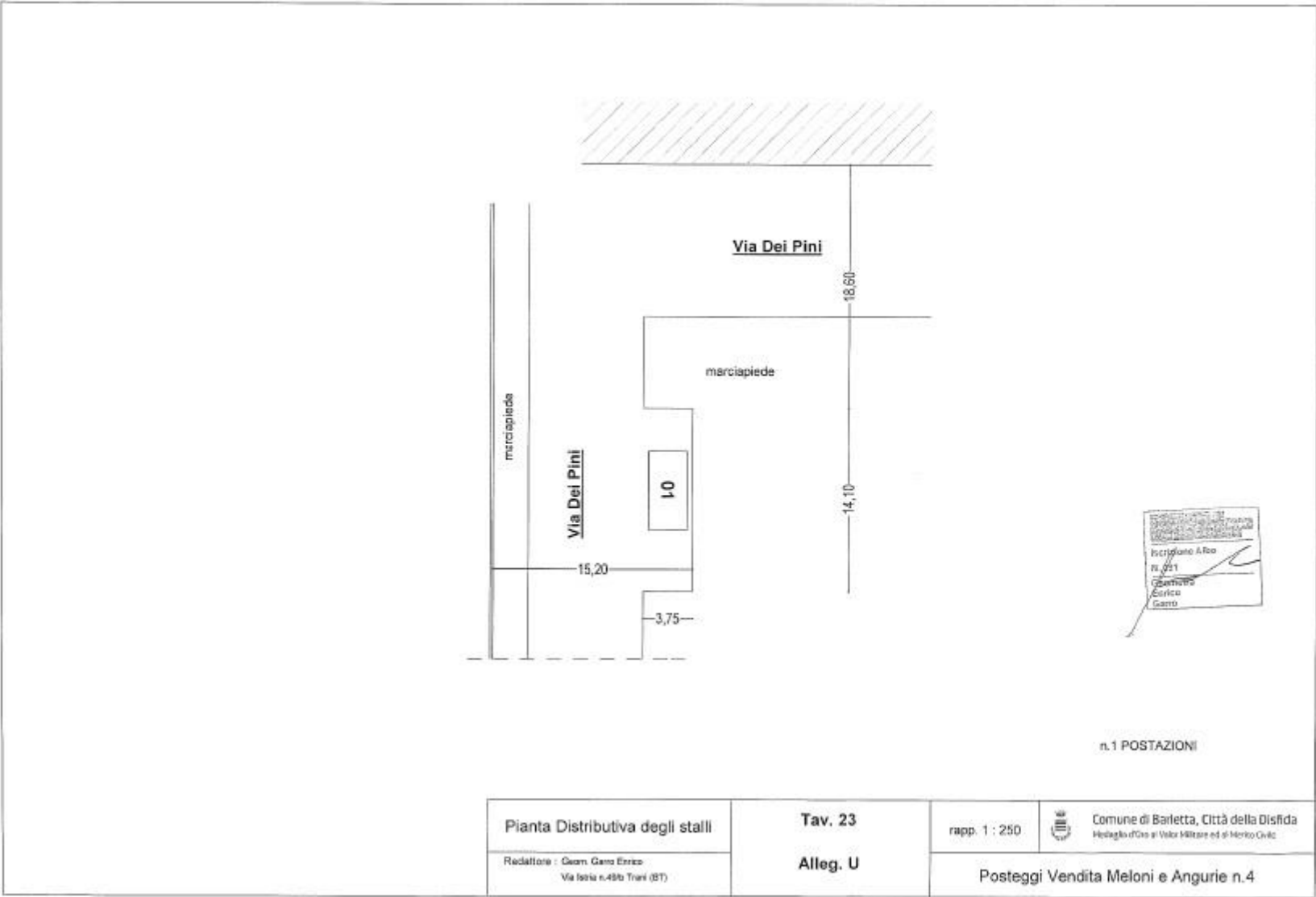
Via Traetta, area parcheggio esterno (lato destro direz. Ospedale)



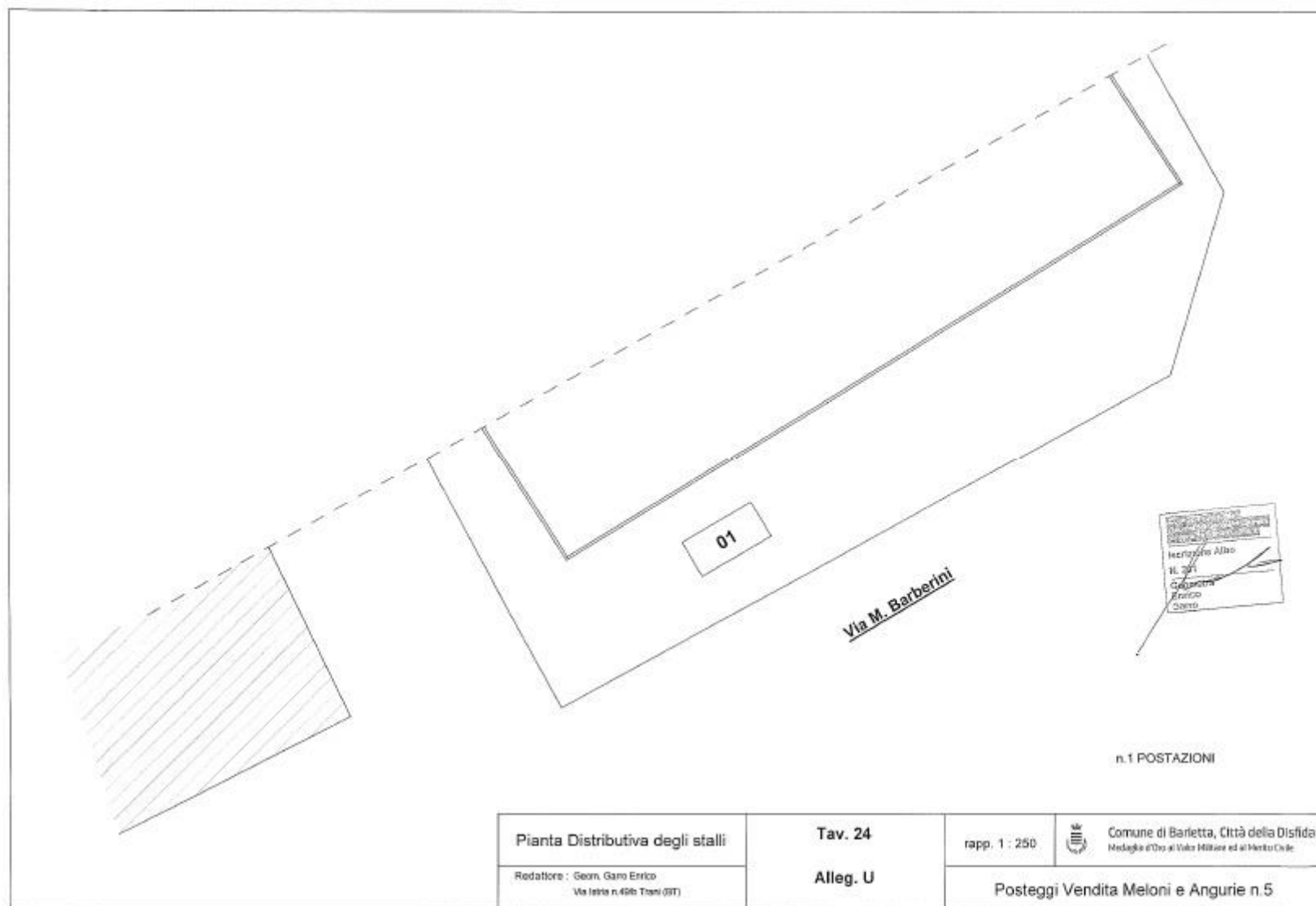
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato settimanale)



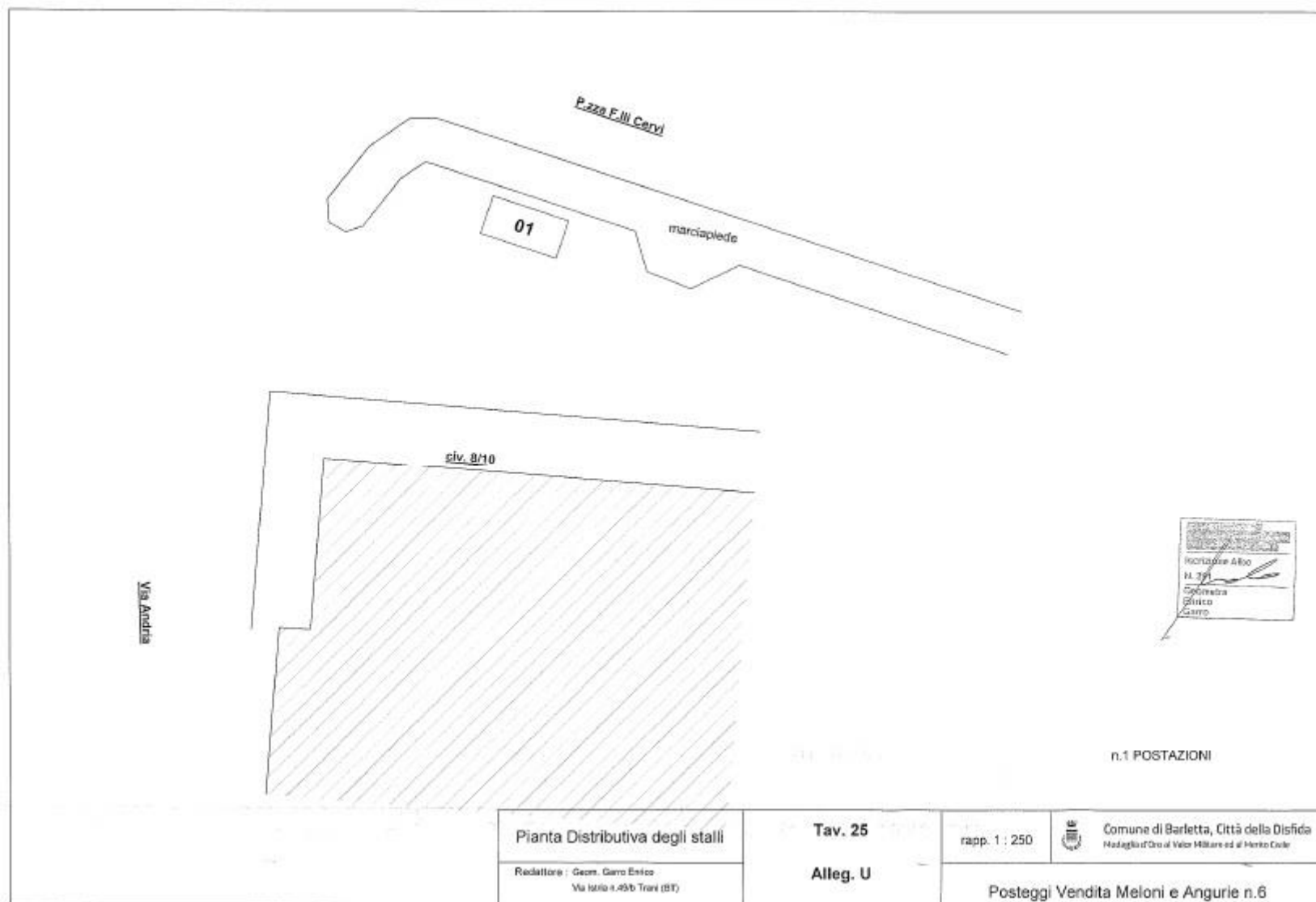
Via Traversa dei Pini (parcheggio di fronte scuola 7° Circolo)



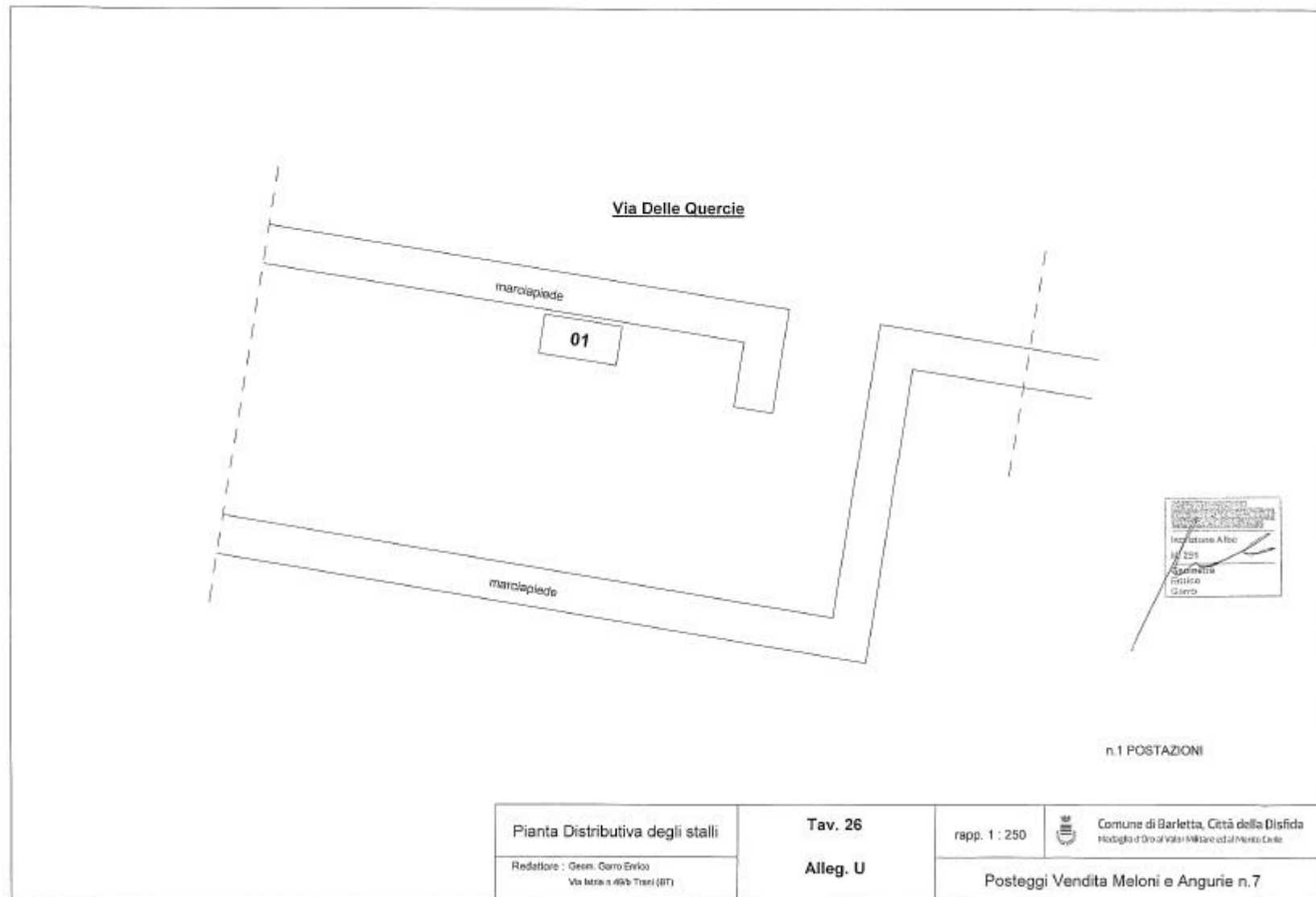
Via Barberini angolo via Delle Belle Arti



Piazza 13 febbraio 1503 dal civico 8 al civico 10

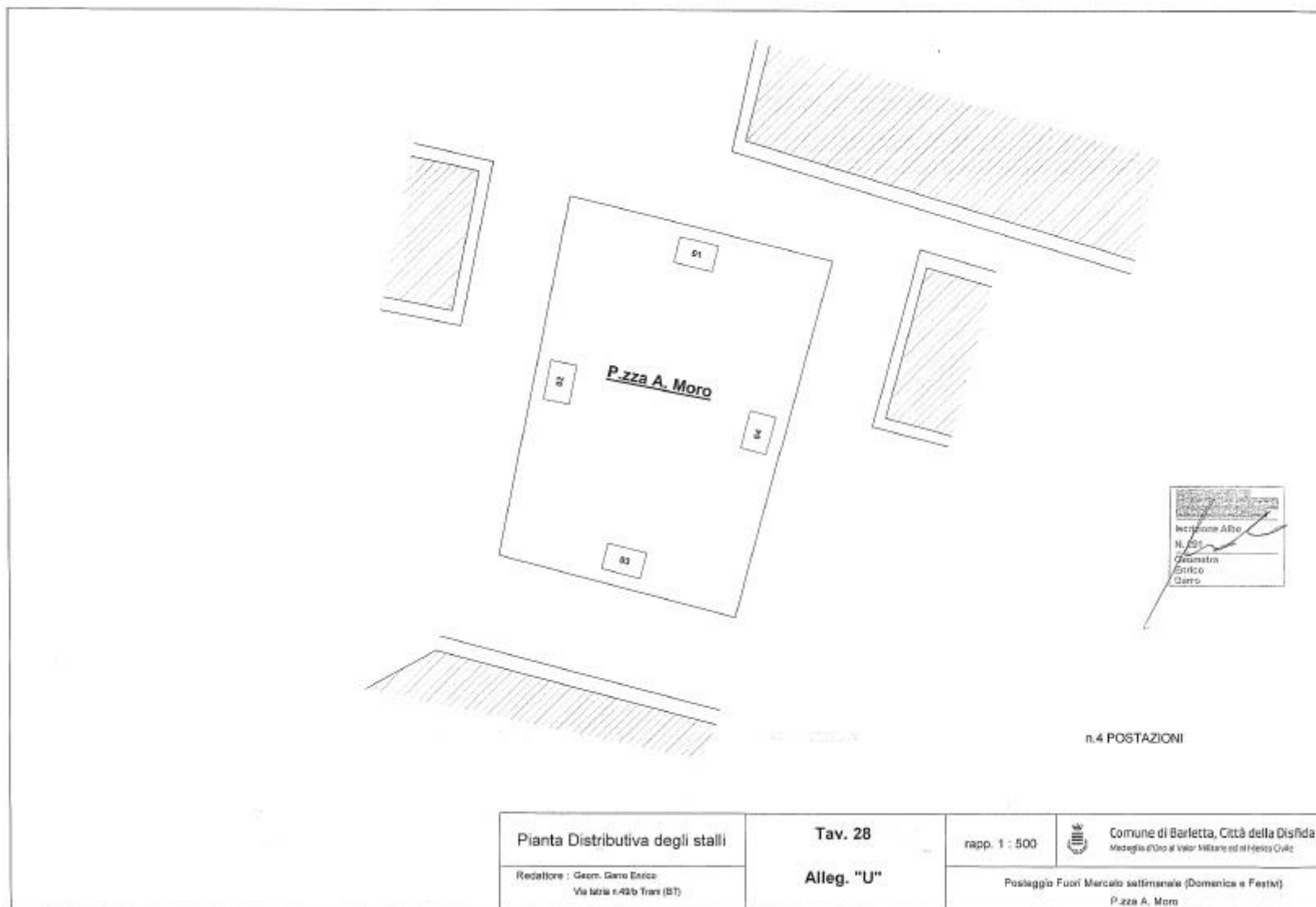


Slargo delle Querce (Chiesa San Giovanni) verso Via Barberini

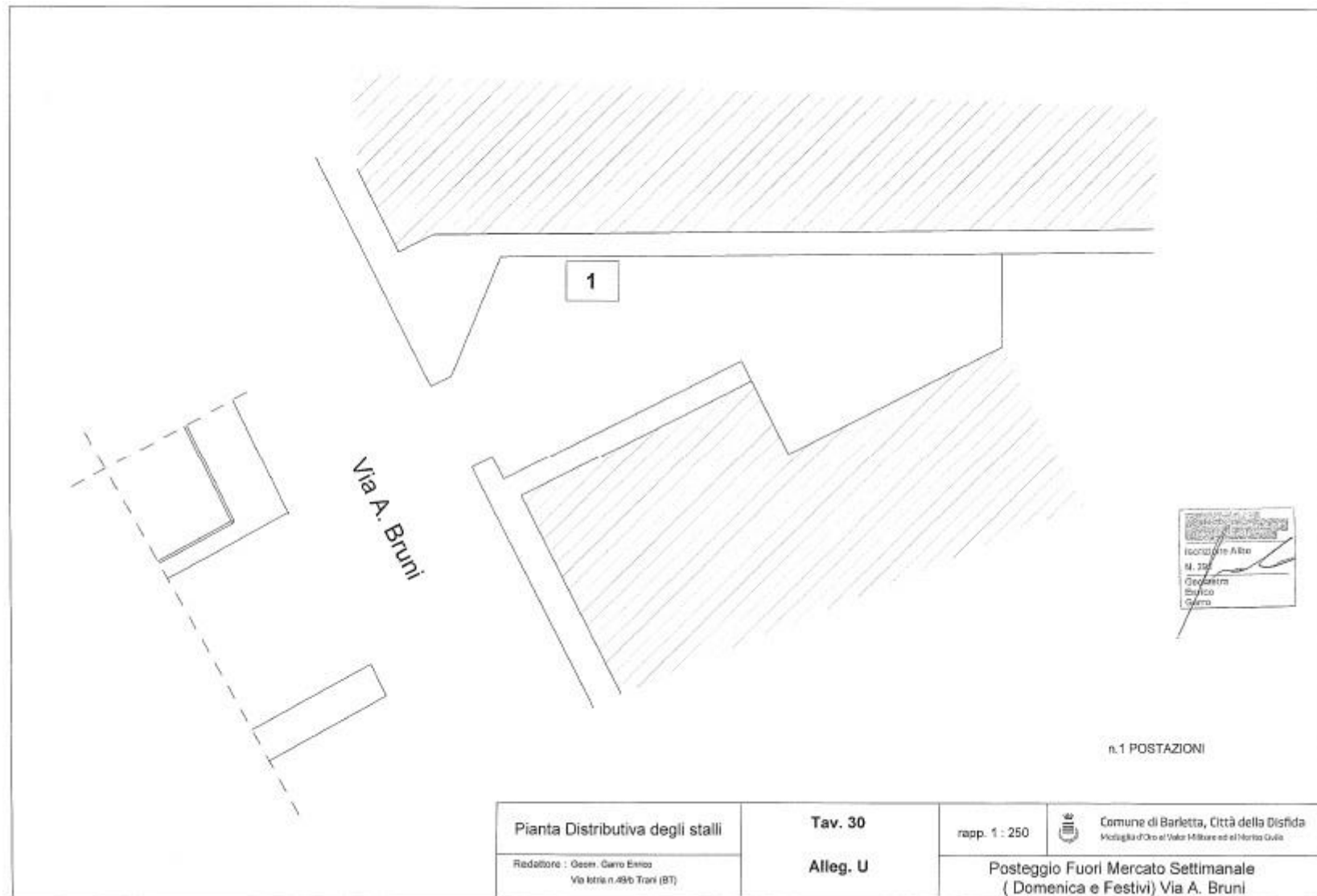


Posteggi fuori mercato settimanali (Frutta secca - Domeniche e festivi)

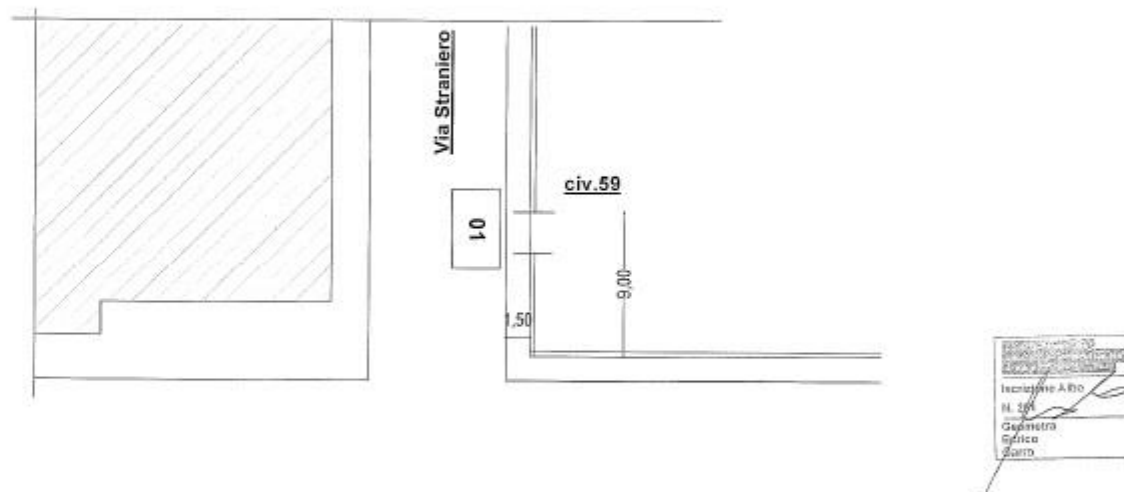
Piazza Aldo Moro



Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)



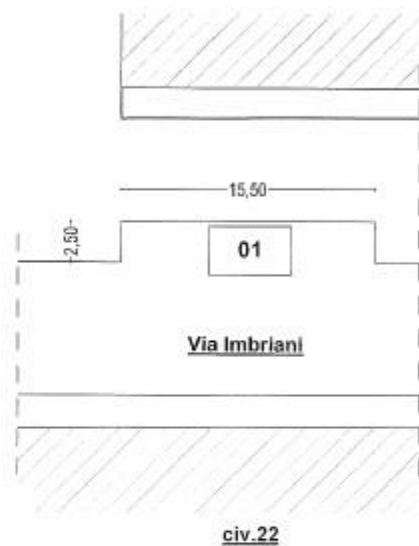
Via Straniero all'altezza del civico 59



n.8 POSTAZIONI

Pianta Distributiva degli stalli	Tav. 31	rapp. 1 : 250	 Comune di Barletta, Città della Disfida Nella gloria d'Armi al Valor Militare ed al Merito Civile
Redattore : Geom. Gennaro Enrico Via Isonzo n.49/b Trani (BT)	Alleg. U	Posteggio Fuori Mercato Settimanale (Domenica e Festivi) Via Straniero	

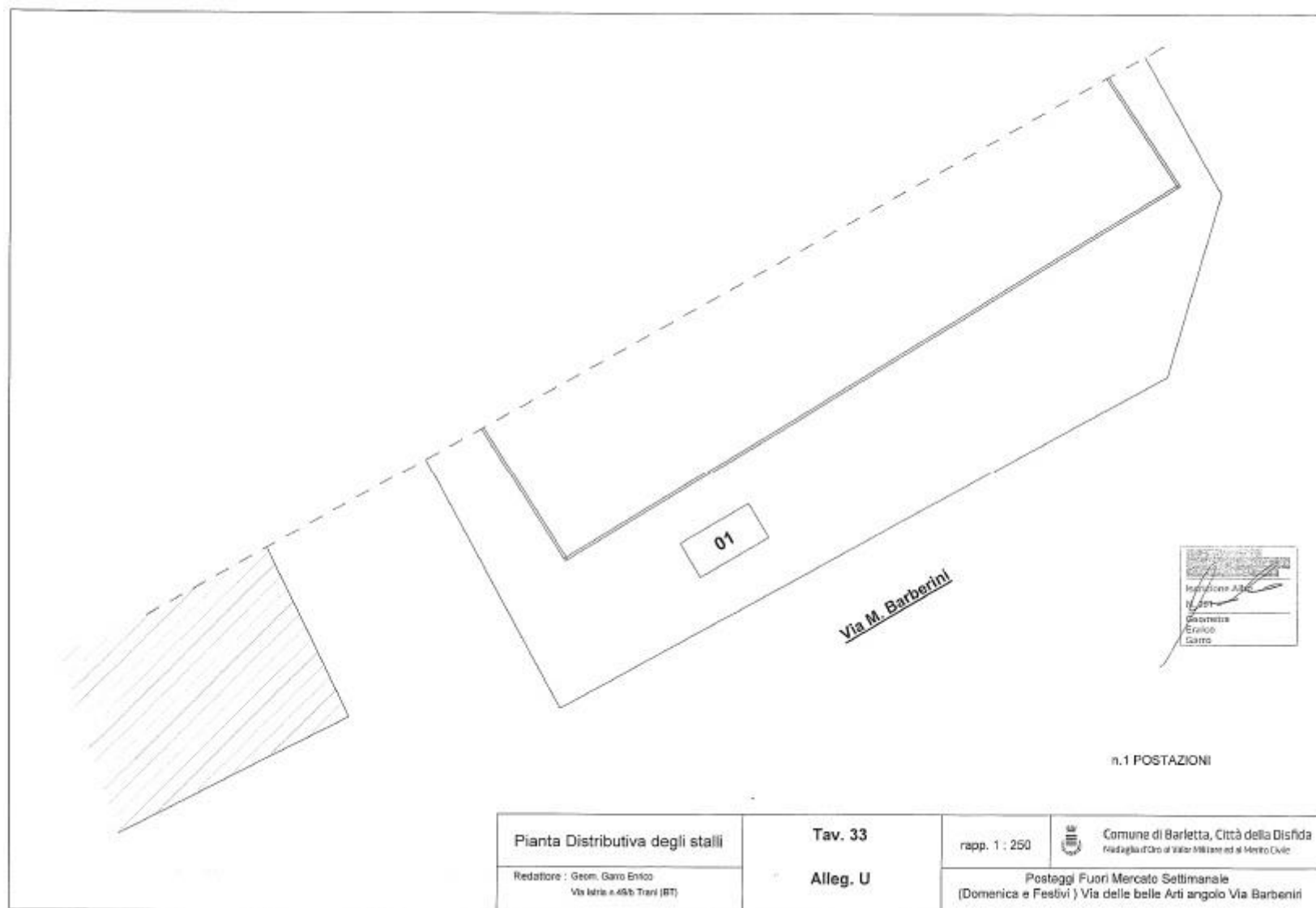
Via Imbriani all'altezza del civico 20



n.8 POSTAZIONI

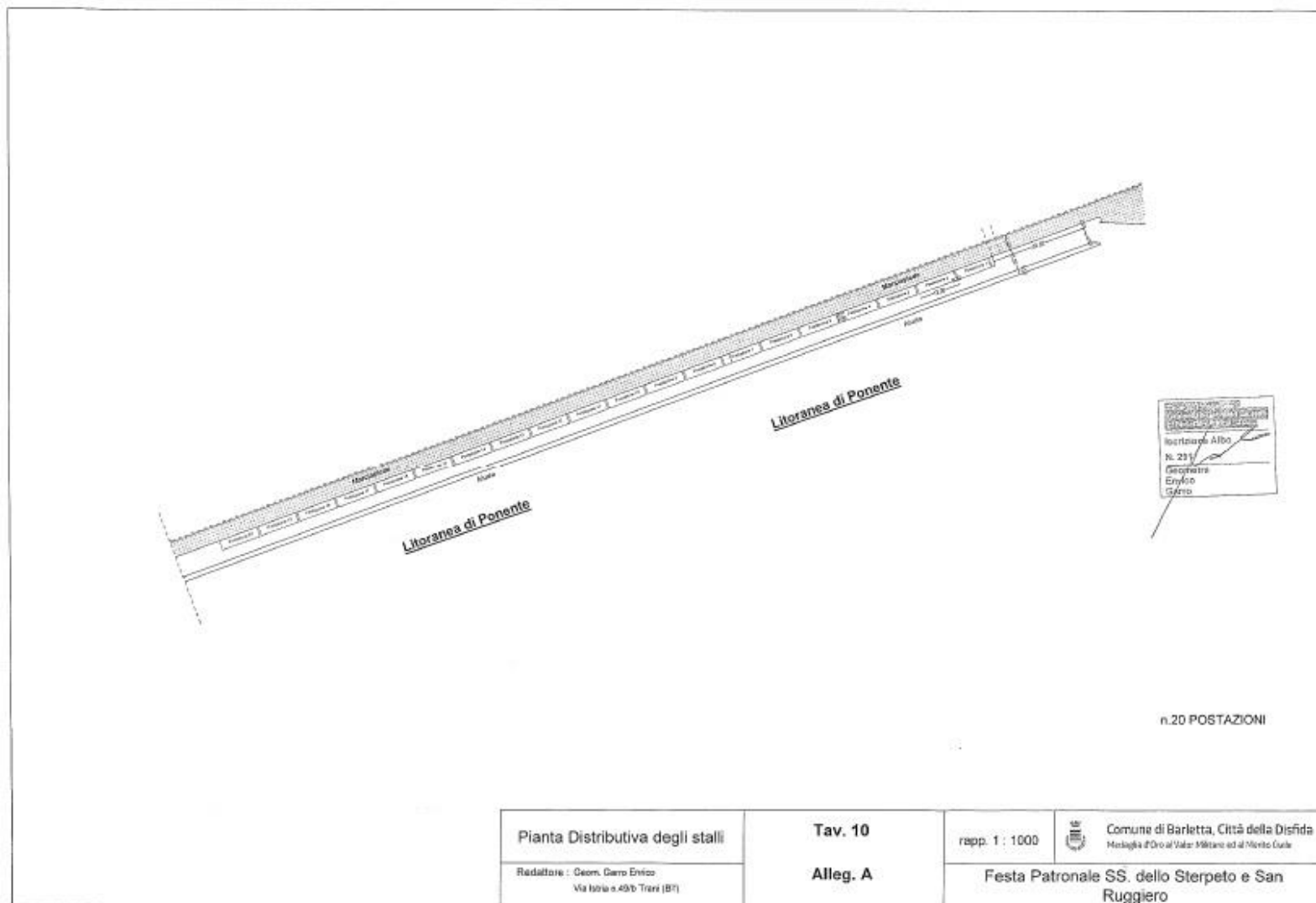
Pianta Distributiva degli stalli	Tav. 32	rapp. 1 : 250	 Comune di Barletta, Città della Disfida Rodaggio d'Onore al Valor Militare ed al Nostro Cuore
Redattore : Geom. Gennaro Enrico Via Italia n.48a Trani (BT)	Alleg. U	Posteggio Fuori Mercato Settimanale (Domenica e Festivi) Via Imbriani	

Via delle Belle Arti angolo via Barberini

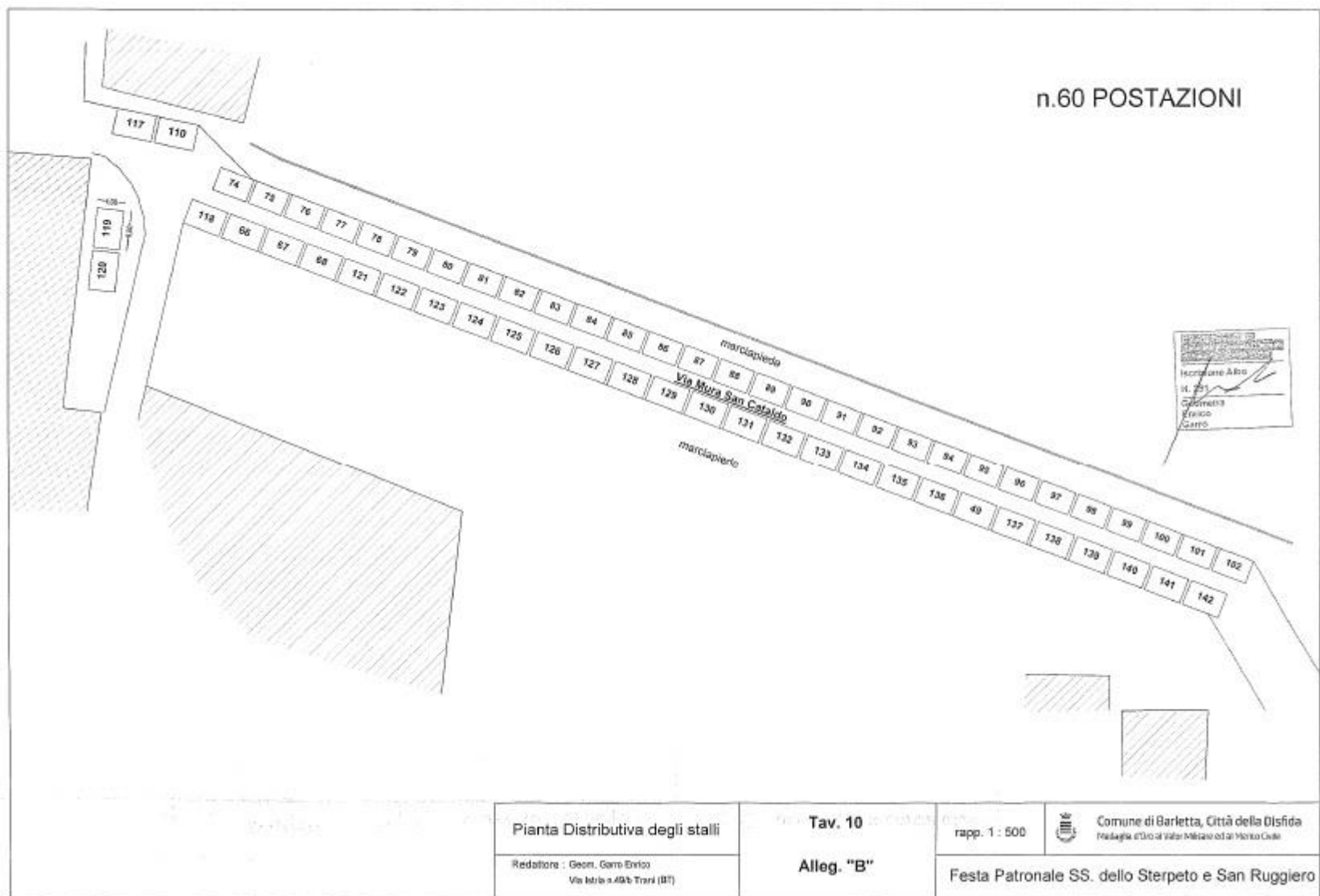


Planimetria Festa Patronale Maria Santissima dello Sterpeto e San Ruggiero

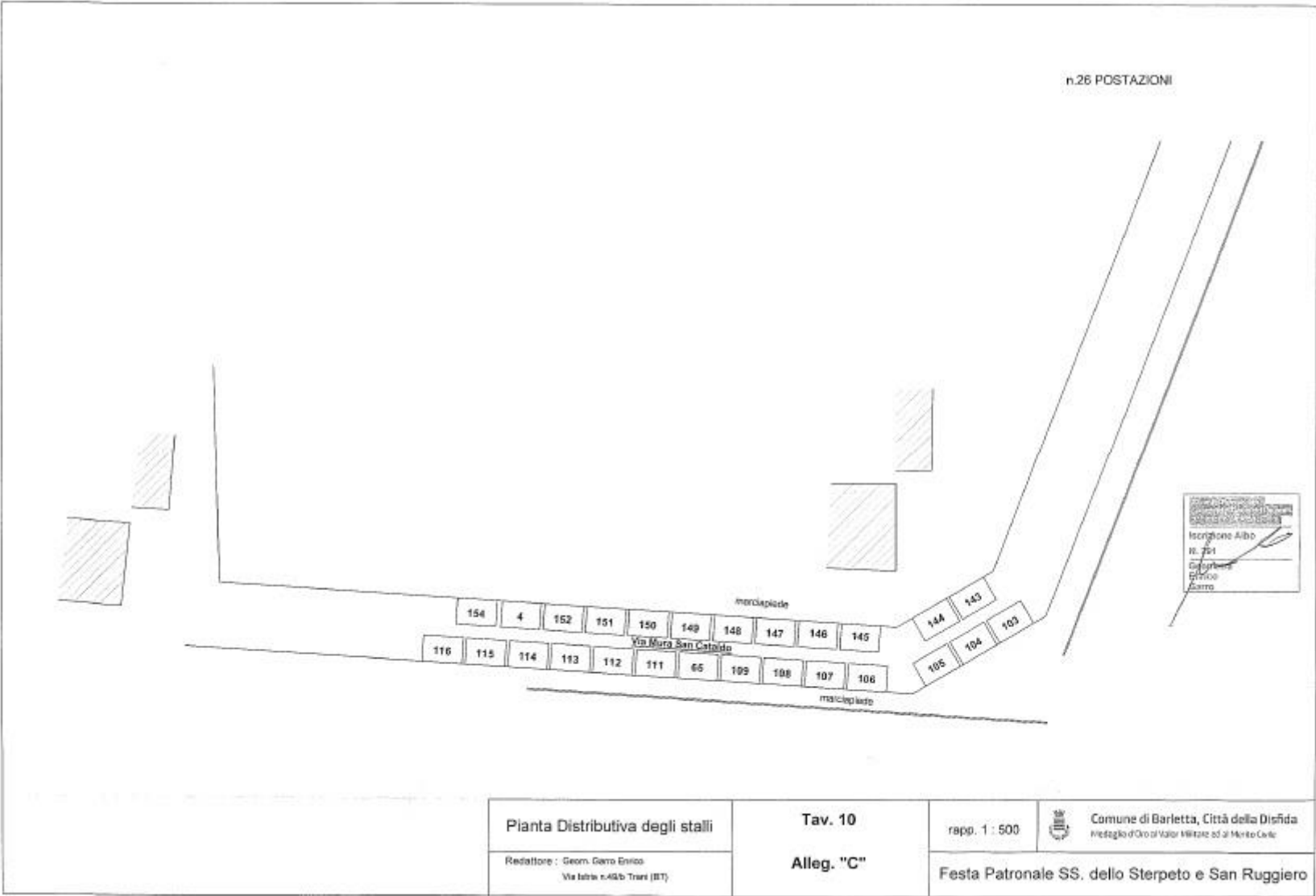
Area A



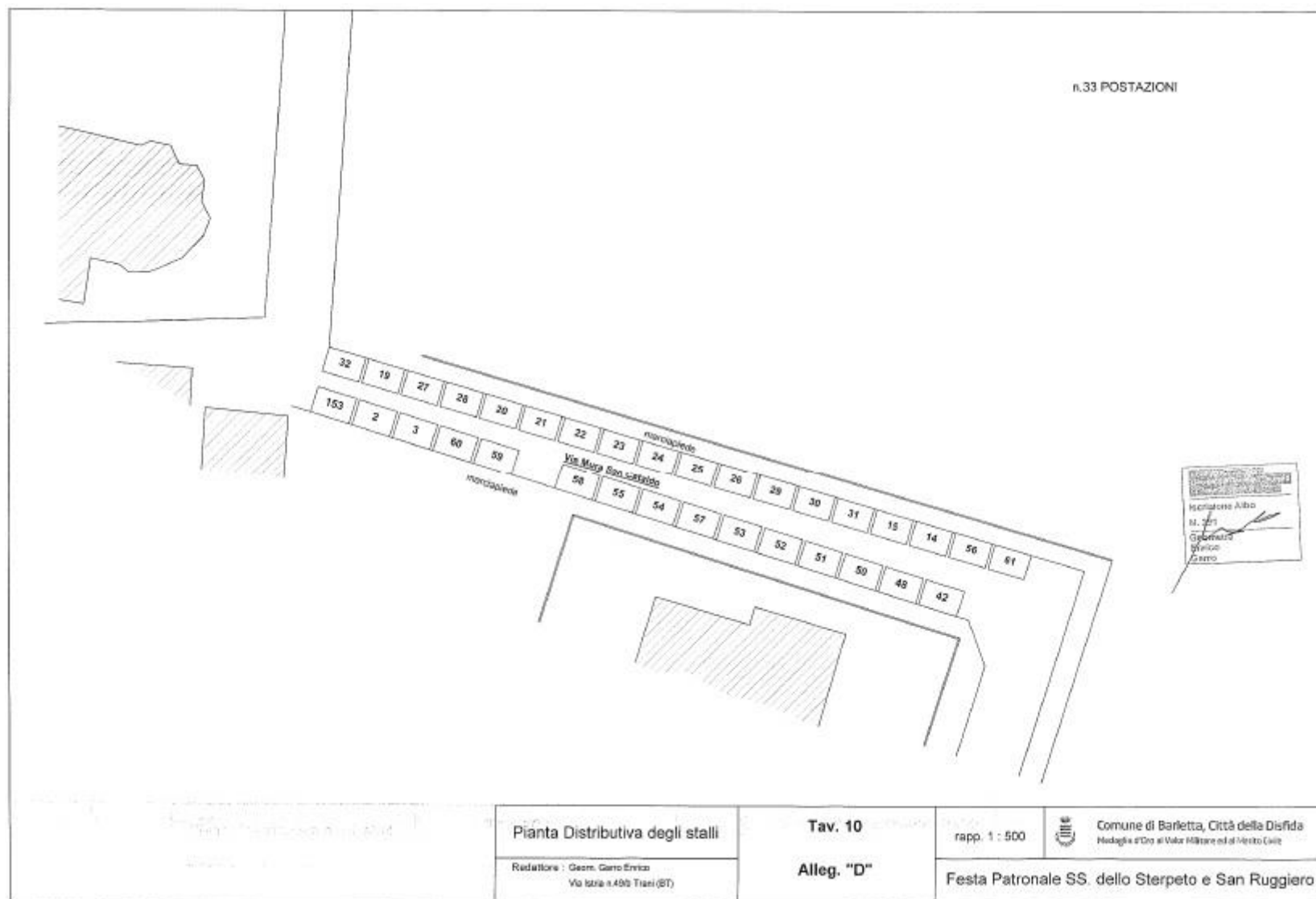
Area B



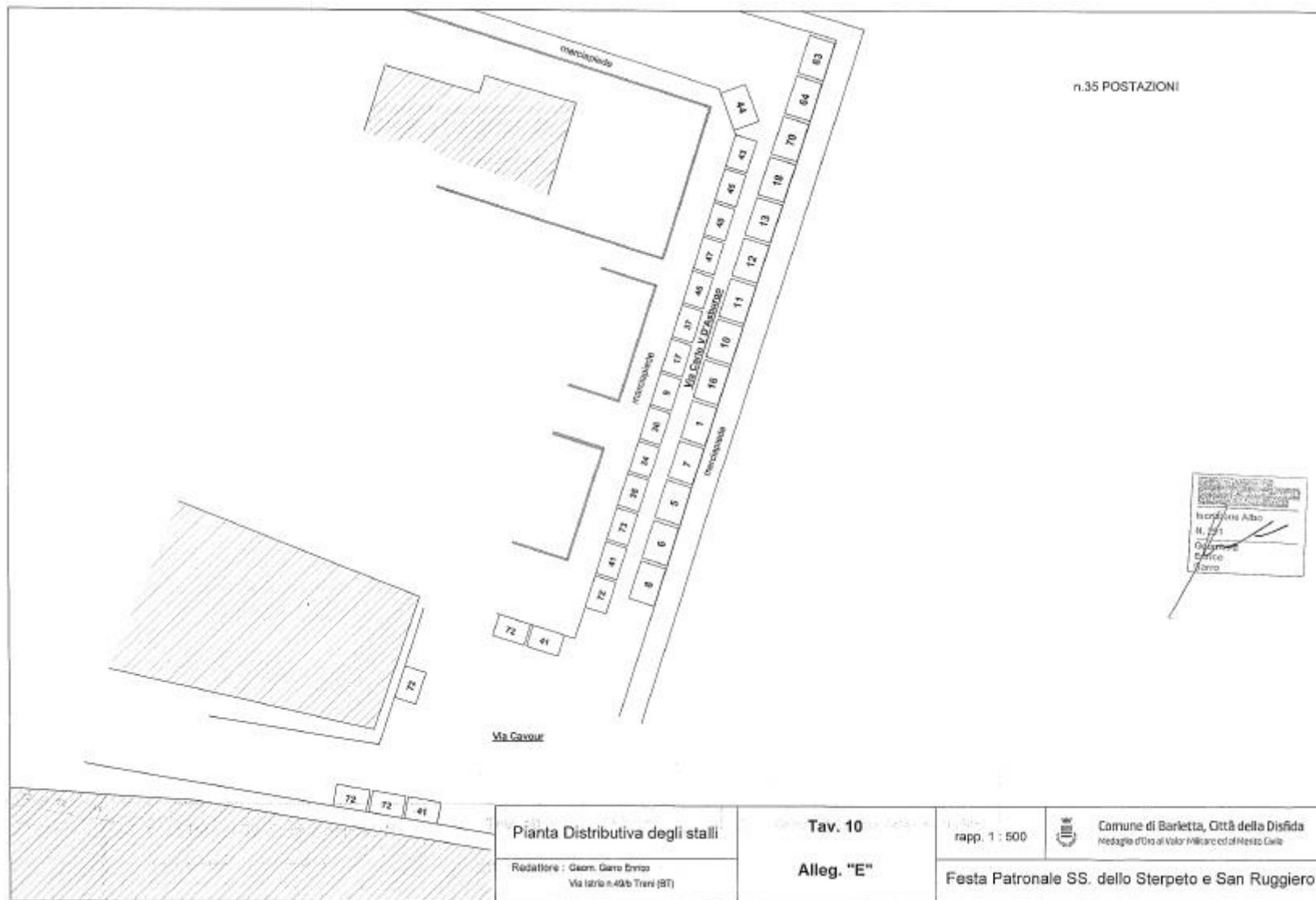
Area C



Area D

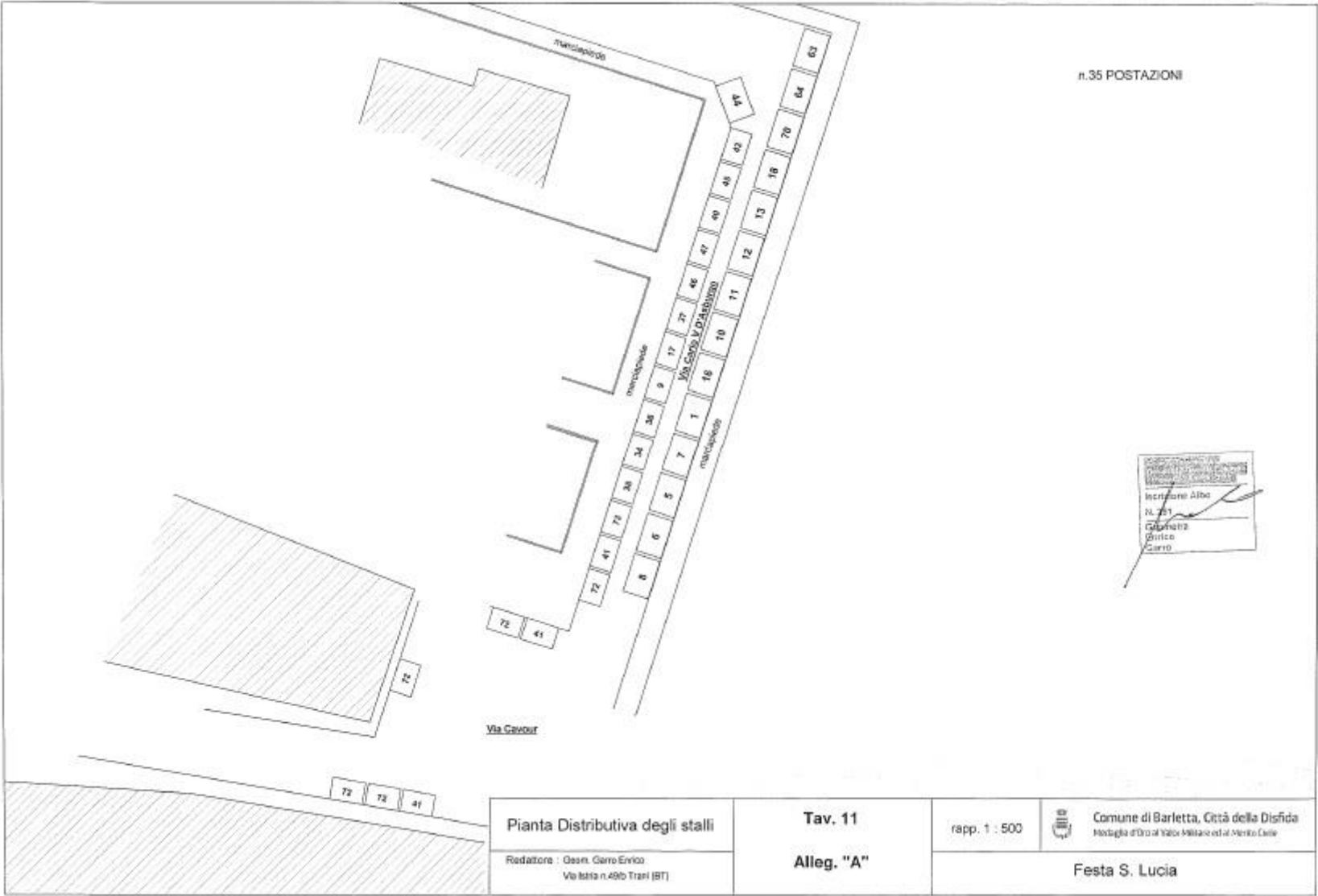


Area E

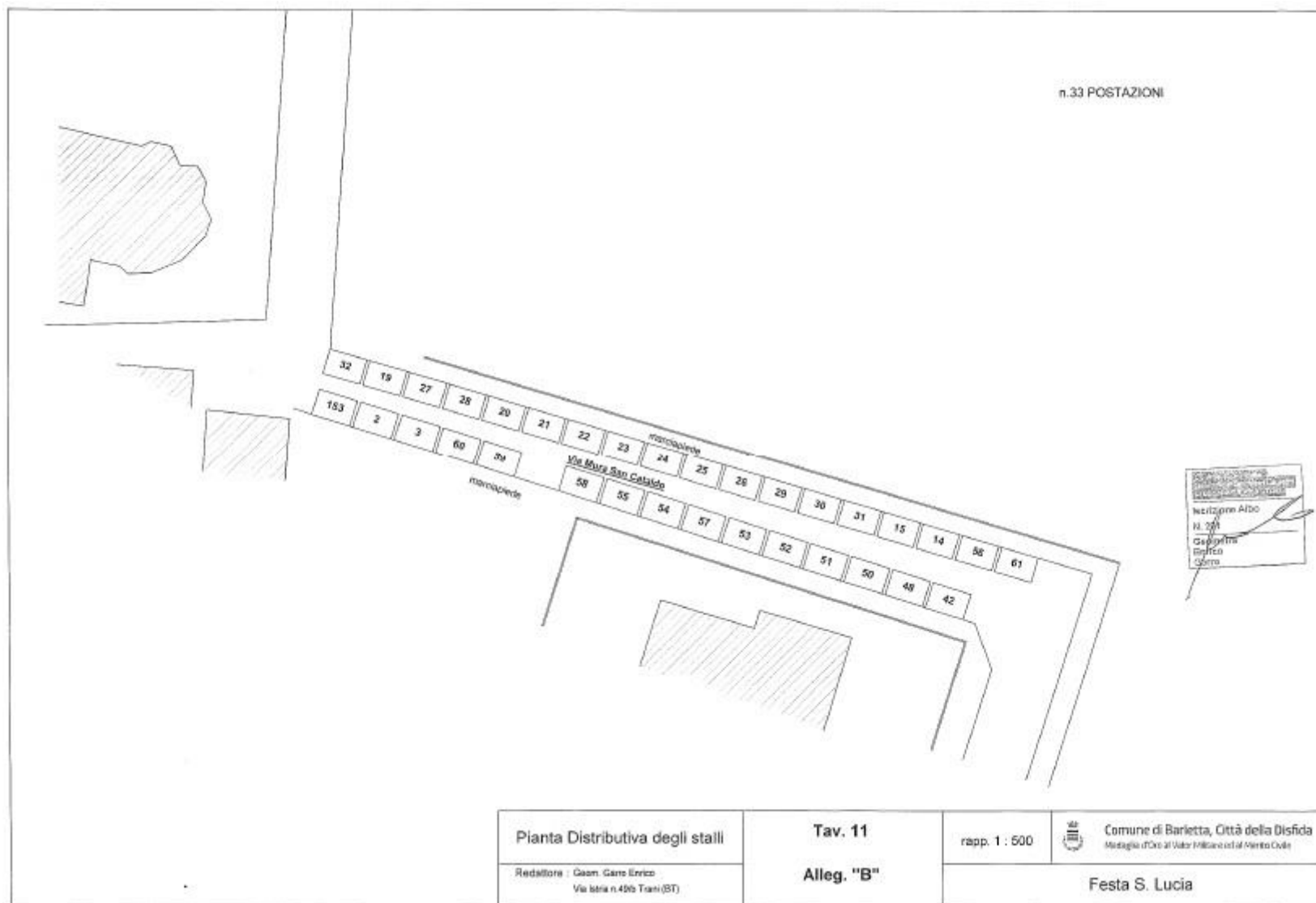


Planimetria Festa di Santa Lucia

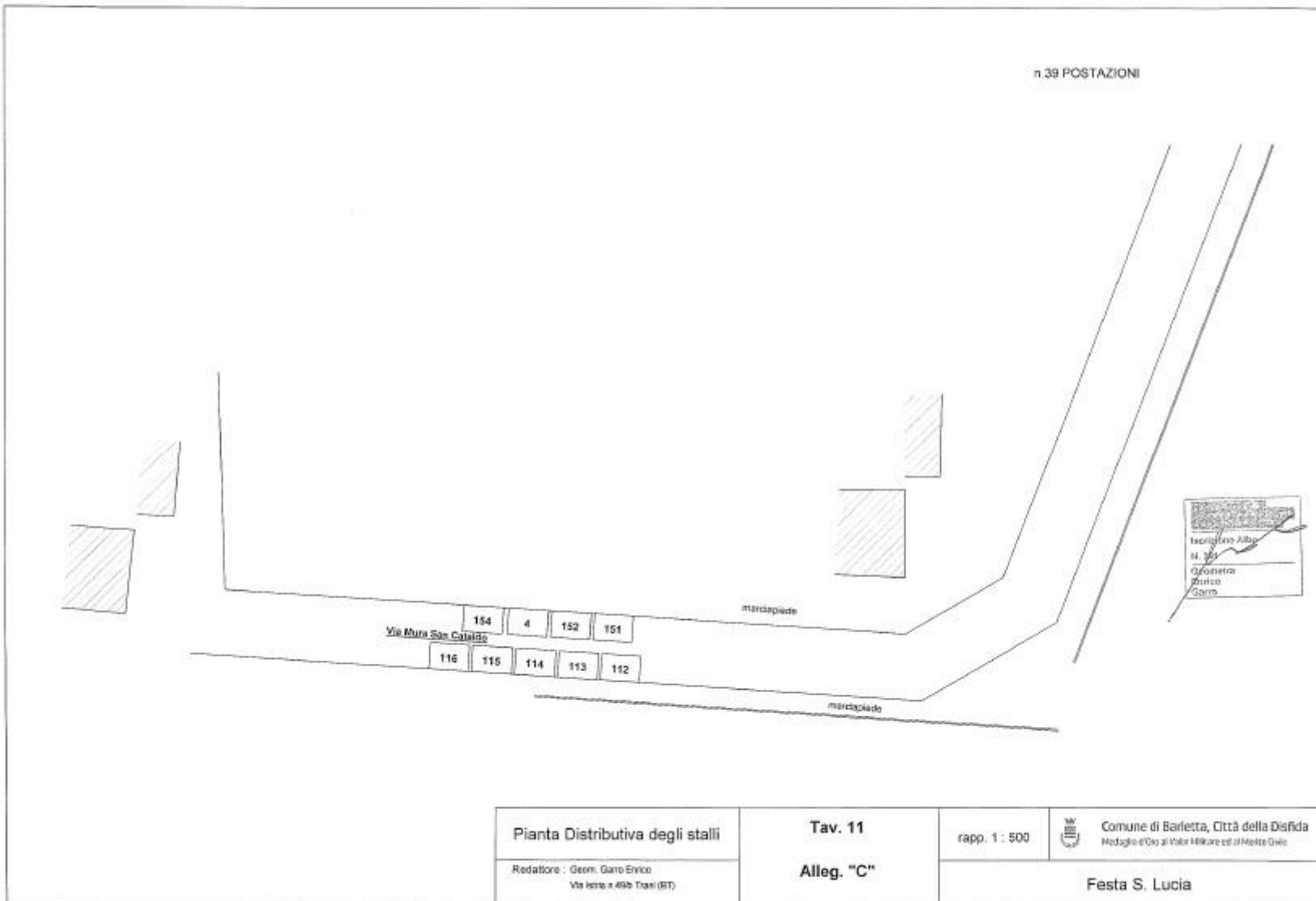
Area A



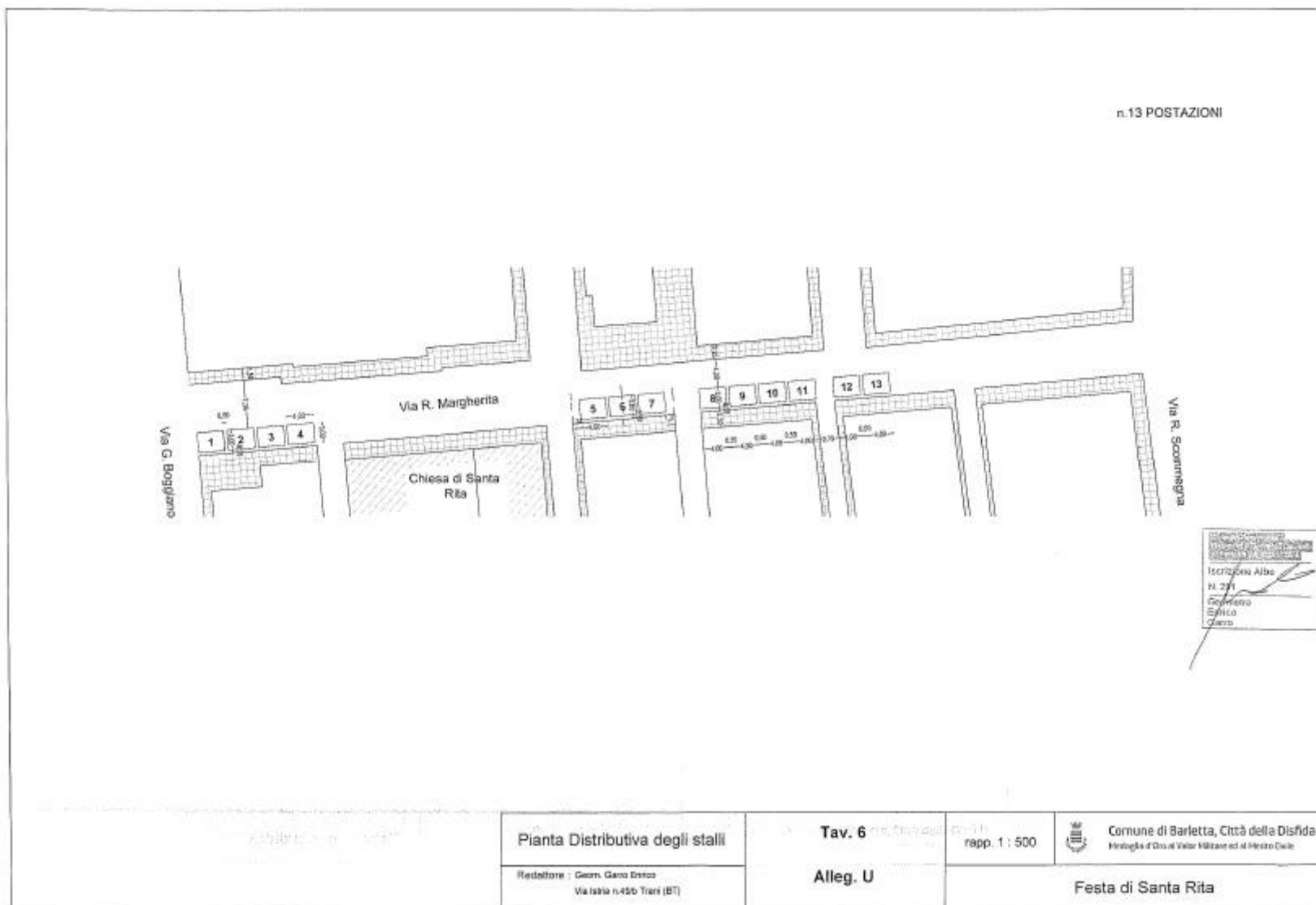
Area B



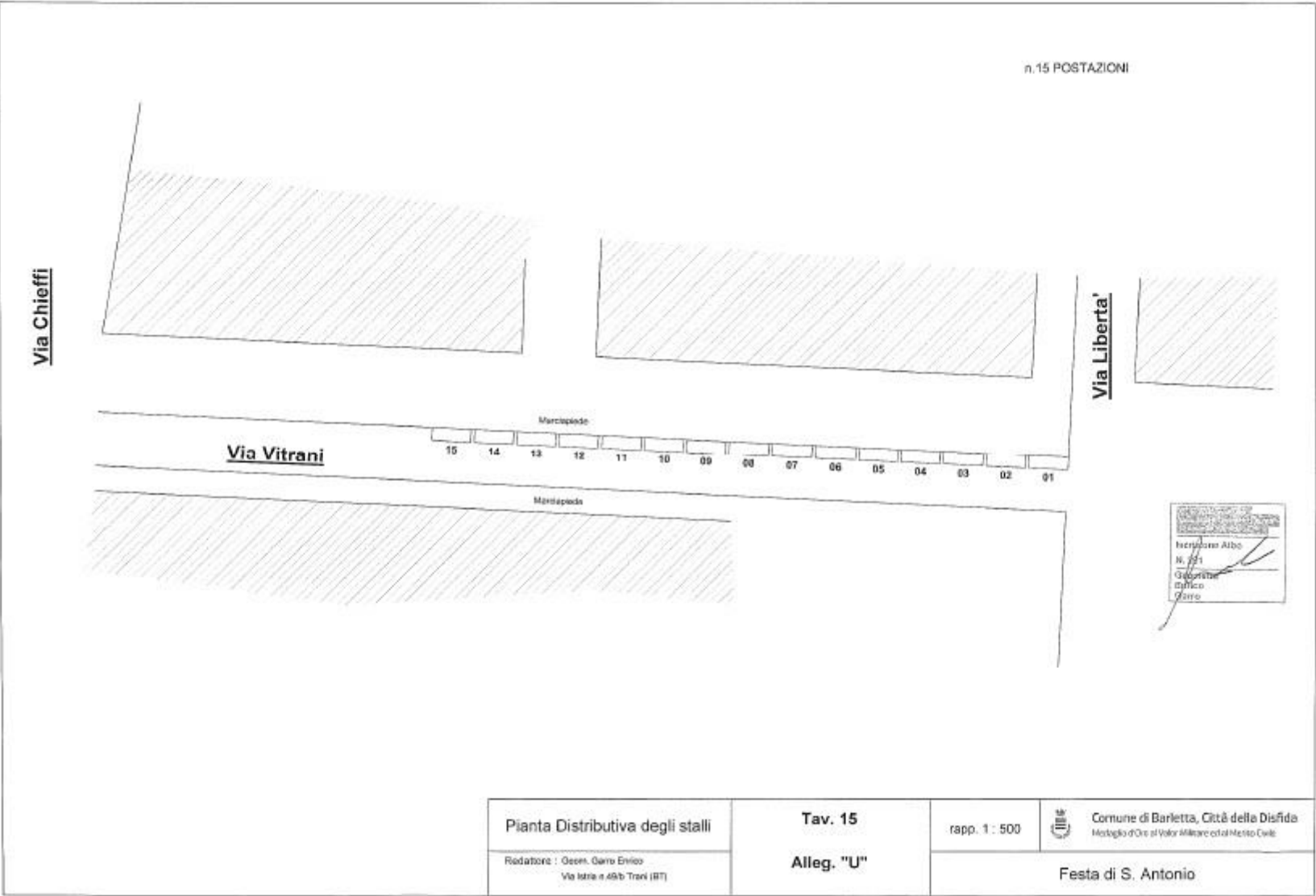
Area C



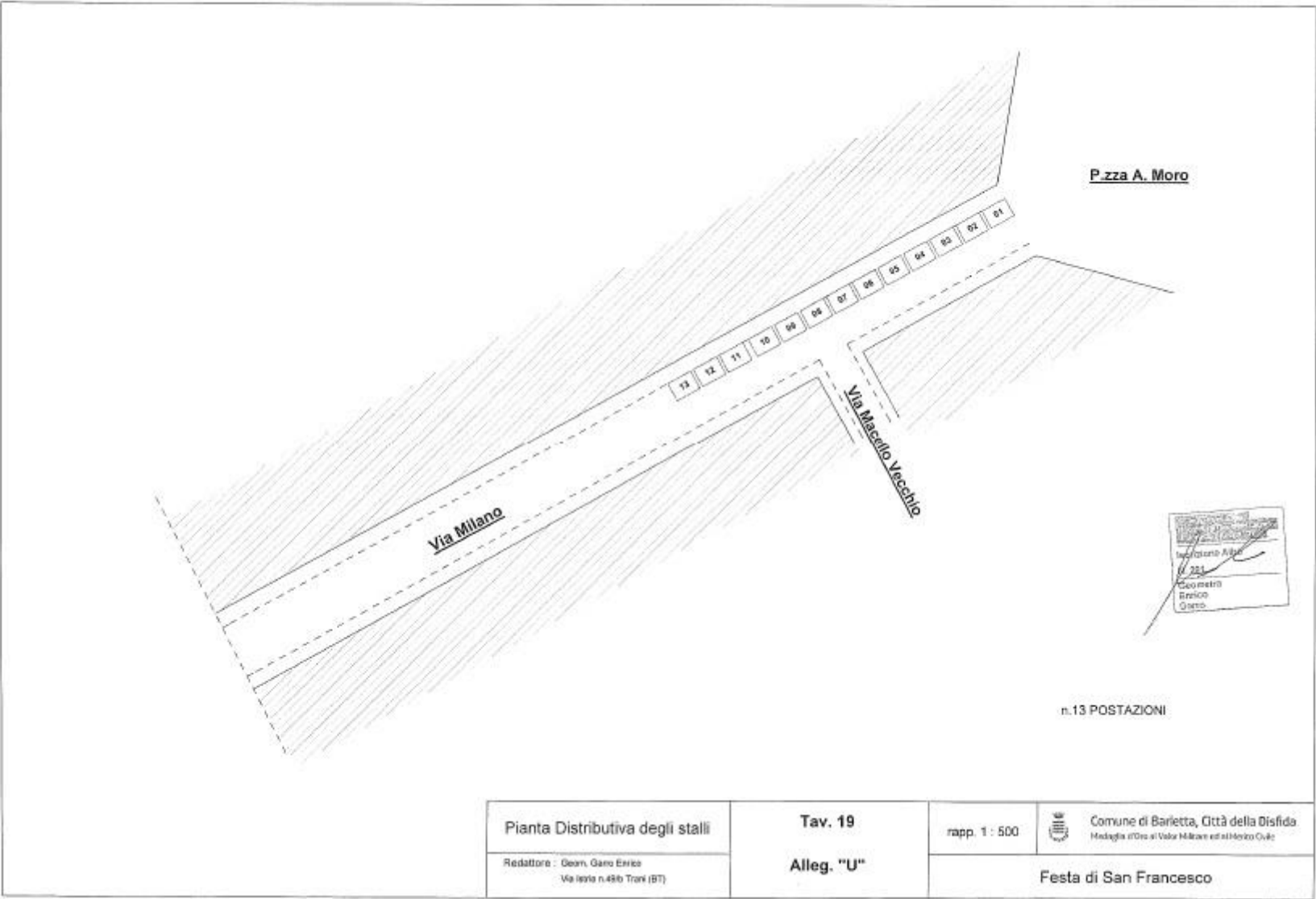
Planimetria Festa di Santa Rita



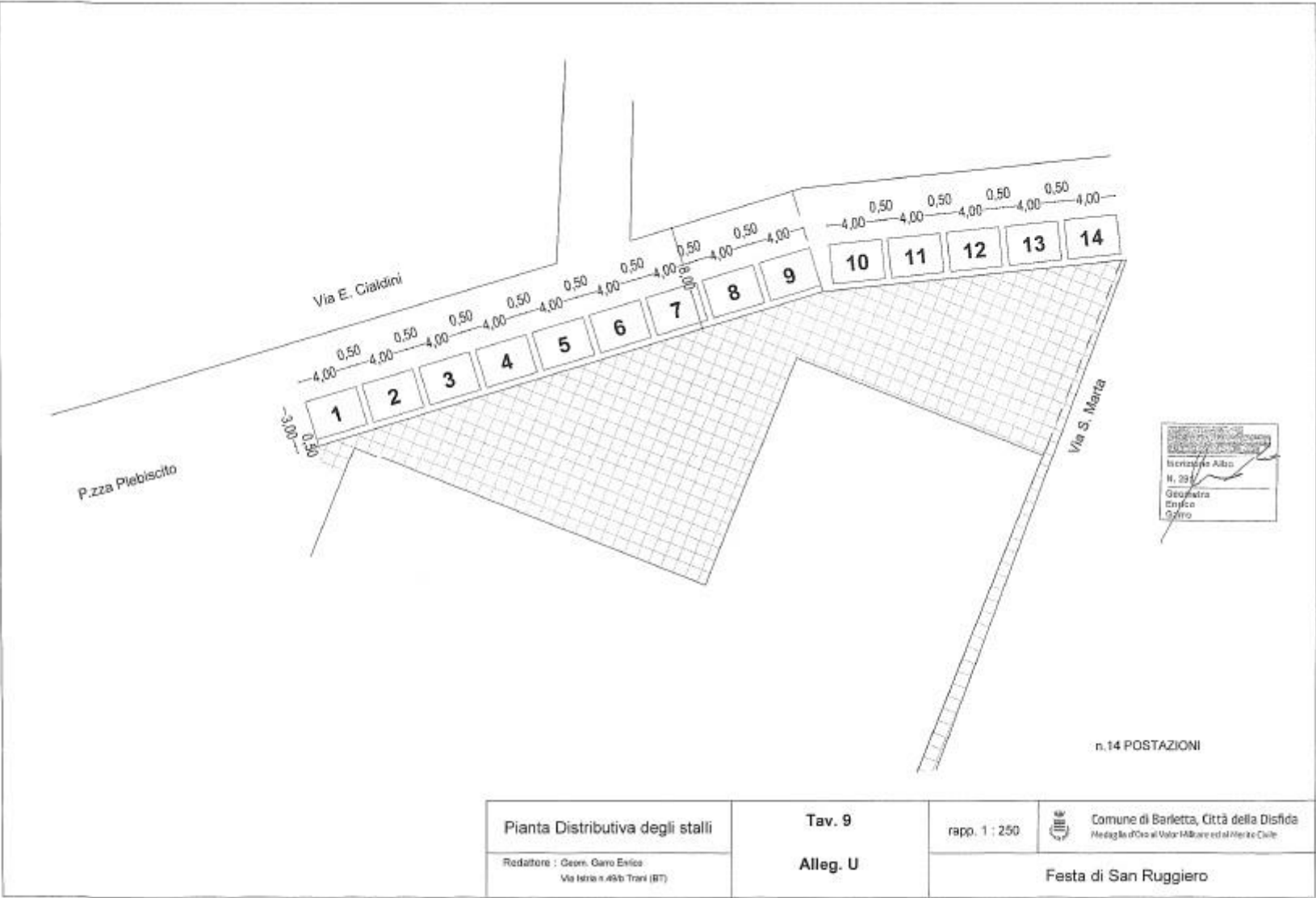
Planimetria Festa di S. Antonio



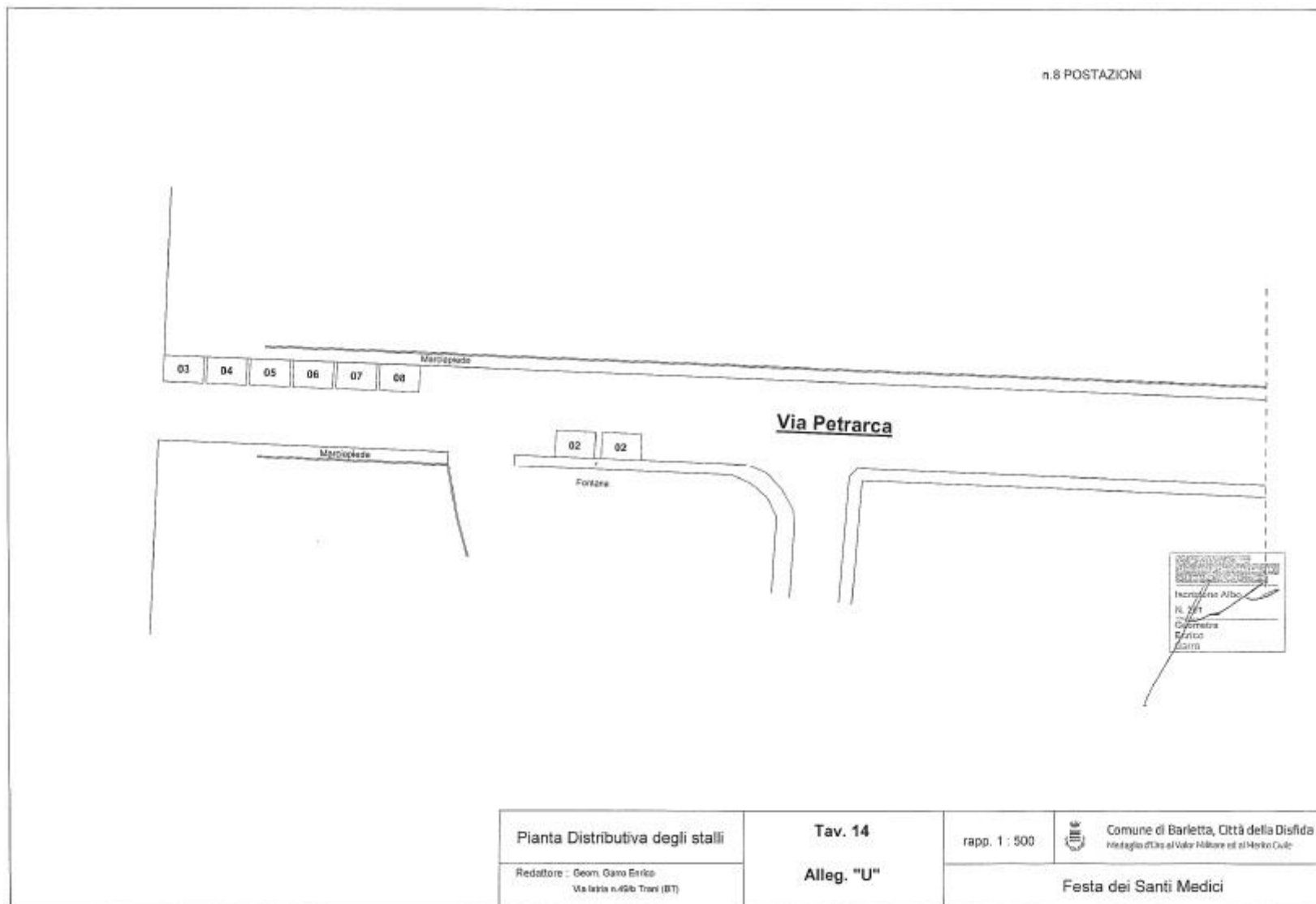
Planimetria Festa di San Francesco



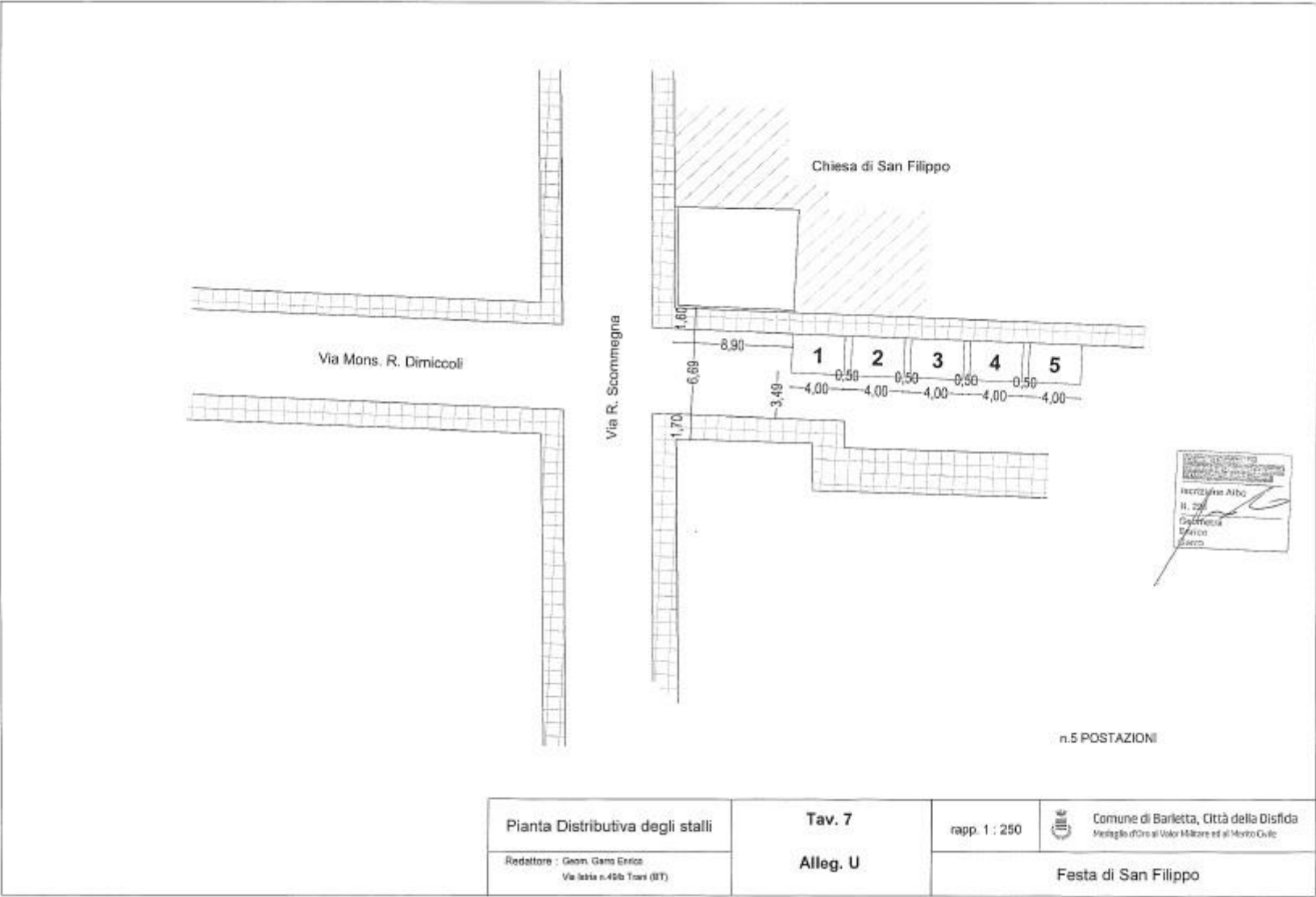
Planimetria Festa di San Ruggiero



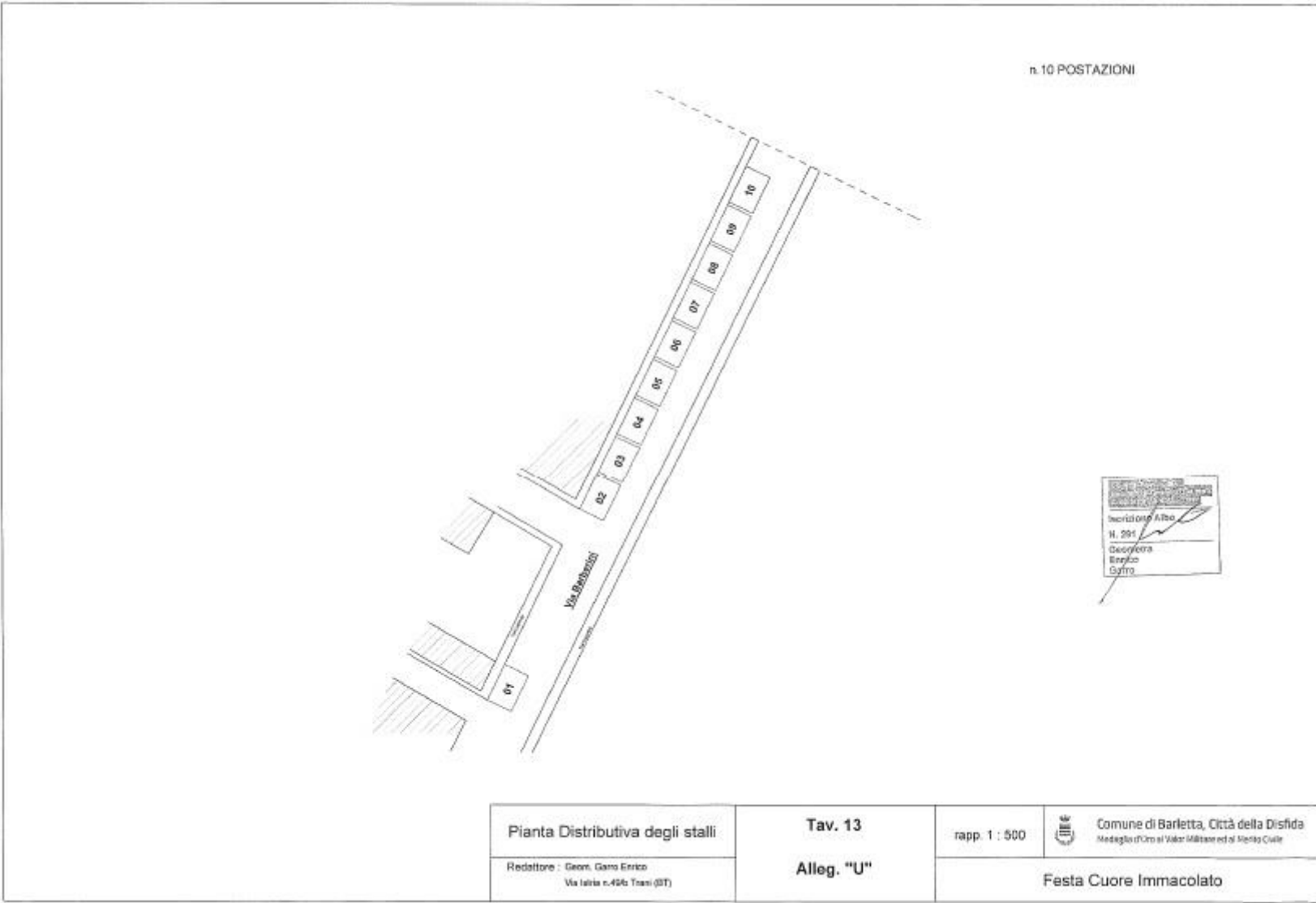
Planimetria Festa dei Santi Medici



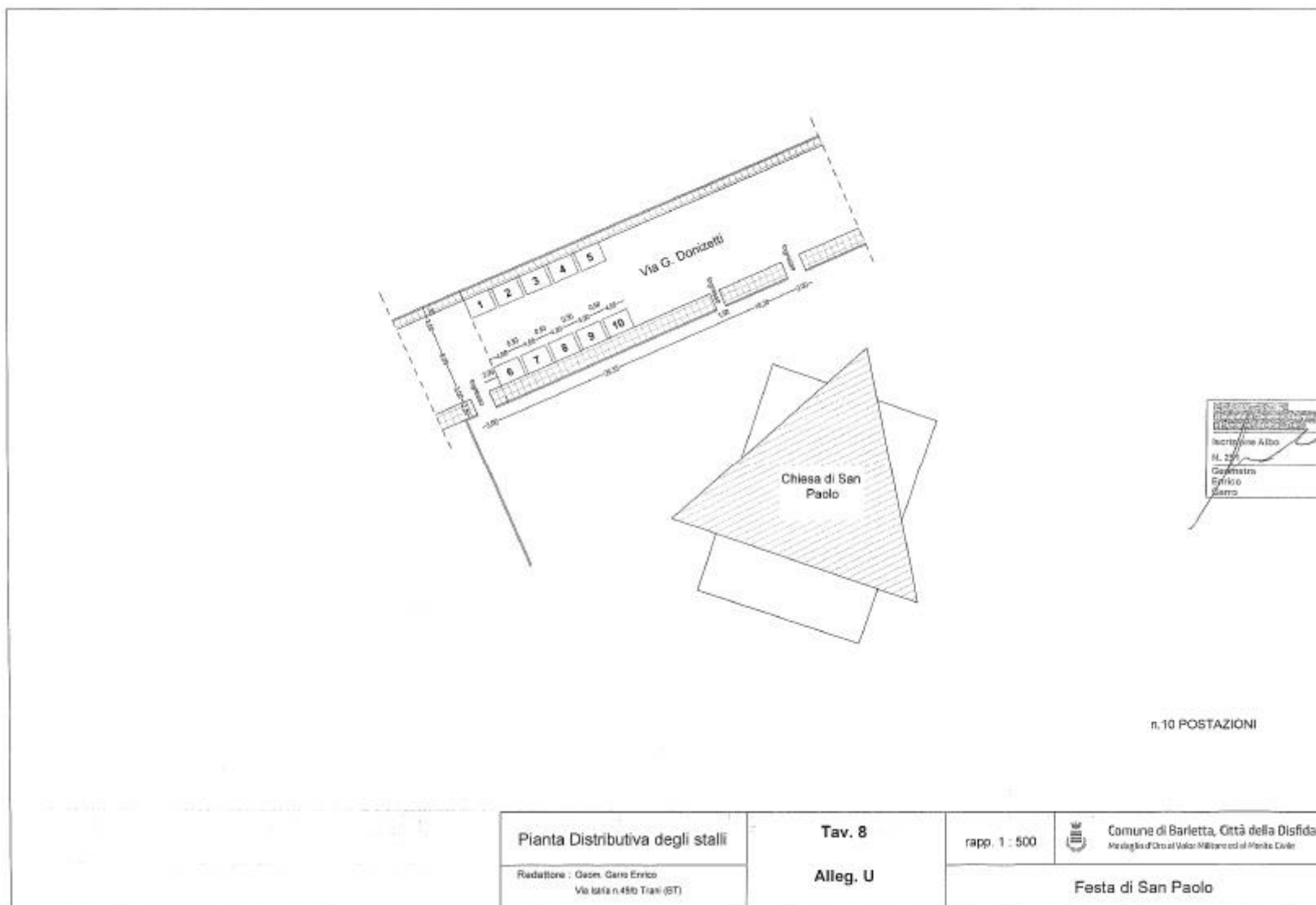
Planimetria Festa di San Filippo



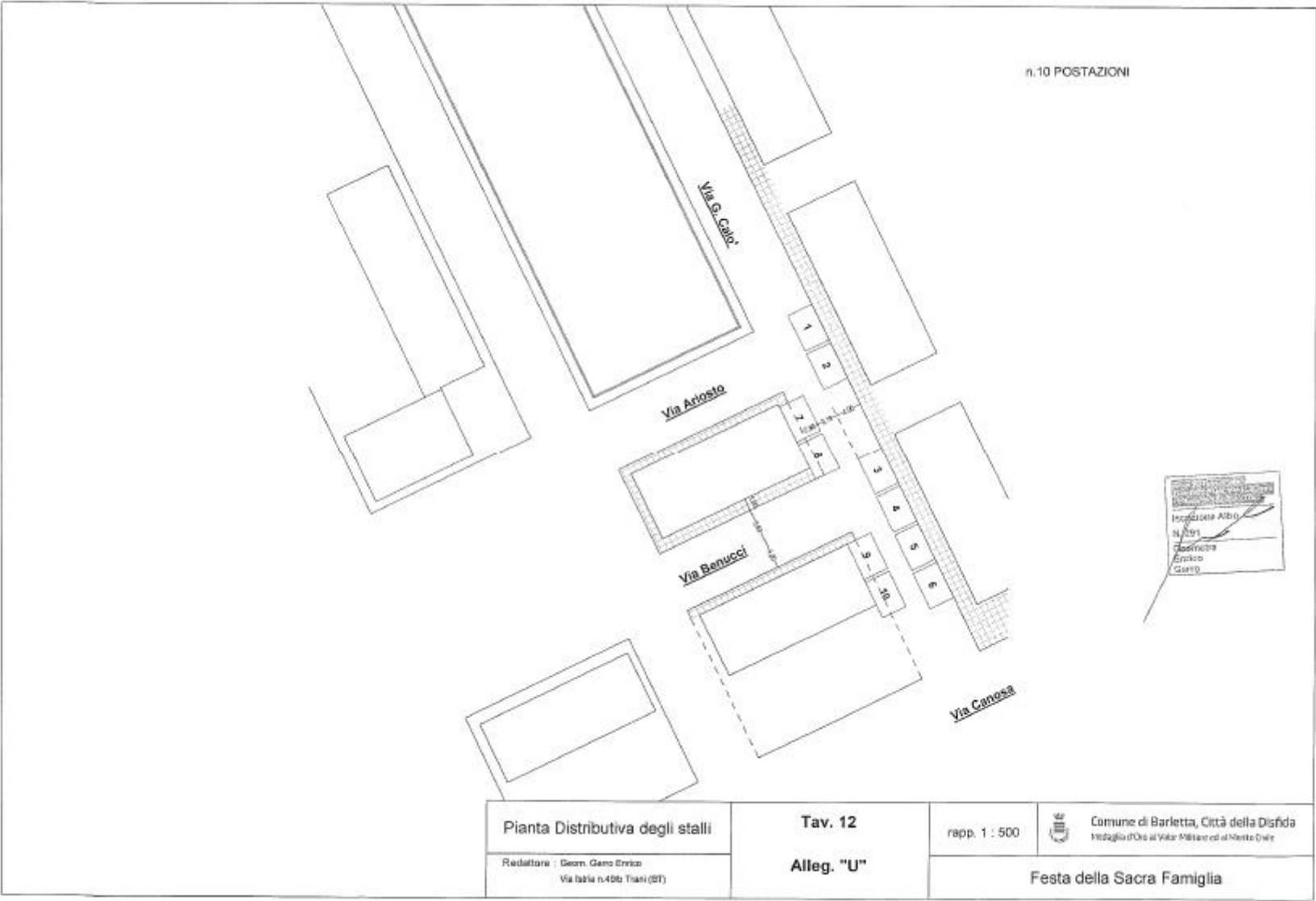
Planimetria Festa Cuore Immacolato



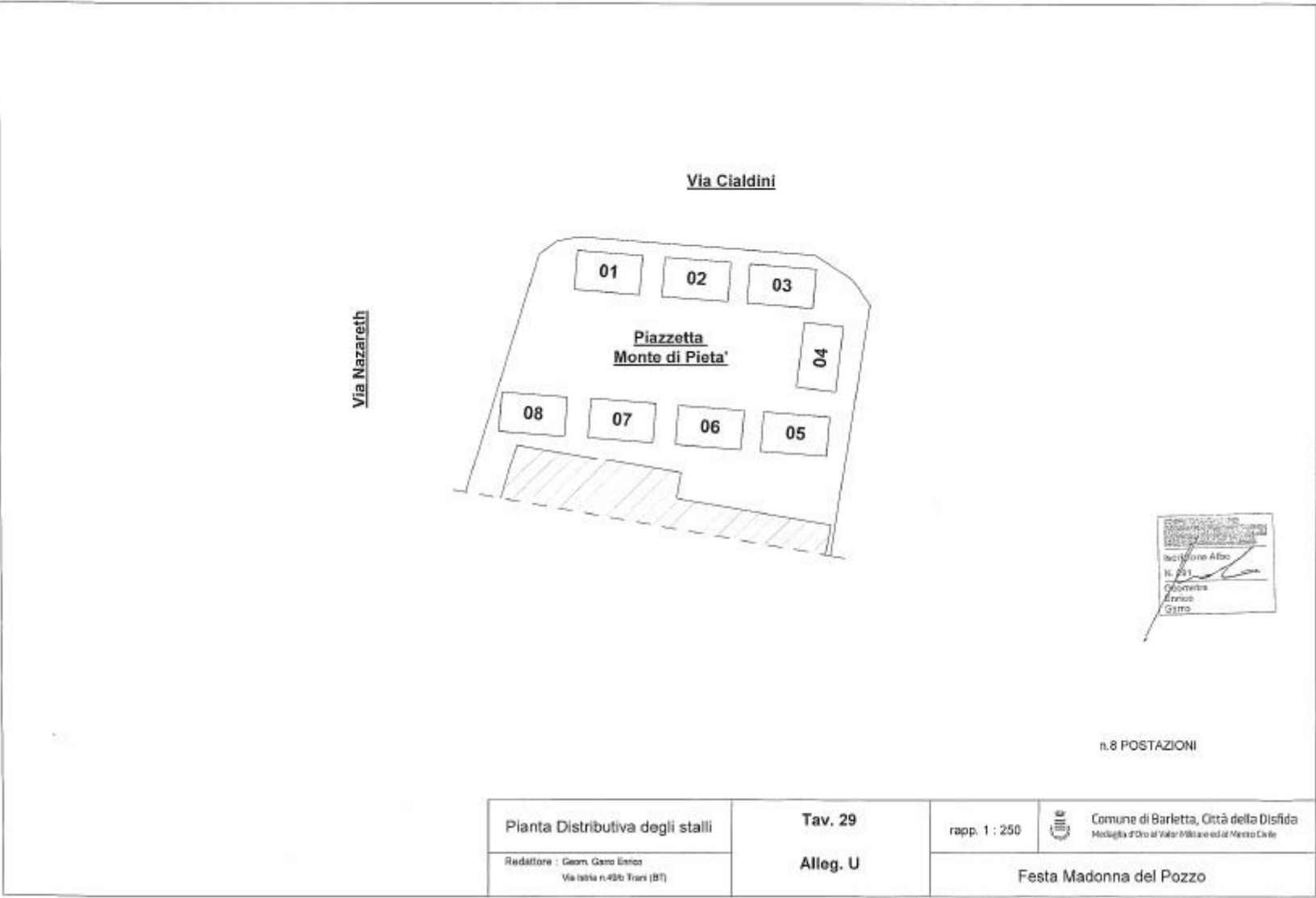
Planimetria Festa San Paolo Apostolo



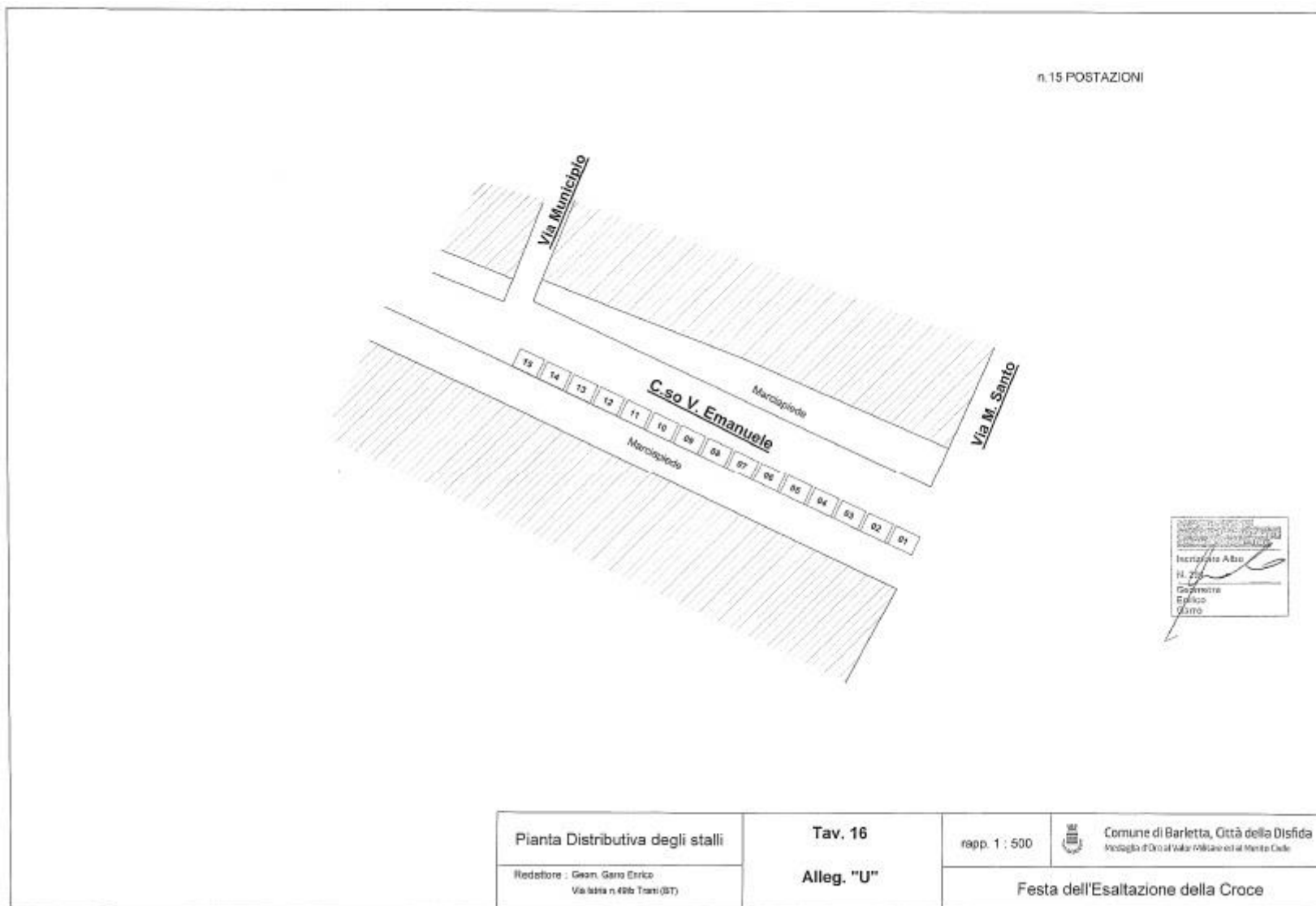
Planimetria Festa della Sacra Famiglia



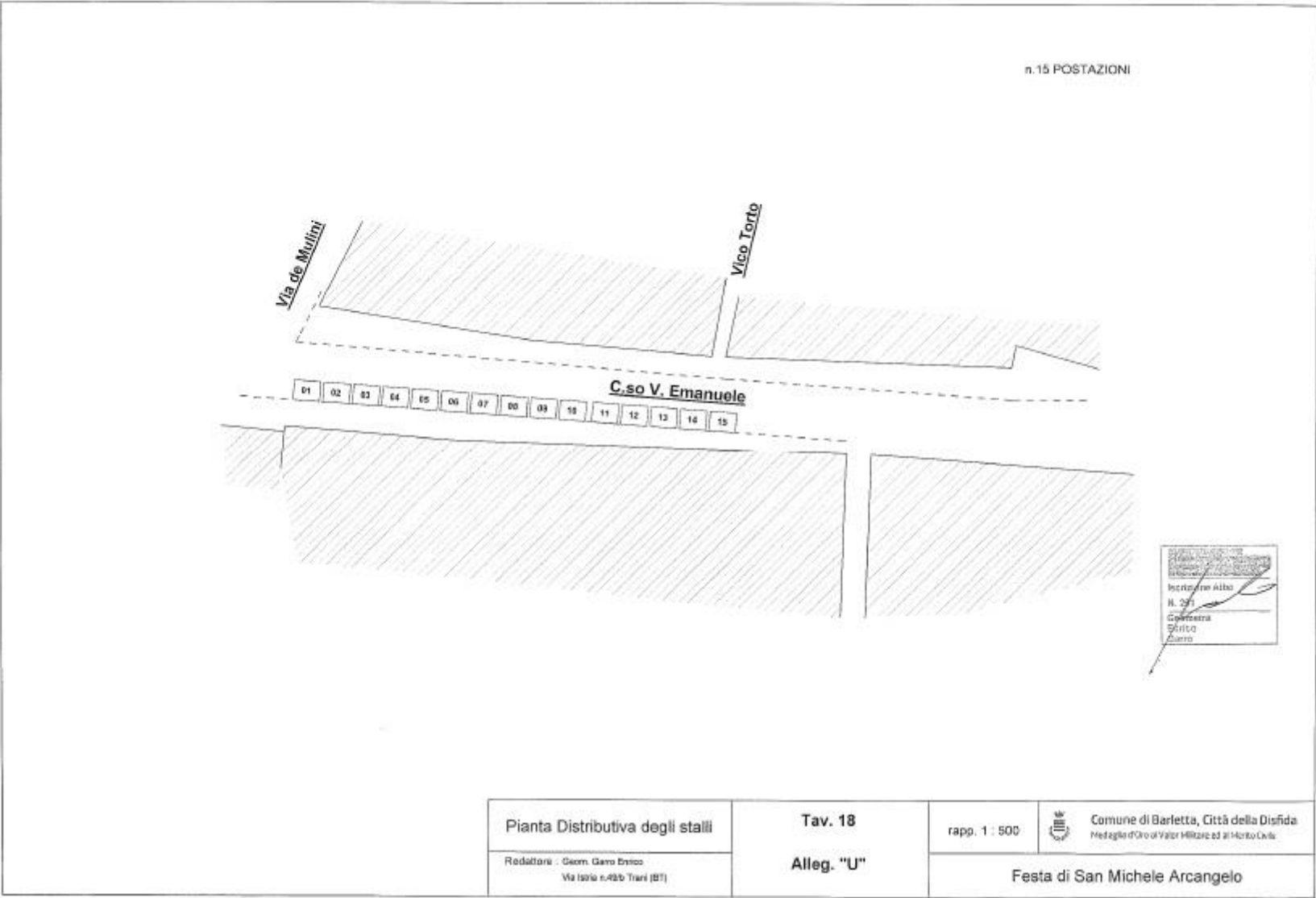
Planimetria Festa della Madonna del Pozzo



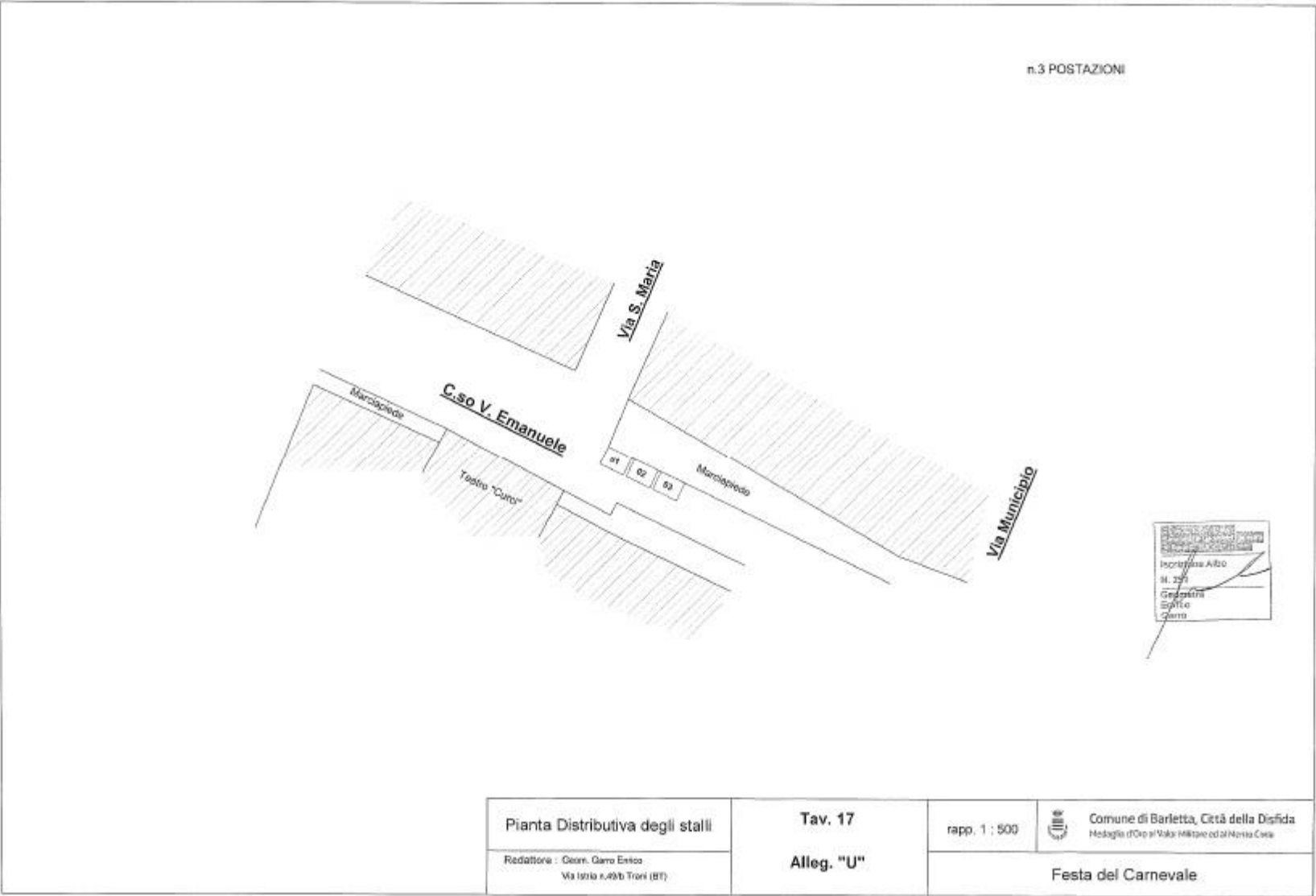
Planimetria Festa dell'Esaltazione della Croce



Planimetria Festa di San Michele Arcangelo



Planimetria Festa del Carnevale





Comune di Barletta

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale n. 11 del 29 marzo 2019

Capitolo 8

Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.
2. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Barletta persegue le seguenti finalità:
 - a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
 - b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio ed i consumatori.
 - c) tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione di calmierazione dei prezzi.
 - d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi.
 - e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali.
 - f) salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
3. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Barletta definisce le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:
 - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e il Regolamento Regionale 27 febbraio 2017, n. 4;
 - d) Il presente Regolamento tiene altresì conto:
 - dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
 - del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11;
 - dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

- del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 16/45/CR13c/C11 in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.
4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale di Barletta, nonché ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi e relativamente alle soste.
 5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2

Determinazioni in materie di fiere e mercati

1. La programmazione del Comune di Barletta individua le fiere, i mercati ed i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune di Barletta individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della stessa Legge regionale ed in relazione:
 - a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Per l'esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all'articolo 12, comma 4 lett. f) della legge il Comune di Barletta, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2015 così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:
 - a. la tipologia dei mercati o delle fiere;
 - b. i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;
 - d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.
7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.

8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
9. La programmazione deve individuare, altresì, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, tenendo conto prioritariamente:
 - a. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - b. assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - c. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - d. stato di disoccupazione;
 - e. invalidità
 - f. carico familiare

Art. 3

Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di igienico-sanitaria.
5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 126/2016.
6. La SCIA per il commercio in forma itinerante deve contenere anche:
 - a. la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o titoli abilitativi per l'esercizio di attività in forma itinerante;
 - b. l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso.
7. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la durata della concessione è di dodici anni. E' possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
 - a. mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
 - b. posteggi isolati;
 - c. posteggi situati nei centri storici.

9. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento dell'azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
10. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
11. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.
12. Ai posteggi isolati si applicano, per quanto compatibili, le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 4

Definizioni e tipologia di autorizzazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per:
 - a) **Aree Pubbliche**: le strade e le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) **Commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) **Concessione di posteggio**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
 - d) **Mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **Mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
 - f) **Fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) **Fiera straordinaria**: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
 - h) **Presenza in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - i) **Presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
 - j) **Concessione**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato.
- j bis) **Spunta**: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
 - b) in forma itinerante: tipo B.
3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

TITOLO II AREE DI MERCATO

Articolo 5

Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente o del Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

Articolo 6

Aree individuate

Nel territorio comunale di Barletta le aree individuate per lo svolgimento di mercati, fiere e posteggi isolati su aree pubbliche nel Comune di Barletta sono le seguenti:

Mercati giornalieri

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Aliment.	Prod. Dir. NA	Totale
Mercatino di Borgovilla (Via Buonarroti)	16	4	3	8	0	31
Totale	16	4	3	8	0	31

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Aliment.	Prod. Dir. NA	Totale
Mercatino Medaglie d'Oro (Via Vitrani e Via Chieffi)	12	9	0	9		30
Totale	12	9	0	9	0	30

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Aliment.	Prod. Dir. NA	Totale
Mercatino Piazza Di Vittorio (Piazza Giuseppe Di Vittorio)	52	0	0	21		73
Totale	52	0	0	21	0	73

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Aliment.	Prod. Dir. NA	Totale
Mercato Coperto Achille Bruni (Via Achille Bruni e Via G. Calò)	28	0	0	0	0	28
Totale	28	0	0	0	0	28

Mercato settimanale del Sabato

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Aliment.	Prod. Dir. NA	Totale
Via Rossini, Zona tra Via Achille Bruni e Via Canosa	68	0	0	324	0	392
Totale	68	0	0	324	0	392

Posteggi Fuori Mercato

POSTEGGI FUORI MERCATO GIORNALIERI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Aliment.	Prod. Dir. NA	Totale
Litoranea Pietro Mennea, angolo via San Samuele	1	0	0	0	0	1
Litoranea Pietro Mennea (come da planimetria)	5	0	0	0	0	5
Totale	6	0	0	0	0	6

POSTEGGI FUORI MERCATO NON ALIMENTARI BISETTIMANALI (Piante e Sementi - Mercoledì e Venerdì)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Aliment.	Prod. Dir. NA	Totale
Tratto da Piazza Aldo Moro a via Mura Spirito Santo	0	0	0	6	0	6
Zona della città da individuare con apposita ordinanza sindacale	0	0	0	1	0	1
Totale	0	0	0	7	0	7

POSTEGGI FUORI MERCATO STAGIONALI GIORNALIERI (Melonari - dal 15 Giugno Al 15 Settembre)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Via Regina Margherita angolo via Della Repubblica	1	0	0	0	0	1
Via Cristoforo Colombo nei pressi dell'area di accesso al porto	1	0	0	0	0	1
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)	1	0	0	0	0	1
Via Madonna della Croce angolo via Delle Belle Arti	1	0	0	0	0	1
Via Barberini angolo via Delle Belle Arti	1	0	0	0	0	1
Piazza 13 febbraio 1503 dal civico 8 al civico 10	1	0	0	0	0	1
via Palmitessa nei pressi della Scuola Dibari	1	0	0	0	0	1
Totale	7	0	0	0	0	7

POSTEGGI FUORI MERCATO SETTIMANALI (Frutta secca - Domeniche e festivi)

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Piazza Castello (altezza civico 1)	1	0	0	0	0	1
Piazza Aldo Moro	4	0	0	0	0	4
Via Straniero (altezza civico 59)	1	0	0	0	0	1
Via delle Belle Arti angolo via Barberini	1	0	0	0	0	1
Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato)	1	0	0	0	0	1
Via Imbriani (altezza civico 20)	1	0	0	0	0	1
Totale	9	0	0	0	0	9

Fiere, Mostre e Mercatini

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa Patronale Maria Santissima dello Sterpeto e San Ruggiero Via Ferdinando Cafiero, Piazza Marina, Via Mura San Cataldo, Via Vescovo di Canne, Piazza Castello e Via Cavour	ven/sab/dom. 2^ domenica di luglio	20	0	154	0	174
Totale		20	0	154	0	174

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Santa Lucia Via Carlo V d'Asburgo/Via Cavour o in altra zona centrale individuata con ordinanza sindacale	13 dicembre	22	0	55	0	77
Totale		22	0	55	0	77

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Santa Rita Via Regina Margherita, nei pressi della chiesa di San Benedetto	22 maggio	4	0	9	0	13
Totale		4	0	9	0	13

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di Sant'Antonio Via Vitrani, nei pressi della chiesa del Buon Pastore	13 giugno	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Francesco Via Milano, nei pressi della chiesa dell'Immacolata	3-4 ottobre	4	0	9	0	13
Totale		4	0	9	0	13

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Ruggiero Piazza Plebiscito e Via Cialdini, nei pressi del Convento di San Ruggiero	30 dicembre	5	0	9	0	14
Totale		5	0	9	0	14

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa dei Santi Medici Via Petrarca, nei pressi della chiesa del S.S. Crocifisso	dal 26 settembre al 1 ottobre	3	0	5	0	8
Totale		3	0	5	0	8

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Filippo Via Mons. Dimiccoli, nei pressi della chiesa di San Filippo Neri	26 maggio	2	0	3	0	5
Totale		2	0	3	0	5

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa Cuore Immacolato Via Barberini, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato	10-12 giugno	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Paolo Apostolo Via Donizetti nei pressi della Chiesa di San Paolo Apostolo	27-28-29 giugno	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa della Sacra Famiglia via Canosa nei pressi della Chiesa delle Sacra Famiglia	ultimo fine settimana di settembre	5	0	5	0	10
Totale		5	0	5	0	10

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa Madonna del Pozzo Piazza Monte della Pietà, nei pressi della Chiesa Santa Maria della Vittoria	12 settembre	4	0	4	0	8
Totale		4	0	4	0	8

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa dell'Esaltazione della Croce C.so Vittorio Emanuele, C.so Garibaldi, Via Nazareth nei pressi della Basilica del Santo Sepolcro	14-15 settembre	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa di San Michele Arcangelo tratto di C.so Vittorio Emanuele che va da via San Vito a via Consalvo da Cordova	28-29 settembre	5	0	10	0	15
Totale		5	0	10	0	15

Denominazione Mercato e Localizzazione	Giorni	Posteggi				
		Alimentari	Automarket	Non Alimentari	Espositivo non comm.	Totale
Festa del Carnevale C.so Vittorio Emanuele	domenica, giovedì e martedì grasso	0	0	3	0	3
Totale		0	0	3	0	3

La disposizione dei posteggi così individuati all'interno delle aree pubbliche potrà essere modificata con Ordinanza del Sindaco per improrogabili esigenze relative a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza pubblica.

Articolo 7

Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio

Il Comune di Barletta prevede l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale del Commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi è effettuata con riferimento alle seguenti categorie di prodotti, desunte dall'Allegato 1 della L.R. 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio":

AM Alimentari e Misti
alimentari in genere
alimentari tipici di provenienza pugliese
frutta e verdura
pesci, crostacei e molluschi
pane, pasticceria e dolci
bevande

NA BI Non Alimentari a basso impatto
mobili, articoli di illuminazione
ferramenta, vernici, igienico-sanitari
materiali da costruzione
animali e articoli per l'agricoltura

NA BP Non Alimentari Beni Persona
cosmetici e articoli di profumeria
prodotti tessili, biancheria
articoli di abbigliamento e pellicceria
accessori dell'abbigliamento
calzature e articoli in cuoi

NA AB Non Alimentari Altri beni
Casalinghi, elettrodomestici, radio TV
libri, giornali, cartoleria, fiori e piante
accessori per auto-moto-cicli;
prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
altri prodotti.

Titolo III

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8

Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per i periodi previsti al precedente articolo 2, comma 8 del presente Regolamento;
 - in forma itinerante.
3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni date in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Articolo 9

Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque spazi non in concessione.
3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.

Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,25 per lato, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso e all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.
4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste per ogni mercato.

5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.
6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare, sottoscritto in forma autentica dal delegante con firma autenticata nei modi e termini di legge.
7. L'operatore commerciale:
 - a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato per ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
 - b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
 - c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta .
8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
 - occupare solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
 - non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le forme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
 - di tenere bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
9. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
10. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
11. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,25 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
13. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm.50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
14. Ai soli venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Articolo 10

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune di Barletta sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento.
2. Dopo la pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune di Barletta.

3. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.
4. Con una sola domanda, l'operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l'ordine di priorità.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
6. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
7. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune di Barletta:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
8. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
9. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.
10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai:
 - a. produttori agricoli;
 - b. soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.
11. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Articolo 11

Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A

1. Il Comune di Barletta esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:
 - i) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa con la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
 - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
 - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;

- ii) anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
 - i) criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a);
 - ii) impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione: 7 punti.
 - iii) criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali: 3 punti.
- 2. A parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Barletta nella programmazione del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9 del presente Regolamento.
- 3. Ai fini della selezione dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa al criterio della maggiore professionalità di cui al comma 1 lett. a) viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

Articolo 12

Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all'articolo 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, e all'articolo 11 del presente Regolamento.
 2. Il Comune di Barletta esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) qualità dell'offerta: punti 5
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti, partecipazione alla formazione continua.
 - b) tipologia di servizio fornito: punti 3
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani).
 - c) presentazione di progetti innovativi: punti 2
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
- A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 13

Spunta

- 1) L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

- 2) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche di all'articolo 10 comma 1, lettera a) del presente Regolamento.
- 3) A tal fine il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, della spunta che aggiorna periodicamente in cui sono riportati i seguenti dati:
 - a. nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b. tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa, con cui ha partecipato alla spunta;
 - c. rilevazione delle presenze.
- 4) Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune di Barletta.
- 5) La rilevazione delle presenze non effettive è calcolato dal 5.07.2012.
- 6) L'operatore che effettua l'operazione di spunta, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo competente.

Articolo 14

Miglioria di posteggi

1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) in un mercato o in una fiera il Comune di Barletta può indire un bando per la miglitoria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.
2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al Comune di Barletta, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
3. Alla miglitoria del posteggio si applicano i criteri previsti dall'art. 30, comma 4 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018 e dall'art. 11 del presente Regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Barletta nella programmazione come definiti all'articolo dall'articolo 2, comma 9 del presente Regolamento, ad eccezione della lettera d).
4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglitoria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di miglitoria che quelle del bando di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, il Comune di Barletta è tenuto ad avviare una razionalizzazione, del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.

Articolo 15

Reintestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune di Barletta, entro sessanta giorni, la S.C.I.A. di sub-ingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte, la S.C.I.A. di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Barletta, che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nell'ipotesi di posteggio-box, prima di effettuare l'affitto o la cessione di azienda, deve essere richiesto Nulla Osta per il subentro nel contratto di concessione del locale-box.

Articolo 16

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita a domicilio.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree indicate al successivo articolo 30 del presente Regolamento per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

Articolo 17

Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo B, questi dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.
2. Nel caso di cambiamento della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova

autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

Articolo 18

Orario di vendita

1. Il Comune di Barletta fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.
2. Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 7:00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 14:00 è consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 6,00 alle 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato.
3. Alle ore 8:00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede l'assegnazione da parte della Polizia Municipale – Vigilanza Annonaria secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Articolo 19

Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento della merci per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontaggio, è consentito prima delle ore 8 (otto), fatto salvo per gli spuntisti prima delle ore 9:00 (nove) e dopo le ore 13:00 (tredici).

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

Articolo 20

Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di Barletta di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune con apposito atto pubblico.
2. Nell'assegnazione temporanea dei posteggi riservati, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
 - b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al precedente articolo 13, comma 2.

Articolo 21

Obblighi del concessionario del posteggio

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il mercato è fatto obbligo di:

- a. occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessari alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- b. non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- c. non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
- d. non turbare l'ordine del mercato;
- e. osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
- f. di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
- g. conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

- 2. I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore 'ittico', inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale quando istituito.
- 3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 22

Responsabilità

- 1. Il Comune di Barletta non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che potrebbero comunque verificarsi.
- 2. Il Comune di Barletta non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Articolo 23

Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio

- 1. I titolari di concessione di posteggio nei mercati comunali dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune di Barletta.

Articolo 24

Tenuta e consultazione del ruolino di mercato.

- 1. Presso l'Ufficio Commercio devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché la Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, superficie assegnata e data di scadenza.
- 2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
- 3. Copia delle Planimetrie e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

Articolo 25

Registrazione delle presenze

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

Articolo 26

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati indirizzata all'ufficio Commercio.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione e gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. L'Amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

Articolo 27

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire in caso di:
 - soppressione o revoca del posto attiguo;
 - manifestazione di volontà del Comune di non assegnazione del posteggio, attraverso:
 - a) l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti, a condizione che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito dell'ampliamento nell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;
2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dell'operatore interessato non potrà eccedere il limite del 50% di mq. già assegnati.
3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 60 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Articolo 28

Revoca della concessione del posteggio

In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per un numero di edizioni superiori ad un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei pagamenti degli oneri previsti viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione.

Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso per 4 mercati consecutivi (1/3 anno). Decorsi inutilmente i termini concessi per regolarizzare la suddetta situazione debitoria, si procede alla revoca della concessione.

La revoca della concessione del posteggio può intervenire per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio, se disponibile. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore a quello precedentemente autorizzato.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dall'Ufficio Attività Produttive che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o di PEC, se comunicata dall'Operatore. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore opportunamente documentati dall'interessato.

Articolo 29

L'imprenditore agricolo

1. La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui l'articolo 8 della Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 è effettuata in conformità alla normativa vigente specifica di settore che, tra l'altro, prevede:

Art.1 comma 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento per le attività di cui all'art. 35 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art.4 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 21 marzo 1998, n.114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.114 del 1998.

7. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

8. Nell'esercizio delle attività di vendita i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.
2. Nei mercati nei quali sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, il periodo delle concessioni dei posteggi deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita.
3. La concessione dei posteggi, in caso di più istanze contemporanee per un medesimo posteggio, è effettuata in base al seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento dei posteggi liberi:
- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
 - vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificati;
 - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
4. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore agricolo.
5. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art.4 del D.L. 18 maggio 2001, n.228 e il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno due mesi.

Articolo 30

Prescrizioni per il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di 1 ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino tra di loro almeno 500 mt, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi e dalle scuole di ogni ordine e grado.
4. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa. In ogni caso, la determinazione dello stesso sarà stabilita con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria.

5. Non è consentito nelle seguenti zone:

- Aree pedonali;
- Parcheggi a pagamento e a disco orario;
- Sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc., dove si rechi danno al patrimonio pubblico;
- In corrispondenza di incroci nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;

Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.

Il commercio in forma itinerante è altresì inibito all'interno dell'area individuata al precedente *Capitolo 3, Paragrafo 3.2 Aree da sottoporre a misure di incentivo*, così perimetrata: Via Cristoforo Colombo; Lungomare Pietro Paolo Mennea, fino all'incrocio con Via San Samuele; Via San Samuele, fino all'incrocio con Via Manfredi; Via Manfredi; Corso Vittorio Emanuele; Via Roma; Via Milano; Via Montegrappa; Via Imbriani; Via Carli; Piazza Conteduca; Via Indipendenza; Via Leontina; Via De Nittis; Via Isidoro Alvisi; Via Ferdinando D'Aragona; Via Andria; Piazza Fratelli Cervi; Via Trani; Via Della Misericordia; Viale Regina Elena; Via Ferdinando Cafiero, fino all'incrocio con Via Cristoforo Colombo.

Planimetria delle aree interdette al commercio in forma itinerante



6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, nel giorno di svolgimento del mercato settimanale e delle fiere, in tutto il territorio comunale per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.
7. Ai commercianti itineranti è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori per reclamizzare i prodotti posti in vendita.
8. Fatta salva diversa specifica disposizione gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche sono equiparati a quelli degli esercizi di vicinato.

TITOLO IV
FIERE – SAGRE – FESTE PAESANE E RELIGIOSE
MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Articolo 31

Principi generali

1. La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni di interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia comunale.
2. Il Comune di Barletta, secondo le proprie competenze, anche a tutela dei consumatori, garantisce la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.
3. Le varie sagre e feste paesane e religiose offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della propria terra, come espressione del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica della città.
4. L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione.

Articolo 32

Definizioni

- a) per **sagra** si intende una festa patronale con mercati e feste solenni anche per commemorare il Santo Patrono del paese, la consacrazione di una chiesa, ecc. (il termine infatti deriva dal latino sacer- sacro) spesso accompagnata da esecuzione di spettacoli e divertimenti vari;
- b) per **fiera** (o manifestazione fieristica) si intende l'attività commerciale svolta in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinati a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti (art.2 comma 1 legge 2/2009) promossa da soggetti privati e pubblici;
- c) per **"hobbisti"**, le persone che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, oggetti da collezionismo;
- d) per **manifestazione a carattere religioso**, quella organizzata e promossa direttamente da un ente di una confessione religiosa (es. parrocchia, vicariato, ecc.). Si ritiene che debba trattarsi comunque di culti religiosi destinatari dell'8 per mille;
- e) per la **manifestazione a carattere di beneficenza** deve essere accertato in via preventiva l'assenza del fine di lucro, ovvero la devoluzione ai fini benefici dei proventi della attività o, quanto meno, di una quota significativa degli incassi dell'intera manifestazione;
- f) per la **manifestazione di natura politica** si seguono i criteri identificativi specificatamente rinvenibili nell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 relativo alla disciplina dell'IVA che qualifica come tali le manifestazioni organizzate dai partiti rappresentati in Assemblee nazionali o regionali.
- g) per **vendita di cose antiche**, le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo (D.Lgs. n.42/2004 art.10 e 11).

- h) per **vendita di cose usate**, le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
- i) per **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**, un mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- j) per **fiere di esposizione**, le esposizioni di beni e servizi permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- k) per **fiere e mercati svolti nell'ambito di altri eventi**, le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzata nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali e apolitiche, a condizione che non superino i 1.500 mq. di superficie netta;
- l) per **manifestazioni di promozione prodotti**, le manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
- m) per **mostre**, le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto d'epoca o collegate al collezionismo ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;
- n) per **manifestazioni locali**, le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative folkloristiche locali con vendita di e/o somministrazione di prodotti e alimentari.

Articolo 33

Localizzazione e classificazione

1. Il presente regolamento disciplina le manifestazioni fieristiche e le manifestazioni definite nell'articolo precedente svolte all'interno del territorio comunale di Barletta. Tali manifestazioni sono promosse da soggetti privati o da soggetti pubblici.
2. Le manifestazioni fieristiche locali promosse da privati sono oggetto del presente regolamento quando abbiano rilevanza locale. E' considerata di interesse locale ogni manifestazione fieristica i cui espositori provengano da località che non distino più di Km. 70 dal Comune di Barletta che occupino almeno il 70% delle postazioni previste per l'esposizione e/o vendita e per la somministrazione. Possono organizzare tali manifestazioni i promotori aventi la qualifica di imprenditori ai sensi dell'art.2082 del Codice Civile.
3. L'istituzione, l'organizzazione, l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione delle fiere locali può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori, dall'Azienda di Promozione Turistica, della Pro-loco e di altre istituzioni pubbliche e private, consorzi o cooperative di operatori organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che presentino un progetto nel quale siano indicati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
 - d) i settori o le specializzazioni interessate;
 - e) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - f) il numero di posteggi, il relativo dimensionamento e l'elenco dei partecipanti.
4. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Barletta al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.

5. La presentazione del progetto deve avvenire almeno 180 giorni prima dell'evento. In caso di progetti concorrenti l'Amministrazione provvederà alla istruttoria in ordine cronologico di presentazione della domanda completa. In caso di domanda incompleta l'Amministrazione può attribuire un termine massimo di giorni 30 (trenta) per l'integrazione, decorso infruttuosamente il quale la domanda verrà rigettata.
6. L'istanza può riportare l'autorizzazione all'espletamento della manifestazione anche per un periodo pluriennale.
7. Se l'evento si svolgerà in locali di esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi il titolare e/o il responsabile della manifestazione è tenuto a richiedere il parere di conformità antincendio ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.37/98 - secondo le procedure di cui al D.M. 04/05/98 ricadendo sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto di quanto previsto nel progetto approvato. Se all'interno della manifestazione verranno effettuate attività di intrattenimento e spettacolo il responsabile della manifestazione dovrà munirsi di licenza prevista dalla normativa vigente di Pubblica Sicurezza.
8. L'organizzazione di tali eventi in area pubblica segue l'ottemperanza della vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, sanitaria ed antincendio.

Articolo 34

Fiere pubbliche organizzate dal Comune di Barletta. Fiere Promozionali

1. Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di indire in via sperimentale Fiere Promozionali, sentito il parere delle locali Organizzazioni dei commercianti e dei consumatori che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.
2. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti).
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
4. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera Promozionale;
 - b. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - c. ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della domanda.
5. Il bando di cui al precedente comma 4, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della Fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.
6. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con il provvedimento autorizzatorio.
7. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle Fiere Promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli con tutte le altre esigenze della comunità.

8. Il Comune di Barletta favorisce lo svolgimento delle manifestazioni promosse da altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
9. E' ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione ad altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
10. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Barletta al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
11. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni, è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e quest'ultima sia stata preventivamente autorizzata.

Articolo 35

Sagre Parrocchiali, Feste Paesane, Manifestazioni locali, Mercatini e similari

1. Il Comune di Barletta, in occasioni di eventi particolari, o di riunioni di persone in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa ed anche associazioni ONLUS e non. Esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dalla Amministrazione Comunale. Le domande devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data indicata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, in caso contrario le domande non saranno accolte.
2. Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto del timbro postale in caso di lettera raccomandata o della data di protocollazione da parte del Comune negli altri casi.
3. Nell'ambito delle Sagre Parrocchiali e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'Autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/98, art. 28, commi 6-7-8 e dell'art. 20 del presente Regolamento.
4. L'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione può essere demandata al Parroco, all'Azienda di Promozione Turistica, Pro-loco ed altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), Associazioni di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al precedente punto 3.
5. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata di giorni 10 (dieci) anche non consecutivi.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 36

Aree private messe a disposizione (art.21 LR.n.11/2001)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune di Barletta un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune di Barletta può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 37

Gestione dei Servizi

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di Barletta può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione dell'iniziativa.
2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Barletta per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 38

Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n.1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
3. In particolare si rammenta che:
 - a) il Comune di Barletta o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale 21/10/2008, n.1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio delle attività è subordinato all'ottenimento della valida notificazione sanitaria ai competenti servizi dell'ASL.

Articolo 39

Attività propositiva, Istruttoria, Esecutiva e di Vigilanza

1. L'attività Propositiva, Istruttoria ed Esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da Leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'Ufficio Commercio.
2. L'attività di vigilanza e la Direzione dei Mercati è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 40

Sanzioni

1. Ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 24/2015, articolo 61, comma 3, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 Euro a 15.000,00 Euro, con la confisca delle attrezzature e della merce, e chiusura immediata dell'attività.
2. Le violazioni alle prescrizioni della legge Regionale Puglia n. 24/2015 diverse da quelle considerate nel comma 3 dell'art.61 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 Euro.
3. per effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto legislativo 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
4. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
5. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alle Legge 24/11/1981, n.689 e successive variazioni ed integrazioni.
6. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune. Spettano altresì al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Articolo 41

Norma transitoria

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale, alla data di approvazione del presente Regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico. Nei limiti del 5% del totale dei posteggi essi vengono assegnati a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo i criteri previsti dall'avviso pubblico.

Articolo 42

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali, e comunali in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.



Comune di Barletta

IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE

ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 *“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”* e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017, nonché ai sensi della Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, articolo 64, comma 9 bis

Capitolo 9

Il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica

9.1 Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017

Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è stato riordinato con il D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

Recentemente, la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato significativamente le precedenti disposizioni legislative, disponendo l'abrogazione dei seguenti articoli e commi del D.Lgs. 170/2001:

- articolo 1, comma 2; articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6; articolo 4, comma 1; articolo 6, nonché la modifica dei seguenti articoli e commi:
 - articolo 1, comma 1;
 - introduzione dell'art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita), che rimandando all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sancisce la possibilità di apertura di nuovi punti vendita a mezzo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA;
 - inserimento all'articolo 5 dei commi d-sexies) e d-septies;
 - introduzione dell'art. 5 bis (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi);
 - introduzione del comma 1-bis all'articolo 9

La L.R. 24/2015, così come modificata dalla L.R. 12/2018, all'art. 64, comma 9 bis ha sancito la cessazione di efficacia delle norme del titolo III del Codice del Commercio che risultano incompatibili con la legge statale.

In ragione di ciò, la Legge 96/2017 dà luogo al seguente nuovo testo coordinato in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di seguito illustrato:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. *Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:*
 - a) *esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;*
 - b) *non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.*

Art. 2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. *Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.*
2. *Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:*
 - a) *le rivendite di generi di monopolio;*
 - b) *le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;*
 - c) *i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;*
 - d) *le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;*
 - e) *gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;*
 - f) *gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.*

Art. 3 Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4 Parità di trattamento

- #### **1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.**

Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita)

- 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
- 3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- 4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».

Art. 5 Modalità di vendita

- 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
- d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
- d-quinques) le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo sono nulle per contrasto con la norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.
- d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;
- d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale

Art. 6 Stampa estera

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 7 Monitoraggio del mercato editoriale

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.

Art. 8 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

9.2 Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti norme e direttive costituiscono i criteri per l'apertura dei punti di vendita di quotidiani e periodici ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 170/2001 e delle modificazioni intervenute con Legge 21 giugno 2017 n. 96.

L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali.

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici esercitata sia all'interno di immobili che in chioschi collocati su suolo pubblico o privato, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 170/2001, così come modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, nei casi di nuova apertura e trasferimento in zone diverse. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.
2. La vendita di pastigliacci nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l'apposito modulo che è trasmesso all'azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni.

Art. 3 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi

L'Amministrazione Comunale procederà a indire bando pubblico per integrare la dotazione di punti vendita di quotidiani e periodici, secondo i criteri di cui alla Delibera Giunta Regionale Puglia n.762 del 25.05.2016, di recepimento delle procedure contenute nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 16/07/2015, nonché del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016 che fornisce ai Comuni le Linee Guida in materia di assegnazione delle aree pubbliche per lo svolgimento delle predette attività.

Art. 4 Trasferimento di sede del punto vendita

Il trasferimento di sede di un punto di vendita all'interno del territorio comunale è soggetto a preventiva comunicazione al Comune.

Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.

Per gli esercizi esistenti al momento dell'approvazione del Piano, è sempre consentito il trasferimento in zone prive di rivendita (esclusive e non).

Art. 5 – Ampliamento del punto di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è soggetto a preventiva segnalazione SCIA al Comune.

Art. 6 – Distributori automatici

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici sono soggette a specifica SCIA se collocate all'interno del punto vendita o nelle sue immediate adiacenze, purché gestite dal titolare della rivendita stessa.

Art. 7 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 114/98 per quanto applicabili.



Comune di Barletta

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11

Capitolo 10

Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del Commercio" modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge", nonché del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11 "L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali".
2. Il presente Regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:
 - Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Legislativo 8 settembre 1999 n. 346 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione";
 - Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
 - Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" nel testo, per brevità citato come "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
 - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Decreto Ministero dell’Interno 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
- Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- Legge Regionale n. 18 del 10.4.2015 “Interventi per favorire la pari opportunità mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburanti”;
- Legge Regionale n. 42 del 3.11.2017 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti”.

Il presente Regolamento tiene altresì conto di quanto previsto da:

- Linee Guida per il recepimento dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/ C11, finalizzate all’adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. n. 257/2016;
- Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti”.

Art. 3 Classificazione e anagrafe degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

- a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

- b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
 - c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.
- 2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.
 - 3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 - 4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge 124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.
 - 5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:
 - a) Apertura nuovi impianti;
 - b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
 - c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
 - d) Dismissione.
 - 6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

TITOLO II

INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE

Art. 4 Verifiche comunali

- 1. Il Comune di Barletta effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
- 2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.Lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
- 3. Il Comune di Barletta entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Art. 5

Incompatibilità. Definizioni

- 1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno del centro abitato, delimitato dal Comune di Barletta ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della Strada;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del Codice della Strada.
2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno del centro abitato, delimitato dal Comune di Barletta ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
 - b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.
3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dal centro abitato situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.
4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del Comune di Barletta. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Comune di Barletta dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

TITOLO III

ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

Art. 6

Zone territoriali omogenee a livello comunale

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Art. 7

Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente,

della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8

Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Codice della Strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.
3. Il Comune di Barletta può riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.
4. Per la individuazione del centro abitato si fa riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.

Art. 9

Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:
 - a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal Comune di Barletta nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;
 - b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;

2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune di Barletta del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 10

Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.
2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.
3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 11

Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:
 - a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
 - b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.
3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:
 - a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
 - b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il

punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

- c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.
4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal Comune di Barletta.

Art. 12

Attività integrative

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.
2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Art. 13

Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

TITOLO V

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14

Autorizzazione per nuovi impianti

1. Il Comune di Barletta rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.
2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del Comune di Barletta ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - b) la località in cui si intende installare l'impianto;
 - c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
 - d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;

- e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.
3. Il SUAP verifica:
- a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del Decreto Presidente Repubblica n. 151/2011 e Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
 - b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.
4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

Art. 15

Modifica e ristrutturazione degli impianti

1. Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.
2. per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.
4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

Art. 16

Potenziamento e ristrutturazione totale

1. Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.
2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le

ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

Art. 17

Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del Comune di Barletta con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.
3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del Comune di Barletta. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.
4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestazione o rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

Art. 18

Impianti marini e avio

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del Comune di Barletta con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

Art. 19

Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 20

Collaudo degli impianti

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.
2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.
4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

Art. 21

Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

TITOLO VI ORARI E TURNAZIONI

Art. 22

Principi generali

1. Il Comune di Barletta determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 23

Orari di apertura, assistenza automobilisti in condizione di disabilità, self-service, turni di riposo

1. Il Comune di Barletta, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), può determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della L.R. 18/2015.
4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Art. 24

Servizio notturno - ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al Comune di Barletta che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Art. 25

Deroghe

1. Il Comune di Barletta può derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.
2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 26

Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al D.Lgs. 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 27

Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati ad attuare la procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.
2. Al Comune di Barletta, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della L.R. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 28

Comunicazioni alla Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Art. 29

Esame delle domande precedenti

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune di Barletta ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

Art. 30

Adeguamento e prevalenza del Regolamento

1. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, il Comune di Barletta può individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
2. Il presente Regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente Regolamento.

Capitolo 11

Forme speciali di vendita al dettaglio

La Legge Regionale 24/2015 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, detta specifiche disposizioni in materia di disciplina delle forme speciali di vendita al dettaglio.

11.1 Gli spacci interni

- 1) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.

11.2 Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici

1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5, della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
3. Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all’ASL.
6. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

11.3 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

- 1) La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
- 2) È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
- 3) Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico di attività.
- 4) Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il

numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

- 5) Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
- 6) Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 7) Alle vendite di cui all'articolo 59 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
- 7) bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

11.4 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

- 1) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico di attività.
- 3) L'impresa che intende avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
- 4) L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
- 5) Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
- 6) Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
- 7) Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
- 8) Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
- 9) L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, così come definito all'articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.
- 9) bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

Capitolo 12

Sanzioni e norme finali

12.1 Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori

1. La competenza per le violazioni delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2015 e del presente Documento Strategico del Commercio fa capo al Comune di Barletta. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
2. Il Comune di Barletta è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*).
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015 (così come definiti dall'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno* e successive modificazioni), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio.
4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).
5. Per i distributori di carburante a uso pubblico, il Comune dispone inoltre la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
6. Le violazioni alle prescrizioni della L.R. 24/2015 e al presente Documento Strategico del Commercio, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere sospese anche quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
9. L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune di Barletta per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
10. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza, il Comune può disporre la sospensione dell'impianto di distribuzione di carburanti su strada.
11. Qualora le fattispecie di cui ai commi 3 e 7, avvengano in un esercizio di somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*).

12.2 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.
2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti su area autostradale non possono sospendere l'attività dell'esercizio.
3. Il titolo abilitativo è revocato:
 - a) qualora il titolare:
 1. chiuda volontariamente l'attività;
 2. non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso; periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita;
 3. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 4. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;
 5. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
 6. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
 7. rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
 8. rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
 - b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
 - c) qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del comune.

12.3 Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia

1. La Regione può richiedere al Comune, la chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
2. In caso di mancata attuazione, la Regione decorsi novanta giorni dalla data della richiesta, nomina a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta per l'attuazione dei necessari provvedimenti.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.